

## CCCCIII.

## 2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1907

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

## I N D I C E.

<b>Assestamento</b> del bilancio ( <i>Seguito della discussione del disegno di legge</i> ). Pag. 16789	Demolizione delle mura di Tellene:
CARCANO ( <i>ministro</i> ) . . . . . 16844-70	CIUFFELLI ( <i>sottosegretario di Stato</i> ). Pag. 16783
CAVAGNARI . . . . . 16792	GALLI . . . . . 16783
GUERCI . . . . . 16790	<b>Stazione ferroviaria di S. Bonifacio:</b>
LACAVALA ( <i>ministro</i> ). . . . . 16799	DARI ( <i>sottosegretario di Stato</i> ) . . . . . 16784
RUBINI ( <i>presidente della Giunta generale del bilancio</i> ) . . . . . 16793-870	POGGI . . . . . 16784
<b>Atti vari.</b> . . . . . 16791	<b>Matrimonio dei militari:</b>
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>	RICCIO . . . . . 16785
Provvedimenti per l'ospedale civile di Palermo (GIOLITTI). . . . . 16789	VALLERIS ( <i>sottosegretario di Stato</i> ). . . . . 16785
Provvedimenti per la sistemazione della regia scuola di setificio in Como ( <i>Approvazione</i> ) . . . . . 16789	<b>Coltivazione del tabacco nella regione emiliana:</b>
Approvazione di acquisto di un palazzo in Berlino per la residenza della regia ambasciata d'Italia e spese di restauri e di arredamento ( <i>Id.</i> ) . . . . . 16870	COTTAFAVI ( <i>sottosegretario di Stato</i> ) . . . . . 16786
Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia ( <i>Id.</i> ) . . . . . 16871	FAELLI . . . . . 16786
Modificazioni ed aggiunte alle leggi portanti provvedimenti per la Sardegna ( <i>Coordinamento</i> ). . . . . 16800	<b>Provveditorato agli studi di Padova:</b>
GALLI ( <i>relatore</i> ) . . . . . 16800	ALESSIO . . . . . 16787
<b>Armi e pubblici esercizi (Discussione)</b> . . . . . 16872	CIUFFELLI ( <i>sottosegretario di Stato</i> ) . . . . . 16787
ANTOLISEI . . . . . 16878	<b>Elezioni provinciali di Ruvo di Puglia:</b>
CAMERA . . . . . 16885	FACTA ( <i>sottosegretario di Stato</i> ) . . . . . 16787
CHIMIRRI ( <i>relatore</i> ) . . . . . 16887	JATTA . . . . . 16788
CIMORELLI . . . . . 16881	<b>Provvedimenti per il nubifragio di Rossano e Cassano al Jonio:</b>
DE ANDREIS . . . . . 16876	COTTAFAVI ( <i>sottosegretario di Stato</i> ). . . . . 16788
GIOLITTI ( <i>presidente del Consiglio</i> ). 16874-78-79-84	D'ALIFE . . . . . 16788
MONTI-GUARNIERI . . . . . 16879-88	FACTA ( <i>sottosegretario di Stato</i> ) . . . . . 16788
MIRA . . . . . 16885-88	<b>Osservazioni e proposte:</b>
PRESIDENTE . . . . . 16878	Lavori parlamentari.
STOPPATO . . . . . 16882-88	GIOLITTI ( <i>presidente del Consiglio</i> ) . . . . . 16891
TORRIGIANI . . . . . 16872	PRESIDENTE . . . . . 16891
TURATI . . . . . 16836	<b>Relazioni (Presentazione):</b>
<b>Giuramento del deputato Mazzitelli.</b> . . . . 16885	Esercizio provvisorio del bilancio dell'emigrazione (RUBINI) . . . . . 16789
<b>Interrogazioni:</b>	Variazioni nel bilancio delle poste e dei telegrafi (AGUGLIA) . . . . . 16800
Istituti di previdenza ferroviari (ufficio di Palermo):	<b>Rinvio d'interrogazioni</b> . . . . . 16784
DARI ( <i>sottosegretario di Stato</i> ) . . . . . 16780-82	<b>Votazione segreta (Risultamento):</b>
DE FELICE-GIUFFRIDA . . . . . 16781	Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma . . . . . 16801
MASI . . . . . 16782	Spesa straordinaria di lire 220,000 per la costruzione di locali ad uso dell'agenzia di coltivazione dei tabacchi di Comiso . 16801
PRESIDENTE . . . . . 16782	Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-1907 e variazioni ai residui degli esercizi precedenti . . . . . 16801

Spese militari fino al 30 giugno 1917. <i>Pag.</i>	16800
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 . . . . .	16801
Devoluzione del patrimonio dell'abolita Corporazione dell'arte della lana alla Camera di commercio di Firenze . . . . .	16888
Concessioni di mutui di favore alle regie scuole speciali e pratiche d'agricoltura.	16888
Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255. . . . .	16888
Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto . . . . .	16888
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 . . . . .	16888
Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342 portanti provvedimenti per la Sardegna.	16888

La seduta comincia alle 14.35.

MORANDO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

### Petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del sunto delle petizioni.

MORANDO, *segretario*, legge:

6827. Le Deputazioni provinciali di Udine e Arezzo fanno voti che il disegno di legge presentato al Senato del Regno sulle derivazioni di acque pubbliche venga il più presto possibile discusso e approvato.

6828. La congregazione di carità e altri istituti di beneficenza di Venezia fanno voti che il Governo voglia presentare al Parlamento provvedimenti legislativi atti a compensare le opere pie del Regno del grave danno da esse risentito in seguito alla conversione della rendita.

6829. Il signor Francesco Fiamberti capitano a riposo fa voti che il Ministero della guerra voglia riparare ingiustizie che, a suo dire, gli furono usate.

6830. I Consigli comunali di Frattamaggiore e di Aci S. Antonio fanno voti che venga sollecitamente discusso e attuato il disegno di legge sul riordinamento delle giurisdizioni presentato dal compianto ministro Gallo specialmente per quanto riguarda l'aumento di competenza dei pretori.

6831. La Camera di commercio di Milano presenta alcune proposte circa la legge 10 luglio 1906, n. 353, concernente modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali e specialmente in merito ai nuovi dazi sul cloruro di calce e sulla fecola.

6832. Il Consiglio comunale di Bagni di Lucca fa voti che, in una prossima riforma della legge forestale del 1877, venga tolto ai comuni l'obbligo del contributo forestale.

6833. Il Consiglio comunale di Montemitro fa voti che venga migliorato il servizio notarile nei piccoli comuni e siano autorizzati a disimpegnare le funzioni notarili, dove non v'è notaio, i segretari comunali.

6834. Molti pensionati dello Stato residenti in Messina chiedono che vengano loro concessi sgravi di tasse e facilitazioni ferroviarie.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Greppi, Bertolini e Prinetti, di giorni 10; Rava, di 2 e De Tilla, di 5; per motivi di salute, l'onorevole Fede, di giorni 10.

(Sono conceduti).

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella che l'onorevole De Felice Giuffrida rivolge al ministro dei lavori pubblici « per sapere perchè, nella unificazione degli Istituti di previdenza del personale ferroviario, non sia stato mantenuto l'ufficio di Palermo, mentre sono stati conservati gli altri due uffici preesistenti ».

A questa interrogazione si connette l'altra degli onorevoli Di Stefano, dell'Arenella, Masi, allo stesso ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se sia vero che, in seguito all'unificazione degli Istituti di previdenza pel personale ferroviario, si voglia sopprimere l'ufficio di Palermo, mantenendo soltanto quelli di Firenze e di Milano ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È verissimo che, in seguito alla unificazione delle tre Casse pensioni, dei tre

Consorzi di mutuo soccorso e dei tre Istituti di previdenza in un solo Istituto, la sede di questo sarà parte a Milano e parte a Firenze. Sarebbe anzi desiderabile che una sola fosse la sede di questi nove Istituti riuniti in uno solo: ma poichè da un lato essi comprendono tutto il personale assunto che fu reclutato prima del 31 dicembre 1896 (e questo personale fa parte della Cassa pensioni e della Cassa di mutuo soccorso), e tutto l'altro personale che fu assunto dal 1° gennaio 1897, così si è potuto suddividere l'Istituto unico in due sezioni: l'una che comprende il personale raccolto fino a tutto il 1896, e l'altra che comprende il personale entrato dal 1° gennaio 1897 in poi; disponendo che il personale fino al 1896 e che appartiene ai due Istituti di mutuo soccorso e di pensioni, abbia residenza a Firenze; e che quell'altro reclutato dal 1° gennaio 1897 e che appartiene all'Istituto di previdenza, abbia sede a Milano. Tutto ciò porterebbe un lieve spostamento del personale addetto a questi uffici.

A Palermo, di cui si occupano i vari interroganti, fino a due anni or sono non esisteva un ufficio speciale; perchè, atteso il limitato numero di questi affari per la rete sicula, che era di più recente costruzione ed esercizio, a Palermo prima del luglio 1905 il tenue lavoro era compiuto da pochi impiegati addetti alla direzione: è stato soltanto nel luglio 1905 o poco dopo, per la istituzione del compartimento, che a Palermo venne costituito provvisoriamente un ufficio speciale per questi tre istituti, ufficio che in relazione al ristretto numero degli affari, era ed è composto di soli 11 impiegati; mentre a Firenze e a Milano il personale superava il centinaio.

Dovendosi adunque dopo l'unificazione dividere in due sezioni distinte tutto il lavoro dei nove Istituti, era evidente che la sede di Palermo, la quale aveva un ufficio recente, minimo e provvisorio, composto appena di undici persone, dovesse cedere il passo alle altre due sedi maggiori.

Gli stessi onorevoli interroganti comprendono che a Palermo non potrebbe restare un ufficio intero: tanto è vero che nel *promemoria* a me favorito da uno di essi, dall'onorevole Di Stefano, è espresso il desiderio di avere almeno una sezione delle casse unificate.

Ma se l'intero ufficio è composto di undici persone, la sezione evidentemente dovrebbe essere composta di un personale minore, dunque tre o quattro impiegati.

Ora è egli così interessante la questione della residenza di quattro o cinque impiegati, da suggerire la opportunità di suddividere ancora l'istituto unico, con l'effetto di ritardare la spedizione degli affari a danno dei pensionati, dei sussidiati e infortunati sul lavoro?

È parso all'amministrazione che il desiderio di così esiguo personale non valesse a giustificare il danno maggiore che deriverebbe all'andamento del servizio dal mantenere la divisione di questo unico istituto in tre città diverse.

Nonostante ciò, alle dieci o undici persone che in Palermo erano addette a questo ufficio, è stata data facoltà di restare, se vogliono, nello stesso compartimento di Palermo.

Il che vuol dire che non potrà derivare danno ad alcuno dalla unificazione: e Palermo non perderebbe nulla, come numero di impiegati, nè potrebbe disconoscere la utilità e necessità che la loro funzione venga trasportata a Firenze o a Milano nell'interesse stesso dei pensionati o sussidiati, che dovrebbero sempre più deplorare il soverchio ritardo derivante dalle varie operazioni amministrative e burocratiche, con evidente pregiudizio della celerità e agilità del servizio. Vedono così gli onorevoli interroganti che, dinanzi all'interesse minimo di poche persone, deve prevalere l'interesse assai più grave dell'unità d'indirizzo nella funzione, e della maggiore e necessaria speditezza del servizio.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice Giuffrida ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE FELICE-GIUFFRIDA. L'onorevole sottosegretario di Stato mi permetta di non dichiararmi soddisfatto della sua risposta, perchè l'unificazione degli istituti di previdenza del personale ferroviario non significa che si debba sacrificare una parte d'Italia all'altra; e l'agitazione che si manifesta a Palermo ed in Sicilia ha la sua ragione di essere. Io non credo che si debba sopprimere la sezione di Palermo per agevolare lo svolgimento degli affari, perchè il discentramento degli uffici serve anzi ad agevolare lo svolgimento degli affari stessi.

Io sono convinto che l'onorevole sottosegretario di Stato non abbia avuto il tempo di studiare la questione con quella serenità e con quella cura, che, ad un ufficio così alto come quello che egli occupa, si conviene. Ma quando si tratterà di riorganizzare questi istituti di previdenza, si persuaderà che non conviene allontanare

troppo gli uffici dal personale e dovrà procedere alla ricostituzione dell'ufficio che ora ha voluto sopprimere.

Ora, prima che si manifesti un'agitazione non solo in Palermo ma in tutta la Sicilia, pensi l'onorevole sottosegretario di Stato se non sia opportuno di provvedere in modo che tutto il personale della rete Sicula e della Calabria che è molto vicina, possa avere il proprio ufficio in Palermo; io credo anzi che la conservazione di quell'ufficio sia imposta da una ragione geografica.

Voi volete conservare un ufficio a Firenze; ebbene, noi non ci opponiamo che rimanga a Firenze l'ufficio che già vi era prima che le ferrovie passassero allo Stato, ma per una ragione più efficace ed impellente domandiamo che sia conservato l'ufficio di Palermo; perchè, la rapidità delle funzioni che voi avete invocato esige che gli uffici non manchino là dove le funzioni lo richiedono. E se le funzioni permangono, almeno una sezione dovrà rimanere in Palermo. Ed io spero che anche una ragione di equità politica consiglierà ad esaminare meglio la questione e ad evitare la soppressione dell'ufficio di Palermo.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo dichiarare una cosa sola all'onorevole De Felice, che mi ha invitato a studiare una diversa soluzione della questione, minacciando l'agitazione di quegli undici impiegati, i quali poi dovrebbero essere ridotti a quattro.

Egli mi permetta di dire che un simile argomento non può fornire pretesto a veruna seria agitazione: io ho troppa stima di quei funzionari per essere sicuro che essi non seguirebbero mai la sconsigliata ispirazione che l'onorevole De Felice accenna, e che non sarebbe punto tollerata, perchè andrebbe solamente a danno dei loro colleghi senza verun profitto loro proprio (*Interruzione del deputato De Felice*); e si farebbe strada il sospetto che l'agitazione non derivasse dalla consentita residenza di Palermo, ma da ben altre ragioni estranee al legittimo interesse proprio e del servizio.

MASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma su che? Ella ha aggiunto la sua firma e quella dell'onorevole Di Stefano; ma l'interrogante è quello che firma per primo, gli altri si associano a lui ma non hanno diritto di parlare.

MASI. Ma se ella non vuole che parli non parlerò; tuttavia...

PRESIDENTE. Lei non ha diritto di parlare; ad ogni modo per questa volta parli.

MASI. Io sono nuovo di questa Camera e non intendo abusare della pazienza della Camera.

Io non so di agitazioni; ma spero che il direttore generale, per riconoscente ricordo del paese dove ha passati tanti anni, vorrà mantenere l'ufficio di Palermo.

Ad ogni modo io mi permetto esprimere all'onorevole Dari una speranza e cioè che questo servizio si possa affidare col tempo ai compartimenti ferroviari, per non ledere interessi degni di considerazione. O quanto meno lo prego di veder modo di assegnare all'ufficio di Palermo il pagamento delle pensioni, per non privare interamente una città di un ufficio importante che ha da venti anni.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma insomma tutto il tempo assegnato alle interrogazioni deve essere occupato da questa sola? Così non può andare!

L'onorevole sottosegretario di Stato ha facoltà di parlare.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io ho l'obbligo di rispondere alla proposta nuova avanzata dall'onorevole Masi, il quale chiede che si attribuisca alla sede di Palermo un ufficio pel pagamento delle pensioni e dei sussidi: ma questo pagamento dovrà effettuarsi in tutte le stazioni della rete, compresa la Sicilia.

Non io adunque merito l'accusa dell'onorevole De Felice, di aver poco studiata la questione, ma l'addebito potrebbe farsi con più ragione agli onorevoli interroganti, le cui lamentazioni non hanno alcun valido fondamento.

PRESIDENTE. Io debbo fare osservare, a tutela dei diritti degli interroganti e perchè nessuno creda che io trovi piacere ad impedire che qualcuno parli, che vi sono gli articoli 112 e seguenti del regolamento e prego gli onorevoli deputati di volerne prendere visione; da quegli articoli appare che la interrogazione è personale, e perciò tutti coloro che intendono parlare debbono presentare altrettante interrogazioni sullo stesso argomento.

Segue la interrogazione dall'onorevole

Galli rivolta al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere come non siasi impedito che vengano distrutte le mura della città di Tellene, uno dei monumenti più graziosi e dei meglio conservati della antichissima storia di Roma ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica per rispondere a questa interrogazione.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il fatto segnalato dall'onorevole Galli, con la sua interrogazione, è materialmente vero. Si è demolito un tratto di mura che alcuni archeologi attribuiscono alla città di Tellene, mentre invece altri storici ed archeologi non credono che si tratti di un ultimo avanzo di quella antichissima città latina. Ad ogni modo, il Ministero fu avvertito di questo fatto il giorno 16 giugno, e lo stesso giorno scrisse al direttore dell'ufficio regionale dei monumenti di Roma, che subito si recò sul luogo.

Non senza stento riuscì a trovare quella località, presso un abbeveratoio, in un tenimento privato, e verificò che il proprietario aveva abbattuto questo rudero ed aveva in parte usato del tufo che lo componeva per la costruzione di una nuova vaccheria.

Fatto tale accertamento, il Ministero ne informò il prefetto di Roma affinché fosse immediatamente sporta denuncia all'autorità giudiziaria per contravvenzione alla legge del 12 giugno 1902 sulla conservazione dei monumenti, la quale punisce con la multa da 500 a 10 mila lire chi demolisce avanzi monumentali senza darne avviso ed ottenere il permesso dal Governo.

Il Ministero curerà che abbia sollecito corso il procedimento contravvenzionale, e si costituirà parte civile per dare un esempio salutare e rammentare ai cittadini che non hanno diritto di distruggere gli avanzi storici e monumentali nemmeno quando sono nelle loro private proprietà.

Creda l'onorevole Galli che il Ministero fa del suo meglio per conservare il più possibile queste ultime vestigia dell'antichità, ma talvolta la vigilanza è assolutamente malagevole, come nel caso attuale, quando cioè si tratta di un avanzo poco noto o almeno lontano da ogni centro abitato e dalle vie di comunicazione, e posto in una proprietà privata.

La vigilanza per assicurare la conservazione è allora veramente difficile, specie quando gli stessi custodi naturali, cioè i

proprietari sono quelli che invece distruggono.

In questi casi, onorevole Galli, non si può sempre prevenire, bisogna talvolta contentarsi di reprimere e punire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli per dichiarare se sia soddisfatto.

GALLI. Comprenderà l'egregio sottosegretario di Stato che non posso dichiararmi soddisfatto della sua risposta, per quanto cortese. Egli ha detto che riguardo alla esistenza della città di Tellene, le opinioni degli archeologi sono diverse. Ma bisogna tener conto della progressione dei tempi. Se ne dubitò nel 1824, quando si scopersero quegli avanzi; ma da allora lo studio fu continuo, e da lustri e lustri il dubbio è svanito.

Mi dispiace aver anche udito dall'onorevole sottosegretario di Stato, che il suo incaricato incontrò grandi difficoltà, che la località era fuori dell'abitato, e che non si poteva sorvegliare. Ma non sta in simili dichiarazioni la prova che il Ministero, il quale dovrebbe avere per ogni monumento le cure più gelose fu trascurato per l'importante Tellene antica di circa 25 secoli, e che ci ricorda uno dei trionfi di Roma, per avere la via del mare ed aprire il porto di Ostia?

Infatti sono i monumenti simili a questo che ci hanno fatto entrare nella felice presente trasformazione degli studi storici. Fino a pochi anni sono si credeva che tutta la civiltà, specialmente dei popoli italici, fosse ereditata dalla Grecia. Orbene oggi si è scoperto che c'è una civiltà degna di studio e di considerazione, che rimonta ad una epoca molto anteriore all'epoca greca. Ecco quanta importanza avevano quegli avanzi! L'avevano per ciò che ricordavano; l'avevano per ciò che potevano insegnare. Essi erano costituiti dal segno dell'intero perimetro e da una parte delle mura costituenti la rocca, dalle porte e dalle vie strette ed ardue che a queste conducevano.

Oramai si è costituita in Roma una Società di archeologia e di storia d'arte, alla quale appartengono insigni archeologi e storici d'Italia, tra i quali Rodolfo Lanciani il quale affermava come gli avanzi di Tellene fossero di grande importanza. Per essi reclamò al Ministero lo stesso Ettore Ferrari, del cui amore per l'antichità nessuno può dubitare. Lo stesso Lanciani mi narrava di avere accompagnato molte volte i suoi scolari a vedere ed a studiare quelle mura, e soggiungeva

che costituivano uno dei monumenti più preziosi ed anche meglio conservati.

Ebbene, ad onore dei nostri tempi, basti dire che le mura preziose di Tellene furono smantellate per costruire... una vaccheria!

Domando dunque all'onorevole sottosegretario, come mai quel monumento si è potuto manomettere impunemente?

C'è un disegno di legge sui monumenti ed oggetti d'arte. È detto in esso che sono soggette alla tutela dello Stato « le cose immobili e mobili che abbiano *interesse storico archeologico artistico* ». La parola « interesse » non è italiana. Comunque, giustifica una vera spogliazione perchè sopprime il più comune commercio di antichità. E intanto, dove siano certi preziosi monumenti il Ministero non sa. Quando sente l'allarme, cerca, minaccia contravvenzioni... ma i monumenti della più antica storia di Roma sono scomparsi!

Questo io lamento; e per questo, con mio dispiacere, non posso dichiararmi soddisfatto della avuta risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dall'onorevole Carnazza rivolta al presidente del Consiglio, ministro dell'interno « per sapere se e quali provvedimenti creda dover prendere, in seguito alla sentenza del magistrato penale, che ha riconosciuto la falsità delle liste elettorali di Catania ».

Ad essa si collega l'altra dell'onorevole De Felice-Giuffrida, al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, « sui provvedimenti che gli si chiedono circa la compilazione delle liste elettorali di Catania ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io credo che le interrogazioni degli onorevoli Carnazza e De Felice vogliano riferirsi ad un procedimento penale che si è svolto il 21 corrente contro certi Basilotto Giuseppe, Alonzo Giuseppe e Giuliano Giuseppe, il primo per avere falsamente indicata la propria identità personale in sostituzione a Giuliano Giuseppe, gli altri due per correatà nello stesso reato, che sarebbe avvenuto nel dicembre 1902.

Tutti e tre furono condannati a parecchi mesi di reclusione.

Se l'interrogazione intende riferirsi a questo processo, io posso dire che la sentenza venne denunciata in appello, che il giudizio di appello è tuttora pendente e perciò pregherei di sospendere queste interrogazioni fino a tanto che la Corte di appello non abbia pronunciato il suo giudizio.

PRESIDENTE. Onorevole Carnazza ha udito?

CARNAZZA. Va bene; ripresenterò la interrogazione quando l'onorevole sottosegretario di Stato sarà in grado di rispondermi.

PRESIDENTE. Onorevole De Felice?

DE FELICE-GIUFFRIDA. Avevo presentata la interrogazione soltanto dopo che avevo visto quella dell'onorevole Carnazza e quindi non vi insisto. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Poggi al ministro dei lavori pubblici « sul ritardo frapposto ad eseguire gli urgenti lavori di ampliamento della stazione ferroviaria di San Bonifacio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si riconosce che i lavori necessari per l'ampliamento della stazione ferroviaria di San Bonifacio debbono considerarsi fra gli urgenti, ma non fra quelli di estrema urgenza tanto da avere la preferenza assoluta.

Il collega Poggi sa che, per le speciali condizioni topografiche, l'ampliamento di quella stazione riesce assai difficile; e più difficile si rendeva per le resistenze opposte dal comune allo spostamento della sede tramviaria. Attualmente però tutte codeste difficoltà si possono dire superate felicemente; l'Amministrazione presenterà presto all'approvazione superiore un progetto definitivo il quale non solo risponderà ai bisogni presenti, ma anche ai maggiori bisogni probabili dell'avvenire.

PRESIDENTE. L'onorevole Poggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

POGGI. Non ho bisogno di ricordare che la stazione di San Bonifacio, tra Verona e Vicenza, ha una grande importanza sotto l'aspetto industriale e commerciale, e per lo sviluppo ivi preso da alcuni stabilimenti industriali in questi ultimi tempi, occorre sia ampliata. Le dichiarazioni dell'onorevole Dari non mi danno completo affidamento rispetto al termine della presentazione del progetto concreto per i lavori. Ma io dico che, se difficoltà vi sono, debbono essere superate, giacchè l'urgenza di provvedimenti è riconosciuta dal Governo stesso e dalla direzione delle ferrovie. Con questi considerando mi dichiaro soddisfatto nella speranza che le mie raccomandazioni abbiano fatto presa nell'animo del rappresentante del Governo.

## Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Mazzitelli, lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

MAZZITELLI. Giuro.

## Si riprendono le interrogazioni.

PRESIDENTE. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Riccio al ministro della guerra, « sulla necessità di mitigare con disposizioni transitorie, il disposto del regio decreto 17 febbraio 1907, sul matrimonio dei militari, a vantaggio di coloro che già erano in condizione di godere dei benefici del regio decreto 31 maggio 1903, n. 263 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VALLERIS, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Le nuove disposizioni sul matrimonio dei militari di truppa hanno notevolmente esteso ed agevolato la facoltà di ammogliarsi sia aumentando l'aliquota dei militari ammessi a contrarre matrimonio e comprendendo categorie prima escluse, sia sopprimendo l'obbligo di vincolare rendita, finora imposto al sottufficiale che intendeva costituirsi una famiglia. Queste concessioni sono state accompagnate da una sola limitazione, quella che fissa al dodicesimo anno il limite minimo di servizio richiesto per contrarre matrimonio, limite che il regio decreto 31 maggio 1903, n. 263, stabiliva ad otto anni, e ciò nell'intendimento di permettere il matrimonio solo a quei sottufficiali, che per età e per assegno giornaliero diano affidamento di possedere la serietà e la indipendenza economica, necessarie per costituirsi una famiglia.

Questa limitazione però fu accompagnata da opportuni provvedimenti intesi a rispettare i titoli già esistenti e valutabili. Infatti l'articolo 10 del regio decreto 17 febbraio scorso stabilisce che possano, entro sei mesi, ammogliarsi i sottufficiali già autorizzati alla data del decreto stesso a contrarre matrimonio, benchè non abbiano raggiunto il prescritto nuovo limite di servizio. Sono stati così rispettati appunto i titoli di coloro, che già erano in condizione di godere dei benefici del regio decreto 31 maggio 1903. Più larga estensione non era possibile di dare alla eccezione, perchè sarebbe mancata una base concreta e si sarebbe differita per anni la piena applicazione della nuova di-

sposizione, che una lunga esperienza consigliava e che conveniva applicare al più presto. Non era possibile infatti prendere per base di una eccezione le vaghe aspirazioni al matrimonio di molti militari, ancora incerti sulla attuazione dei loro desideri, o di impegni più o meno seri, assunti sotto l'impero della disposizione abrogata; perchè ne sarebbe derivata una larghissima applicazione transitoria, che avrebbe portato alla negazione della norma permanente.

Unica soluzione possibile pertanto era l'adozione di un dato certo, e questo non poteva essere offerto cheda un atto della autorità. Venne perciò scelto, come limite del periodo transitorio, la concessione dell'autorizzazione al matrimonio avanti alla data del decreto 17 febbraio scorso, perchè essa costituisce un atto sicuro, ed inoltre un diritto regolarmente acquisito.

Ogni altra concessione non suonerebbe rispetto nè alle antiche, nè alle nuove disposizioni; ed avrebbe sempre in sè qualche cosa di arbitrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio per dichiarare se sia soddisfatto.

RICCIO. L'onorevole sottosegretario di Stato scuserà se io non mi dichiaro soddisfatto.

L'articolo 3 del decreto 31 maggio 1903 dice: « non può ottenere permesso di contrarre matrimonio il sottufficiale che non abbia compiuto otto anni di servizio ».

Nel febbraio di quest'anno fu poi pubblicato un altro decreto che dice: « non può ottenere il permesso di contrarre matrimonio il sottufficiale che non abbia compiuto dodici anni di servizio ». Quale è la condizione del sottufficiale, che, al febbraio 1907, si trovava di aver già compiuto otto anni, ma non aveva ancora dodici anni di servizio?

Tutte le buone norme giuridiche vigenti in Italia avrebbero dovuto consigliare il Ministero ad applicare, a chi aveva già otto anni di servizio, la legge più favorevole, ossia il diritto a contrarre matrimonio.

Non si può con una legge nuova dare disposizioni restrittive, quando vi siano dei diritti acquisiti.

Poteva, per l'avvenire, il Ministero imporre il limite dei dodici anni, ma non poteva vietare al sottufficiale, che al febbraio 1907 aveva già otto anni di servizio, di profittare della disposizione più benevola, ossia della facoltà di contrarre matrimonio.

Di qui la necessità di disposizioni transitorie. Infatti, l'onorevole sottosegretario di

Stato dice che vi è l'articolo 10. Ma questa non è disposizione che possa tutelare tutti i diritti acquisiti.

L'articolo 10 dice così: « i sottufficiali, che, alla data del presente decreto, avessero già ottenuto dal comandante del corpo d'armata, o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri il permesso di contrarre matrimonio, possono essere, ecc. ». Perchè limitare la facoltà a chi aveva avuto il permesso superiore?

Se un diritto si era acquisito per coloro che avevano già otto anni di servizio, non si dovevano mettere limitazioni all'esercizio di questo diritto.

Che cosa dire del sottufficiale, il quale, avendo diritto di contrarre matrimonio, non aveva ancora domandato il permesso? Evidentemente la limitazione non è legale, come evidentemente il decreto nuovo non poteva ledere l'applicazione delle norme del decreto antico a coloro che si trovavano in condizione di profittare dell'antico.

Io dubito, e creda l'onorevole sottosegretario di Stato che le mie osservazioni sono completamente obiettive e che io nel farle non ho nulla di personale, dubito che il decreto nuovo sia per questa parte contrario alle buone norme di diritto, o forse, come si dice con vocabolo improprio, incostituzionale, in sostanza che il decreto nuovo sia violatore dei diritti acquisiti col decreto antico.

La questione è molto grave. Luttuosi casi recenti hanno rivelato nell'opinione pubblica una tendenza ad applicare le disposizioni riguardanti i matrimoni militari con criteri di larghezza e di facilitazione, ed hanno mostrato come le esigenze moderne non consentano disposizioni restrittive.

Perciò, deploro queste disposizioni, per le quali non si è rettamente regolata la condizione di coloro che nel 1907 avevano acquisito il diritto di contrarre matrimonio.

Non sono soddisfatto della risposta, e tramuterò la mia interrogazione in interpellanza, sperando che, in questo intervallo di tempo, fino a che l'interpellanza si svolga, il Ministero della guerra possa, ispirandosi a criteri, oltrechè d'equità, di giustizia, rispettar meglio i diritti acquisiti dai sottufficiali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Faelli, Agnetti, Cardani e Spallanzani hanno interrogato il ministro delle finanze, « per sapere se creda conveniente intraprendere studi ed esperimenti per la coltivazione del tabacco nella regione emiliana ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Fin dal 1902, fu iniziato un esperimento di coltivazione, in concorso con lo Stato, a Faenza; e tale esperimento fu continuato fino al 1905. Nel 1906, furono eseguiti molti altri esperimenti, alcuni, nei comuni di Faenza, Ravenna, Castelbolognese, Solarolo, Imola, San Mauro di Romagna e Codigoro, in provincia di Ferrara.

Non si tratta quindi d'esperimenti isolati, ma di tutto un sistema che si volle iniziare per diffondere ed intensificare questa coltura che è assai produttiva. Qualcuno di questi esperimenti è già in via di trasformazione; e questo è importante, essendosi mercè gli stessi potute impiantare fattorie dalle quali lo Stato acquista la materia prima per le manifatture nazionali.

Una società industriale che, nel 1906, fece tale esperimento a Codigoro, ottenne un buon effetto e tenta l'esportazione dei tabacchi all'estero; ed un altro esperimento, fatto in San Mauro di Romagna, è stato già trasformato in fattoria. Si ha notizia d'altri esperimenti anche a Sant'Ilario d'Enza, a Calderara di Reno ed a Massa Lombarda. Dal che si desume che la coltivazione va diffondendosi rapidamente.

Tale movimento è assai benefico; e, oltre che assicurare un reddito certo e più rilevante d'altre coltivazioni, dà anche una utile occupazione a molti lavoratori.

Assicuro che molte restrizioni fiscali che erano stabilite pel passato e molte pressioni che si esercitavano per tema del contrabbando, e che inceppavano questa coltivazione, sono state tolte. Di mano in mano che la coltivazione progredisce e si modifica, lo Stato vede che il contrabbando è sempre meno temibile: perchè i coltivatori sanno che trovano nello Stato un acquirente certo, e cercano di corrispondere alla sua fiducia.

Possono star certi gli onorevoli interroganti, che, nelle rispettive provincie che essi rappresentano, ogni volta che i coltivatori se ne interessino (ed io confido che essi se ne renderanno interpreti), lo Stato non mancherà d'incoraggiare questa produzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Faelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FAELLI. Un esempio di laconismo: ringrazio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha

interrogato il ministro dell'istruzione pubblica « per sapere quando intenda addvenire, dopo un anno e più di vacanza, alla nomina del provveditore agli studi di Padova ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere a quest'interrogazione:

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. All'ufficio di provveditore degli studi per la provincia di Padova fu, nello scorso maggio, destinato il commendatore Cavazza, che era provveditore agli studi nella provincia di Bologna. Per ragioni di famiglia questo funzionario chiese una proroga per raggiungere la residenza; proroga che il Ministero gli ha accordato e che scade nel mese di luglio. Il Ministero non ha motivo di ritenere che il commendatore Cavazza non si rechi alla sua nuova residenza allo scadere della proroga. Ad ogni modo ed in ogni eventualità, io posso assicurare l'onorevole Alessio, che il posto di provveditore agli studi di Padova non resterà più oltre scoperto.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALESSIO. L'onorevole sottosegretario di Stato sa come io, per iscritto e verbalmente, gli abbia ricordato la condizione eccezionale in cui si trova il provveditorato degli studi di Padova.

Per fare il comodo di un provveditore di studi ch'era a Padova e poi fu chiamato al Ministero, il provveditorato di Padova è rimasto per molto tempo, un anno e più, senza titolare.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

ALESSIO. È stato nominato, è vero, il commendatore Cavazza, ma era evidente che questi non andasse a Padova per la semplicissima ragione che egli, destinato già in una sede importante come quella di Bologna, era impossibile che accettasse di andare a Padova, sede certamente meno importante. Quindi ne abbiamo avuto per conseguenza, che Padova non ha avuto il suo provveditore.

Io, come rappresentante degli interessi della provincia di Padova, non posso a meno di non dichiararmi non soddisfatto della risposta del Governo. Perché, in realtà, sia col lungo congedo concesso al provveditore degli studi di Padova destinato a Roma, sia con la nomina del Cavazza, il Ministero intenzionalmente non ha provveduto all'ufficio di Padova. E ciò tanto più in quanto

a Padova aspirano 15 o 16 altri provveditori, i quali sarebbero felicissimi di andare colà, ed il Ministero avrebbe potuto destinarvi uno di essi.

Aggiungasi (e questo sfugge a qualunque questione personale, a qualunque apprezzamento, ed è importantissimo) che in questo mese è necessario che il provveditore agli studi sia colà presente, perchè si tratta di prendere le conclusioni relativamente ai servizi della pubblica istruzione.

Ora, su tali proposte per il prossimo anno scolastico nessuno potrà portare la propria intelligenza e la propria virtù direttiva. E quindi noi dovremo, con un provveditore, qualunque egli possa essere, che venga alla fine di luglio, subire le conseguenze di siffatta situazione anormale per tutto l'anno successivo, perchè tutti sanno che le nomine e le destinazioni del personale in materia di pubblica istruzione si fanno in giugno.

Ora, con un provveditore che viene alla fine di luglio, noi avremo la situazione attuale e tutte le mancanze e le perfezioni attuali prorogate.

Ecco perchè io non posso certamente dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dall'onorevole Jatta rivolta al ministro dell'interno « per conoscere se intenda intervenire con tutti i mezzi necessari, per salvaguardare la libertà e la vita degli elettori di Ruvo di Puglia nella prossima elezione del consigliere provinciale, dopo i gravissimi fatti avvenuti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministero dell'interno ha già richiamato l'attenzione del prefetto sui fatti che si sono svolti a Ruvo di Puglia e sulla necessità di assicurare quella tutela della libertà che è reclamata dall'onorevole interrogante. Ed io leggo la risposta che già il Ministero ha avuto dal prefetto di quella provincia:

« Riportandomi circa fatti Ruvo al mio dispaccio di ieri, aggiungo semplicemente avere già date tutte disposizioni prevenire nuovi reati occasione elezione provinciale che seguirà trenta corrente e garantire come sempre si è fatto ordine pubblico, sicurezza cittadini e libertà elezione. Repressione se-

guito mancato omicidio elettore De Leo fu pronta ed energica; eseguironsi sette arresti subito ed altri cinque furono operati stanotte in Bitonto dove i colpevoli eransi rifugiati. Numerosi altri arresti si eseguirono in Ruvo per porto armi abusivo e per misure pubblica sicurezza disposto che a mezzo forti pattuglioni si scioglano i soliti gruppi di facinorosi — armati assoldati da partiti contendenti rinviando coattivamente ai rispettivi comuni i mali arnesi venuti da fuori che non siano passibili di arresto. Trovansi già in Ruvo cinque funzionari di pubblica sicurezza e carabinieri in quantità adeguata ma in prossimità del giorno elezioni vi manderò compagnie di truppa ed adotterò ogni altro provvedimento che valga dirimere ogni apprensione ed assicurare piena sicurezza e libertà elezioni.

« Prefetto Buganza ».

Dopo questo credo che l'onorevole Jatta possa dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Jatta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

JATTA. Con vero rincrescimento ho dovuto anche una volta richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno circa il modo violento con cui le lotte elettorali amministrative si svolgono in alcuni luoghi del Mezzogiorno; ma purtroppo come deputato del collegio di cui fa parte Ruvo di Puglia, non potetti esimermi da tale compito doloroso. D'altra parte, se credo che in quella regione possa essere di grande beneficio un più largo disinteressamento del potere politico dalle lotte e dalla vita amministrativa locale affinché si formi quella coscienza politica, che purtroppo ora il più delle volte sembra vacillante; pure, di fronte ai fatti di Ruvo, che lo stesso onorevole sottosegretario ha riconosciuti gravissimi, io non posso non considerare giustificato qualunque energico intervento del Governo, affinché la libertà del voto sia nello interesse di tutti rispettata, e alla manifestazione elettorale prenda parte soltanto chi ne ha il diritto, libero dalla pressione di gente che non essendo investita del diritto elettorale deve, per il momento almeno, esser tenuta esclusivamente estranea alla lotta.

Con questa convinzione prendo atto ben volentieri delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, e vivamente lo ringrazio; augurandomi che, mercè l'intervento energico del Governo, sia ristabilito l'ordine in quel comune e tutti i partiti possano legalmente e liberamente prender parte alla

prossima elezione del consigliere provinciale. A proposito della quale tengo a dichiarare che io non parlo nello interesse di alcuno dei contendenti, che d'altronde sono entrambi egregi cittadini e alieni da qualunque idea di violenza.

Mi auguro però che l'azione del Governo valga ad eliminare subito dalla lotta la forma violenta e fratricida, pel decoro del mio paese, per un alto senso di umanità.

PRESIDENTE. Sono esauriti i quaranta minuti destinati alle interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze desidera però rispondere subito, per ragione di ordine pubblico, alla interrogazione degli onorevoli D'Alife e Turco ai ministri delle finanze e dell'interno, « per sapere quali provvedimenti hanno preso pel nubifragio, che il 18 corrente, nei circondari di Rossano e di Cassano al Jonio, distrusse tutti i raccolti, gettando quelle popolazioni nella miseria ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

COTTAFVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Appena avuta notizia del nubifragio del 28 corrente è stato immediatamente telegrafato all'intendenza di finanza di Cosenza, affinché inviti i sindaci dei comuni colpiti a raccogliere i reclami individuali e collettivi in base al decreto del 1817, per potere determinare se siano o no dovuti gli sgravi d'imposta e le altre assistenze che in quel decreto sono contemplate. Quindi ora tutto dipende dalla azione delle autorità municipali, presso le quali l'onorevole D'Alife dovrà intervenire affinché prontamente provvedano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare anche l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno. Ne ha facoltà.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto concerne il Ministero dell'interno annunzio all'onorevole d'Alife che il Ministero stesso ha già accordato per soccorsi urgenti la somma di diecimila lire; somma che pare adeguata, dato il numero della popolazione e dato che deve servire unicamente ai poveri bisognosi. Credo che l'onorevole D'Alife sarà soddisfatto di questa mia dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Alife ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D'ALIFE. Prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato e lo ringrazio per avere dato precise disposizioni all'intendente di finanza di Cosenza, ma devo fargli notare che il nubifragio del 17 e

18 corrente ha distrutto tutti i raccolti promettentissimi di grano, ulive, vigne, agrumi, nei circondari di Rossano e Cassano al Jonio. L'Intendenza di finanza di Cosenza alle richieste di mandare subito dei periti sul posto ne ha inviato uno solo.

Ora farò l'elenco di tutti i paesi danneggiati: Rossano, Corigliano, Cropalati, Paludi, S. Giorgio Albanese, Longobucco, Cassano al Jonio, Civita, Spezzano Albanese, Tarsia, ed altri; elenco dolorosamente molto numeroso.

Come è possibile che un agente solo possa fare queste verifiche? Quando mai si avranno le constatazioni di tutti i danni ed i relativi disgravi? Il disastro ha assunto una forma molto grave nella sua estensione, ed il Governo avrebbe dovuto sospendere il pagamento della fondiaria! Io quindi domando che almeno si faccia presto e che si dica alla Intendenza di finanza di Cosenza che mandi altri ingegneri a fare le verifiche sul posto perchè sono due interi circondari che si trovano in condizioni disastrose, avendo, ripeto, perduti tutti i raccolti.

All'onorevole Facta le dirò che il sussidio di lire diecimila che egli ha messo a disposizione del prefetto di Cosenza sarebbe discreto se si trattasse di uno o due paesi, ma sono circa venti e più paesi che si trovano da un giorno all'altro nella squallida miseria!! Il terrore che ha invaso quelle popolazioni è tale, che vi è minaccia per l'ordine pubblico, ed io che mi sono trovato sul posto ho dovuto cercare di mettere calma; ma con la fame non si ragiona. Parlo anche a nome dell'onorevole Turco; ai primi soccorsi che egli ha mandato dovrà aggiungerne degli altri, per lenire in parte la sventura di tanti infelici.

I circondari di Rossano e di Cassano non sono abituati a piatire dal Governo elargizioni o sussidi; ma questa volta sentono di averne un diritto e che si pensi alle loro sventure.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: votazione a scrutinio segreto. Avverto la Camera che per maggior speditezza faremo due votazioni.

Adesso si procede alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Spese militari sino al 30 giugno 1907;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908;

Dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma;

Spesa straordinaria di lire 220,000 per la costruzione di locali ad uso dell'agenzia di coltivazione dei tabacchi di Comiso;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1906-907, e variazioni ai residui degli esercizi precedenti.

Prego l'onorevole segretario di far la chiama.

MORANDO, segretario, fa la chiama.

#### Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rubini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RUBINI, presidente della Giunta generale del bilancio. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge: « esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1907-908, a tutto il mese di dicembre 1907 ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per provvedimenti a favore dell'ospedale civile di Palermo e riforme dei lasciti esistenti in Sicilia. La Camera ha già esaminato ed approvato il disegno di legge, ma il Senato lo ha in parte modificato; prego, perciò, la Camera di volerlo deferire all'esame della stessa Commissione, che riferì intorno ad esso la prima volta.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, il quale, se non sorgono opposizioni, sarà inviato all'esame della Commissione che ha riferito intorno ad esso precedentemente.

(Così rimane stabilito).

#### Seguito della discussione per l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1906-1907.

PRESIDENTE. Lasciemo le urne aperte e proseguiremo nell'ordine del giorno il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge: assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1906-907.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci. GUERCI. Quando si discusse la legge ferroviaria, attesi due giorni che l'amico Rubini rispondesse alle mie osservazioni: poi, dovetti partire, ed egli rispose il giorno dopo la mia partenza.

Dichiarai dopo che avrei svolto le mie contro-osservazioni nel bilancio di assestamento, ed eccomi qui a mantenere la parola. Contrariamente al mio solito, questa volta seguirò alcuni appunti scritti, perchè la materia è gelosa, e soltanto che mettessi una virgola fuori di posto, darebbe pretesto all'onorevole Rubini per una replica.

Si legge nella risposta dell'onorevole Rubini: « Accennò (Guerci) al riscatto delle Meridionali, perchè anche su questo argomento parve quasi che l'onorevole Guerci volesse addebitare a me se non avvenne il riscatto ».

Rispondo che, nel disegno di legge del 21 febbraio 1905, a pagina 3 e 75, sono espresse le ragioni per cui Luzzatti e Tedesco non ritenevano di procedere al riscatto delle Meridionali, alle condizioni richieste dalla Società.

Un anno dopo, proprio nel marzo 1906, l'onorevole Carmine fece una proposta formale di riscatto, che non si accettò per i dubbi manifestati, proprio da lei, onorevole Rubini, coi pareri che il Governo le aveva chiesti. (*Movimento del deputato Rubini*).

Lo dico a di lei onore: quei dubbi si riverberarono sopra la Camera, perchè ci sono molti colleghi che votano in *verbo magistris*, senza capirne un'acca.

L'amico Rubini continua: « La Società delle Meridionali si ridusse a poco a poco con molta difficoltà, ma si ridusse nelle sue pretese ». Così, come è detto, pare che l'onorevole Rubini abbia salvato il Campidoglio; ma se soggiungesse che la pretesa fu ridotta di 500,000 lire, il pubblico osserverebbe che non valeva la pena di far tanto chiasso, e di protrarre tanto in lungo le cose, per guadagnare soltanto mezzo milione, in un affare così colossale.

E che sia come dico glielo provo subito.

Le proposte concrete del riscatto sono sempre quelle del disegno di legge Carmine del 2 aprile 1906, con una convenzione che stabiliva in 30 milioni e mezzo l'annualità per le linee di antica concessione. Se poi, in confronto della proposta della Commissione presieduta dall'onorevole Lucca per una riduzione di un milione e mezzo, il

Governo Giolitti-Gianturco limitò invece la riduzione a mezzo milione soltanto (*Vedasi resoconto atti parlamentari, seconda tornata del 6 luglio 1906*) e se la Società delle Meridionali accettò l'annualità di 30 milioni (*Disegno di legge al Senato, 9 luglio 1906, n. 374, articolo 1*), fu conseguenza della serietà delle trattative, e per l'avvenuta conversione della rendita.

Il ministro del tesoro accenna per dirmi che ho ragione. (*Movimenti del deputato Rubini*).

Onorevole Rubini, non s'inquieti; ragioni. (*Si ride*). Io osservavo nel mio discorso, che una ragione del disservizio ferroviario stava nel fatto di non aver riscattato a tempo la Varese-Porto Ceresio e le Meridionali. A questo proposito l'onorevole Rubini osserva: non andiamo adesso a cercare la ragione del non riscatto, perchè il non riscatto non ha a che fare col presente problema.

Come? Non ha a che fare?

Il riscatto della Roma-Viterbo, e della Varese-Porto Ceresio, era compreso negli accordi per la liquidazione della rete Mediterranea, che ammontavano a 300 milioni.

Quegli accordi furono sottoposti al parere della Commissione, presidente Rubini. Commissione che con una relazione 24 luglio 1905, n. 265, pag. 105, dichiarò eccessivo il prezzo di 24 milioni, stabilito per il riscatto di quelle due linee.

La Società Mediterranea, invitata dal Governo (Fortis), fu ben lieta di stralciare, dalla liquidazione, la vendita delle linee stesse, e di conservarne la proprietà, perchè, così, essa veniva a mantenere il suo carattere di società concessionaria, e poteva conseguire un progressivo vantaggio coll'esercizio delle linee stesse, sia conducendolo direttamente, sia affittandole allo Stato; specialmente per la Varese-Porto Ceresio che si trova in condizioni eccezionali, poichè essendo una prosecuzione della Milano-Gallarate-Varese, esercitata a trazione elettrica, non sarebbe certo utile per quelle popolazioni se avvenisse una riduzione del servizio, o si adottassero provvedimenti che ne rompessero la continuità.

La minoranza della Commissione esaminò il patto di acquisto di quelle due linee, in sè e per sè, mentre andava considerato nel complesso dell'operazione. In ogni modo, se il prezzo si trovava esagerato si doveva trattare per una conveniente riduzione in occasione della liquidazione

concretata più tardi (legge 15 luglio 1906, n. 325), ma non rinunciare al riscatto.

Va ad indovinare il perchè?

L'onorevole Rubini continua e dice: l'onorevole Guerci se la prese con la mia relazione e con l'assestamento delle ferrovie, relazione di bilancio e non di legge organica.

Non è precisamente così, illustre Rubini. Io ho detto che l'intonazione della sua relazione sull'assestamento 1906-907 è quella del più palese pessimismo. Prendere le cifre brutalmente e analizzarle non per trovare la ragione delle differenze, ma per segnalare senz'altro le asserite perdite, dimostra che si inforcarono gli occhiali affumicati per voler vedere nero per forza.

Ripeto integralmente quello che dissi allora: bisogna rendere, dicevo, sincero ed omogeneo il bilancio ferroviario; chè se si continua a porre gli oneri del tesoro a carico del bilancio ferroviario, si rende a questo un cattivo servizio. Ed io aggiungevo: quasi che il netto, che si versa, fosse una diminuzione, per il fatto delle maggiori spese di esercizio, mentre invece i minori introiti netti provengono, in gran parte, da maggiori oneri di tesoro, che si accollano al bilancio ferroviario. Questo dissi e non una parola di più. Andiamo avanti. L'onorevole Rubini continua: «È la direzione delle ferrovie, che nell'ultima colonna della pagina 327 vi dimostra che, nonostante un cospicuo aumento del provento lordo, vi è una perdita di 17,970,000». Qui non mi oriento più! Il quadro comparativo a pagina 327 dà la situazione di fatto, in omaggio alle leggi organiche e di bilancio, che hanno determinato i maggiori aggravii dell'azienda ferroviaria.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Anche io ho rilevato un fatto!

GUERCI. Se ella mi contraddice, nel supposto che impari, io la ringrazio della buona intenzione. Io ho detto che bisognava vedere come risultavano i 49 milioni netti del 1906-1907, in confronto dei 59 del 1905-906. E soggiungeva affermando che la differenza spariva, se si toglievano 6,846,000 lire di maggiori oneri di interessi di tesoro, e il 1,222.000 lire dell'aumento del fondo di riserva, e le lire 400 mila per migliori; questo io dicevo, ed aggiungevo che nel confronto tra i due esercizi finanziari giocano le spese di personale, per la regolarizzazione e l'unificazione, disposta per legge, con decorrenza 1° gennaio 1906; che pel 1906-907 importava la spesa di circa 12 milioni, ed il 1905 non sopportava che quella di un bimestre, ossia 5

milioni. Di più il 1906-907, oltre i 12 milioni' aveva l'aggravio per l'aggiunta del personale ex meridionale.

Esaminando così la tabella, a pagina 327, non si poteva fare nessuna previsione pessimista sulla differenza tra gli utili netti del 1906-907 e del 1905-906.

L'onorevole Rubini continua: «Si doveva l'onorevole Guerci e mi faceva appunto di avere introdotto tra i coefficienti di spesa le quote riguardanti il fondo di riserva». Poi soggiunge: «Io non c'entro».

Ma, onorevole Rubini, chi volle i 5 milioni annui nel fondo di riserva? Lei. Vegga la seduta della Camera del 16 marzo 1906, resoconti a pagina 6695.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Sono i milioni delle migliori.

GUERCI. Sia. Ella voleva, a partire dal 1908-909, che ai 6 milioni fossero aggiunti quelli risultanti dal due per cento del prodotto lordo.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Dovevano sostituirsi. (*Interruzioni*).

GUERCI. E sia. Ella voleva, a cominciare dal 1908-909, un accantonamento di circa 8 milioni all'anno. Non è così?

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. No.

GUERCI. Vada pel no; non interessa il suo no al mio ragionamento. Qualunque sia la somma, essa deve aggiungersi al prodotto netto, perchè rappresenta un accantonamento di tesoro, perchè, se tale non fosse, sarebbe invece versata al tesoro: dunque va integrata col prodotto netto, e così vanno diminuendo quelle ragioni di pessimismo che, dette da lei, allarmavano il paese.

Ma l'onorevole Rubini continua: Come e perchè la spesa è cresciuta? È cresciuta, non tutta per effetto dell'amministrazione, anzi mi affretto a dire in minima parte per l'azione della amministrazione; nella massima parte proviene dalle leggi che noi abbiamo deliberato.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. E dunque?

GUERCI. Meno male! È tutto questo che volevo io, e che esprimevo nel mio discorso.

Però nella sua relazione 62-A, pagina 74, e nella relazione Abignente 669-A, pagine 26-27, dove si indica la discesa degli utili netti dell'azienda ferroviaria e l'aumento della spesa, non si legge quanto ha detto più sopra.

Se ella lo avesse detto allora quello che lei ha detto rispondendo a me, il paese non sarebbe stato allarmato, e il nostro caro collega, il nostro buon Cavagnari, non avrebbe detto di essere indotto a credere ed affermare che l'esercizio ferroviario fosse male amministrato.

Abbiamo visto che per rendere il confronto più impressionante si prende a base il coefficiente di prodotto netto, il quale, evidentemente, mantenendosi costante col progredire degli introiti, va continuamente diminuendo.

Il tesoro, che vuole denari e non coefficienti, si è assicurato dalle ferrovie e per molti anni un introito netto non inferiore a quello attuale, circa 50 milioni. È evidente che 50 milioni incassati quando i prodotti lordi sono di 400 milioni, danno un coefficiente elevato, che si ridurrà di molto quando, fermi i 50 netti, avremo 500 lordi.

Voci. Parli Cavagnari!

CAVAGNARI. Domando di parlare. (*Eeh! — Applausi*).

GUERCI. Un'ultima considerazione e poi ho finito.

Rubini parlando dell'organizzazione ferroviaria dice: la verità che io ho espresso proveniva dall'errore di aver voluto di un tratto tutto mutare. Scusi, onorevole Rubini, quando l'ha espressa questa opinione?

Egli fu sempre favorevole alle direzioni compartimentali, ne patrocinò l'istituzione; veggia le pagine 29 e -30 della relazione 30 giugno 1904, e gli articoli 9 e 16 del disegno di legge, modificato dalla Commissione. Tutti hanno voluto queste direzioni compartimentali, non uno contrario. E se ella fosse stato contrario, avrebbe avuto l'occasione di potersi opporre, quando il ministro Ferraris Carlo propose il decreto reale, 15 luglio 1905, n. 259, che organizzava i servizi centrali e istituiva i compartimenti. (*Commenti — Interruzioni*). Del resto, nel giugno e nel luglio 1905, i deputati erano a giorno dei provvedimenti disposti per l'impianto di queste direzioni compartimentali.

Ma nessuno vi si oppose; meno di tutti poi vi si oppose l'onorevole Rubini. Dunque non è vero che egli abbia fatto il profeta: si mise nel coro quando gli altri cantavano.

L'onorevole Rubini finisce così:

« Potei persuadermi che pure in mezzo a molte vicende, a molti ostacoli l'azienda ferroviaria ha superato (l'ha detto dopo di me...)

RUBINI, presidente della Giunta generale del bilancio. L'ho detto nella mia relazione.

GUERCI. ... ha superato una situazione difficilissima, in modo che merita molta considerazione e molta benevolenza di giudizi, assai più di quella che si sia usata. Oggi gli inconvenienti sono scomparsi e ciò costituisce un merito ».

Prendiamone atto; ma sarebbe stato bene che l'avessero detto prima nelle loro relazioni l'onorevole Rubini e l'onorevole Abignente.

ABIGNENTE. Io non l'avrei detto sicuro!

GUERCI. No? Allora si metta d'accordo con Rubini. (*Interruzioni*).

ABIGNENTE. E dal momento che mi chiama in causa, aggiungo che non lo dico.

GUERCI. Ma Rubini che cosa dice? (*Interruzione del deputato Abignente*).

Come mai fra di loro non c'è accordo? Santi numi! Gli auguri si beccano! (*Si ride — Interruzioni*).

Se ella, onorevole Rubini, l'avesse affermato prima, mi risparmiava il discorso; ed altri giudizi si sarebbe formato il pubblico grosso che giudica per impressione, e più specialmente per i giudizi espressi da uomini a cui il pubblico, a torto o a ragione, dà la patente di infallibilità. (*Interruzione del deputato Rubini*).

Ora che ci siamo accordati, onorevole Rubini, ci metteremo contro all'onorevole Abignente; l'auguro ribelle ed impenitente. (*Commenti — Conversazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavagnari. Ne ha facoltà.

Vediamo di uscire da questa discussione generale sull'assestamento. Ne abbiamo 26 oggi e tra quattro giorni di questo non ci sarà nemmeno più traccia. (*Si ride — Commenti*).

CAVAGNARI. Io mi sono determinato a prendere a parlare perchè il collega Guerci con la sua solita arguzia ha detto, se io ho bene inteso, che l'onorevole Rubini mi avrebbe soverchiamente impressionato, tanto che io mi sarei determinato a votare contro la legge (suppongo sia la legge sull'ordinamento ferroviario) intorno alla quale ho paura che mi capiterà occasione di votare contro un'altra volta, e con maggiore intensità, perchè mi si annunzia che debba ritornare alla Camera in condizioni abbastanza aggravate. (*Si ride*).

Premesso ciò, devo dire che è vero che io avevo già un concetto contrario per quella, sia pur modesta, competenza che mi tocca per gli studi che ho cercato di fare anch'io, ma questo concetto fu avvalorato dall'autorità del presidente della Giunta generale del bilancio, alla quale, come al suo capo io ho la massima deferenza, perchè appunto da quella mi vengono maggiori lumi, che mi confortano nei miei criteri.

Del resto io ho osservato che nel bilancio di assestamento l'onorevole Rubini aveva molto opportunamente fatto rilevare come non solo si portano nel bilancio ordinario delle ferrovie somme che dovrebbero starne al di fuori, ma aveva osservato che il capitolo 8 in cui si parla di spese ordinarie di migliorie, non sia stato riprodotto nel nuovo progetto di legge di sistemazione dell'azienda, mentre queste spese dovevano invece essere mantenute stanziare nella parte ordinaria.

È cosa che mi aveva fatto grandissima impressione il vedere come questo bilancio, sebbene la Giunta non ci avesse potuto dare nello assestamento tutti quei lumi che avremmo desiderati, era in questa condizione per la mancanza dell'azienda ferroviaria, la quale in tempo opportuno non aveva consegnato il resoconto 1905-906, dal quale dovevano muovere i criteri per l'assestamento anche di questo bilancio ferroviario, e se erro l'onorevole presidente della Giunta mi corregga; così pure io ero rimasto poco entusiasta, se non addolorato, dell'aumento delle spese per quanto concerne la Direzione generale, mentre il bilancio di assestamento mi faceva osservare che da 13 milioni e qualche cosa di più nel 1905-906 noi eravamo giunti a 22 milioni nello spazio di un anno.

Ora a me pareva, senza ripetere quello che ho detto prima d'ora, che mentre, per il malgoverno, da una parte crescesse la spesa, diminuisse dall'altro il prodotto netto per oltre 17 milioni dall'anno decorso 1905-1906 al corrente esercizio.

Ora, che cosa dovevo trarre da questo ordinamento? Io ne ho tratto quel voto contrario, che posso addolorarmi di aver dato, ma che ho dato con piena convinzione e che darei un'altra volta finchè le cose non miglioreranno. Queste sono le dichiarazioni che ho creduto di fare, poichè l'onorevole Guerci mi ha ricordato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

**RUBINI, presidente della Giunta generale del bilancio.** Onorevoli colleghi, quest'occasione di discutere l'assestamento del bilancio dovrebbe interessare tutti quanti hanno a cuore le nostre condizioni finanziarie (ed abbiamo grandi ed autorevoli colleghi in questa materia) a prendere parte alla discussione.

Però comprendo come essa venga ora troppo tardi, per la qual cosa, all'infuori del piccolo intermezzo dell'onorevole Guerci, si ridurrà ad una specie di dialogo fra me ed il ministro del tesoro.

All'onorevole Guerci non ho che poche parole da rispondere. Veda; io credo che siamo assai più vicini di quello che ella creda, perchè se volesse leggere attentamente, ma proprio attentamente, con quell'acume che ha, e non troppo di fretta, la mia relazione, si persuaderebbe che io ho detto che una gran parte delle spese dell'azienda ferroviaria dipendono dalle nostre leggi, ed ho fatto anche il conto esatto di ciò che le leggi avevano recato di incremento nella parte della spesa che più apparve accresciuta e cioè per il personale; ma rimaneva ancora da spiegare una ulteriore differenza di 4 milioni e qualche cosa, 700 o 800 mila lire, non dipendente dalle leggi, nè dal traffico, nè dall'estensione.

Ed osservo che quei 4,800,000 lire circa in più avevano tanto minor ragione di essere, perchè non è interamente esatto che il personale debba crescere in proporzione dell'aumento del traffico e quindi egualmente debba crescere la sua spesa; si sa che vi sono delle spese di carattere fisso, che poco o nulla crescono col traffico. Inoltre, però, io faceva rilevare nella stessa relazione le difficoltà contro le quali si è dovuta dibattere l'amministrazione ferroviaria e diceva così:

« La Direzione generale nella pregevole relazione che mandava al ministro sull'esercizio 1905-906 enumera, svolge e addita con compiacenza le vicende attraversate e le difficoltà vinte. In verità chi la legge ponderatamente non può non apprezzare la somma di lavoro intenso fornita, non può disconoscere che, malgrado tutto, si diede passo in complesso ad un movimento assai maggiore dei precedenti; altre notizie in abbondanza dalla Direzione stessa fornite, su molti altri particolari del servizio, di cui sarebbe troppo lungo il narrare, lo confermano. Ma viceversa osservava che non si poteva disconoscere la verità delle grandi

ed insistenti lagnanze sui servizi, mal fatti specialmente perchè irregolari.

Dunque vede l'onorevole Guerci che io pongo ogni cura, per quanto posso, di mettere le cose in chiaro; ed anche quella tabella delle spese di esercizio che si trova a pagina 67 della mia relazione è tutta fatta a successive somme, appunto per distinguere l'influenza dei diversi titoli delle spese medesime; nel darne qualche schiarimento io stesso diceva: il fondo di riserva è disputato se debba far parte delle spese vive di esercizio. (*Interruzione del deputato Guerci*).

Il fondo di riserva viene indicato per terzo, dopo la somma delle spese ordinarie, e nella relazione ne dico la ragione; cioè che si disputa se esso debba o no essere compreso nelle spese di esercizio, e in quale misura.

Ma almeno per una parte a me pare debba essere computato nelle spese per assicurare la costanza del provento netto, così come lo avevamo dalle Società esercenti allorchè si viveva sotto l'altro regime, durante il quale esse ci corrispondevano una quota percentuale fissa mai suscettibile di riduzione... (*Interruzione del deputato Guerci*).

Anche in quanto alle spese di miglioria siamo quasi d'accordo, prima di tutto perchè io mi sono accontentato dell'uno e mezzo per cento del prodotto e secondariamente perchè si tratta di una sostituzione ai sei milioni... (*Interruzione del deputato Guerci*) non di un'aggiunta.

Insomma è sempre l'uno e mezzo per cento; e se ella, ripeto, vuol leggere attentamente la mia relazione vedrà che ella è più vicino di quello che supponga di essere con me.

Prendo qui l'occasione per ringraziare l'onorevole Cavagnari il quale, dicendo con tutta ragione che egli vota secondo che giudica, ha pur voluto fare qualche attenzione ai giudizi che io recava nella materia.

E con ciò passo al dialogo, se così mi permette la Camera di chiamarlo, fra il ministro del tesoro e me.

L'onorevole ministro del tesoro parlò ieri in guisa da potere dire pieno l'accordo, in genere, come indirizzo di idee, e di giudizio sulla situazione attuale fra lui e la Commissione del bilancio, salvo in due punti, dove vi è divergenza.

E poichè io devo vivamente ringraziarlo per la parte in cui l'accordo è pieno, mi consenta di fargli qualche contro-osservazione a ciò che egli ha osservato sui detti due punti.

I punti di dissidio sono due. Il primo è il tema, quasi accademico, della iscrizione o meno dei biglietti di Stato nel conto del tesoro.

Io ho tutto il rispetto per l'opinione espressa dalla Corte dei conti, ma non mi ha persuaso l'avviso che essa ha sostenuto sulla materia.

La Corte dei conti ha ragione di dire che la prima iscrizione dei biglietti si è fatta nel conto patrimoniale dello Stato, ma non soggiunge che allora si trattava di biglietti prestati allo Stato, di debito suo verso il consorzio degli istituti di emissione. Era un prestito fatto da questo consorzio allo Stato, ed in allora era giusta la iscrizione di quei biglietti nel conto patrimoniale.

In corrispettivo della partita di debito si era iscritta in pari tempo una partita in attivo, che si ragguagliava alla rendita vincolata a deposito di garanzia per quei biglietti.

La operazione poi venne a ridursi per effetto della legge Magliani del 1881, quella del prestito dei 644 milioni, di cui 600 servirono per il ritiro di biglietti e la somma di questi si ridusse, in correlazione, di molti milioni. Infine quei biglietti furono estinti e sostituiti da altri biglietti, che sono i presenti biglietti di Stato.

Il terzo creditore non esisteva più in persona determinata, il terzo creditore era divenuto il pubblico; effettivamente la cosa aveva mutato di aspetto, così come la natura del biglietto e la persona del debitore divenuto il tesoro, invece del consorzio. Onde il richiamo storico non è provante.

Inoltre ho fatto osservare che il conto del tesoro, a questo riguardo, mancava e manca di omogeneità.

Non è esatto quello che dice la Corte dei conti che il conto del tesoro, se si iscrivessero a suo carico i biglietti di Stato, perderebbe quel carattere di genuinità che ha sempre conservato. Ma vediamo un poco questo carattere di genuinità e di omogeneità. A me pare che sia molto eterogeneo. Infatti, nel conto del tesoro troviamo, prima di tutto, in attivo 80 milioni di deposito eseguito in garanzia dei 400 milioni di biglietti di Stato, che, essi, non figurano in passivo. Quindi non vi è omogeneità, non vi è correlazione fra attivo e passivo al riguardo e per tutto il tempo in cui la emissione di Stato si limitò a 400 milioni: nessuna partita, nei prospetti del tesoro, durante il detto periodo, figura a debito dei biglietti di Stato; mentre vi è

inclusa la contropartita di garanzia degli 80 milioni, la quale, notatelo bene, è intangibile, e non si trova nelle casse dello Stato, perchè data in custodia alla Cassa depositi e prestiti. Come ciò si concilia con l'altra affermazione della Corte dei conti che il conto del tesoro deve comprendere soltanto le partite mobili, fluttuanti a ragguaglio dei bisogni del servizio, dei debiti, crediti della Cassa, in verità non si comprende. Quanto meno l'oro immobilizzato, custodito da altri, intangibile, dovrebbe esserne depennato.

E v'è di più. Più tardi si aggiungono al conto i 45 milioni del Banco di Napoli, e questi figurano in attivo e passivo, vale a dire, i biglietti, in passivo, e in attivo l'oro che il Banco di Napoli ha fornito al tesoro in garanzia di quei biglietti. Più tardi ancora, si iscrivono in passivo gli 11 milioni e un quarto di altre emissioni di quel tempo e in attivo si iscrive la somma di 11 milioni e un quarto in oro, che si è accantonata anch'essa presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia di questi ultimi biglietti. Dunque vede la Camera che una parte di quei biglietti figura nel conto del tesoro a debito, e una parte non figura, onde è che, se io dico che le ragioni che valgono per farli figurare in parte, dovrebbero valere per farli figurare tutti, mi pare che siano ragioni abbastanza semplici, chiare e che si presentano a tutti: chi può distinguere gli uni dagli altri, e dove se ne va l'asserita attuale omogeneità?

Inoltre vi è un esempio di cui la Corte dei conti non ha tenuto calcolo, non lo ha nemmeno esposto, che milita in favore di quanto noi sosteniamo, onde anche per esso il richiamo storico è deficiente.

Attraverso le vicende della creazione, distruzione, sostituzione dei biglietti di Stato, vi fu anche quella che riguarda i piccoli buoni di cassa di due lire e di una lira. Orbene, questi buoni di cassa furono iscritti al conto del tesoro come debito, e, come credito, vi si era iscritta una contropartita, in parte di moneta in oro, in parte di moneta bianca, esse pure a garanzia e copertura dei buoni medesimi.

Dunque la proposta, creduta quasi cosa strana, che la Giunta del bilancio sostiene, vale a dire che i biglietti di Stato debbono piuttosto rappresentare un debito di tesoro, che non un debito del conto patrimoniale, non è cosa nuova affatto, ma è già stata e largamente usata, e in parte è ancora in uso. Quando i buoni di cassa furono ritirati con essi scomparve anche la valuta aurea

che doveva servire di deposito e garanzia, e servi infatti al loro ritiro.

Per queste ragioni, noi crediamo che sarebbe meglio di rendere veramente omogenee le scritture specialmente rispetto alle somme auree accantonate in garanzia che si fanno figurare come attività del conto del tesoro, mentre non sono disponibili: e ciò contrariamente ai concetti esposti dalla Corte dei conti, che vorrebbe il conto del tesoro solamente costituito da partite mobili. Invece vi si trovano iscritti e gli 80 milioni e i milioni 11 e un quarto, per legge intangibili, neanche esistenti presso il tesoro, perchè dati in consegna a deposito e garanzia, come dissi, alla Cassa dei depositi e prestiti. Mi pare che una contraddizione maggiore di quella, di mettere in attivo la garanzia e di non mettere al passivo il debito, di inscrivere una parte e non l'altra, una maggiore eterogeneità non possa darsi. Comunque, ripeto, la questione è quasi accademica; non ha valore vero e proprio di pratico effetto. Se la toccai, egli è perchè il ministro ne ha parlato.

Vengo all'altra questione, la quale credo possa interessare di più la Camera, cioè a quell'altro punto di divergenza di idee tra il relatore del bilancio e il ministro, che riflette una possibile e da noi desiderata revisione dell'imposta dei fabbricati.

Non deve la Camera credere che la Giunta del bilancio voglia fare atto di fiscalità; tutt'altro! Essa osserva: è dal 1889 che non si fa più alcuna revisione di redditi dei fabbricati. Naturalmente da quel tempo ad oggi molte mutazioni sono avvenute nella materia, molte aggiunte, molte trasformazioni, molte sostituzioni, diciamo francamente, molte diminuzioni di redditi per alcuni, e non piccoli aumenti per altri; le quali modificazioni non sono suscettibili di valutazione, appunto perchè da tempo non si è fatta più una revisione generale. E dice anche bene il ministro, in ciò concorde con la Giunta del bilancio, che probabilmente l'effetto della revisione sarebbe quello di accrescere l'imponibile in generale, specialmente nelle città e diminuirlo nelle campagne.

Secondo me l'effetto sarebbe un aumento generale, ma soprattutto un aumento in talune regioni e città in confronto delle campagne e di altre regioni. La Giunta del bilancio non avrebbe mai fatta una proposta di revisione generale senza unirvi il precetto di compensare l'aumento della materia imponibile con una corrispondente revisione e

diminuzione dell'aliquota; per la qual cosa il Fisco non dovrebbe percepire neanche una lira di più, ed è in tal senso che se ne discorre. Ma anche con questo partito, dice il ministro, aumentando l'imponibile specie nelle città, è facile che la conseguente maggiore imposta ricada sugli inquilini in genere, perchè si sa che i proprietari tentano di rivaleersi sempre sugli inquilini.

Ora questa tendenza è vera; ma forse la ristrettezza del tempo ieri sera non ha permesso al ministro di considerare la cosa sotto tutti gli aspetti o a mediarlo in modo diverso da quello in cui lo intendessi.

Secondo me, invece, il pericolo rilevato dal ministro del tesoro o non esiste, o è meno grave di quanto è apparso a lui; e non si esclude che forse, anzichè un pericolo, rappresenti un vantaggio per le seguenti ragioni. Mi perdoni la Camera se richiedo la sua benevole attenzione trattandosi di materia non facile da spiegare.

Innanzi tutto il ministro stesso riconobbe che la revisione sarebbe un atto di giustizia. Dunque bisogna vedere se esistano inconvenienti così gravi che vietino di compierla o se questi inconvenienti sieno lievi od anche se non sussistano affatto, in guisa da permetterci di effettuarla. Bisogna procedere per ipotesi. Il ministro dice: avranno piccolo beneficio le campagne, grave danno i cittadini delle grandi città specialmente. Io questo non riesco ad intendere, perchè dal momento che vi deve essere equivalenza assoluta tra ciò che si chiede di più e ciò che si chiede di meno, tanto sarà il vantaggio quanto il danno!

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ma ciò è in via relativa, non in linea assoluta!

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Mi lasci andare avanti.

Io ho detto in tesi generale, se il Fisco non deve prendere nemmeno un centesimo di più, se la materia imponibile è cresciuta, vi sarà qualcuno che pagherà meno, e qualcuno che pagherà di più per somme eguali.

Io ho parlato di proprietari, onorevole Sonnino, e al riguardo dei proprietari non v'è, in ciò, ombra di dubbio; non ho parlato finora di inquilini.

LUZZATTI. Lo vedremo dopo.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Lo vedremo dopo, ma intanto ho affermato cosa pienamente esatta.

Poniamo che si abbia un aumento per la metà della materia imponibile, in media del 20 per cento, e per l'altra metà di materia imponibile un aumento soltanto del 2.22 per cento. L'aumento medio generale

sarebbe di 11.11 per cento, il che consentirebbe di ridurre l'aliquota del 10 per cento.

In città si avrebbe realmente quell'effetto a cui alludeva l'onorevole ministro del tesoro, l'effetto temibile di un rincaro di pigioni, se tutti pagassero ugualmente. Ma non tutti pagano ugualmente. V'è una larga differenziazione anche nell'interno delle città fra proprietario e proprietario.

La Camera vorrà anche ricordare che una gran parte della materia imponibile si raccoglie nelle città, capoluoghi di provincia; sono infatti 311 milioni di reddito imponibile per i capoluoghi di provincia, e solamente 248 milioni di reddito imponibile per tutto il resto. Le sole 13 grandi città (ho preso quelle il cui reddito è superiore a tre milioni e mezzo) rappresentano una cifra di reddito imponibile, che è poco meno della metà, ossia è di 247,538,000 lire, per cui un largo compenso nasce e si estingue nella cerchia delle stesse città e tanto meno esse saranno sensibili per la massa che rappresentano a qualche diminuzione di reddito nelle campagne.

Ritorno alle conseguenze.

Se nelle città, dico, tutti fossero tassati ugualmente, e se quindi per tutti avvenisse un aumento di imponibile, è certo che, nonostante la discesa dell'aliquota conseguente alla riforma, si avrebbe un qualche aumento d'imposta in somma assoluta, che ogni proprietario cercherebbe di sbarcare sulle spalle dell'inquilino. Ma, non è interamente così. Ponete che vi siano due alloggi identici, di cui uno paghi il giusto, 1000 lire all'anno, e l'altro paghi meno, 800 lire...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma noi, onorevole Rubini, stiamo discutendo una legge, che nessuno ha presentata! (*Si ride*).

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Onorevole Giolitti, io desideravo solo di rispondere al ministro del tesoro, ma, se la Camera crede inutili le mie parole, io taccio.

Voci. No, no!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non è presentata da nessuno.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. È una semplice disparità di idee.

PRESIDENTE. La Giunta del bilancio mi pare che non fu d'accordo, e lei, onorevole Rubini, ne ha parlato lungamente in Giunta. (*Si ride*).

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Lungamente, no! Ripeto, se la Camera non crede utili le mie parole, io taccio. Insomma, se ci sono due alloggi equivalenti, di cui uno paghi meno del do-

vuto, il proprietario si farà pagare dall'inquilino tanto, come se pagasse il dovuto, perchè, se i due alloggi sono equivalenti, egli farà valere a suo favore quel tanto di prezzo, che all'inquilino fa pagare il proprietario dell'alloggio più tassato. Ed ecco come, se dopo la revisione avvenisse un ribasso di aliquota e quindi colui, che paga sul reddito giusto, avesse ad ottenere una riduzione, il tributo più lieve eserciterebbe minore pressione su ambedue i proprietari. Interviene inoltre l'effetto della nuova materia imponibile rappresentata dalle nuove costruzioni. Diminuita l'aliquota non è diminuita la tassa? Diminuire la tassa, non è promuovere le costruzioni? Promosse le costruzioni, non è avere maggior concorrenza sul mercato? E, con la concorrenza, non diverranno più basse le pigioni? O, quanto meno, non ne sarà ostacolato l'aumento?

Ecco le ragioni per cui spererei che, da questa novità, qualora fosse adottata, non ne verrebbe il danno a cui ha accennato il ministro del tesoro.

Del resto, la Giunta non ha fatto proposte; è una materia che essa ha creduto di sottoporre ed alla Camera ed al Governo, perchè venga studiata, qualora se ne riconosca l'opportunità. Ed io penso che meriti d'essere studiata, specialmente perchè ciò che si domanda non è che una resa di giustizia, e niente altro.

Passo agli altri argomenti sui quali sarò molto più breve: perchè corre completo l'accordo col ministro del tesoro. Devo ringraziarlo anzitutto delle parole gentili che mi ha rivolto e della promessa che ha fatto, di studiare i vari argomenti, dedotti nella relazione, per riparlare in occasione della esposizione finanziaria: giacchè oggi sarebbe ultroneo di volerne tener discorso. Ringrazio, eziandio, l'onorevole ministro delle finanze, per aver accettato la proposta della riforma della tassazione sugli alcoli. Si era andato a poco a poco alterando il ricavo vero della tassa per via delle restituzioni che si debbono dare sia all'alcool industriale adulterato all'interno, sia per l'alcool di esportazione sotto varie forme.

E, siccome la tassa che ora si iscrive, si accerta in base al prodotto delle fabbriche, senza tener conto delle restituzioni a cui poi l'amministrazione è costretta, così ne viene che, tutti gli anni, il prodotto della tassa appare e si accerta in misura più elevata del vero, e lascia residui i quali non sono tutti effettivi e devono, via via, essere rettificati in meno. Con la proposta

della Giunta del bilancio, che è quella di tassare in base alla effettiva entrata in consumo e non sulla quantità fabbricata, questi inconvenienti cessano; ed il modo con cui fu studiato il primo passaggio da un sistema all'altro è anche tale, che il tesoro non ne riceve nessuna scossa.

In questa occasione, la riforma riesce migliore d'altra analoga che si fece, anni addietro, circa la tassa sugli zuccheri: perchè allora si dovette accusare, a motivo del passaggio da un sistema all'altro, per il primo esercizio di bilancio, una perdita di circa undici milioni di provento, perdita nominale, perchè di somme state già iscritte come provento della tassa sugli zuccheri a favore di esercizi precedenti, mentre in fatto non si riferivano ai detti esercizi.

L'ordine del giorno che la Giunta sottopone alla Camera, riguardo a questa materia, il Governo ha dichiarato di accettarlo, e quindi sono fiducioso che la Camera vorrà anch'essa darvi il suo consenso. Anzi il Governo (e sono d'accordo col ministro del tesoro) ha riconosciuto che l'ordine del giorno è il primo passo verso un vero e proprio dispositivo di legge: poichè sembra necessario che la materia sia disciplinata da una legge e non prenda norma soltanto da un ordine del giorno, nel che pienamente consento.

Così ringrazio il Governo di avere trovato utile la proposta di fare la revisione della imposta di ricchezza mobile delle categorie C e D in rotazione.

Quanto alla conversione dei debiti redimibili, non è la prima volta che la Giunta del bilancio ne fa materia dei suoi studi. Anche l'anno scorso (lo ricorderà il ministro del tesoro), si fece per suggerimento della Giunta una di queste piccole conversioni di titoli che stavano presso la Cassa depositi e prestiti, in servizio dei debiti di cui alla legge del 1894. E credo che un beneficio di quasi 300 mila lire all'anno possa esser venuto al tesoro da quella operazione.

Ora si tratterebbe di tutti gli altri debiti redimibili del tipo 5 per cento lordo od anche più, quindi in gran parte del 4 per cento netto, e dei buoni del tesoro a lungo termine, che ancora esistono, che tutti dovrebbero essere convertiti in un altro titolo ammortizzabile a minore interesse.

L'operazione può dare forse un milione e mezzo, o due milioni, di beneficio all'anno, a seconda delle condizioni.

Diceva, però, l'onorevole ministro del tesoro, che queste operazioni vogliono essere compiute celeremente appena decise, ma che si deve aspettare il momento opportuno offerto dal mercato. E questo fu sempre detto anche dalla Giunta generale del bilancio, fu detto l'anno scorso ed ora in questa stessa relazione, proprio con le parole quasi identiche usate dall'onorevole ministro del tesoro.

Ma però io devo notare che, all'opposto di altre conversioni, per questa si può discorrerne liberamente, senza danno del prezzo dei titoli. Se ne può discorrere liberamente, senza pericolo di vedere smosso il prezzo di questi titoli sul mercato, perchè essi sono già ribassati sino dal giorno in cui si fece la conversione della rendita, vale a dire che per essi la conversione è virtualmente già compiuta e il relativo effetto è già scontato.

Infatti quei titoli 4 per cento lordo valgono, su per giù (se del tipo di 500), 510, 515; se del tipo ragguagliato a 100, valgono 102 e 103, tanto quanto vale la rendita a tre e mezzo per cento, differito, che per cinque anni ancora è al 3.75 per cento.

Dunque non si fa nulla di biasimevole, di pregiudizievole, a parlarne, perchè al disotto non possono andare, dal momento che sono già ragguagliati all'interesse del 3.50 per cento o poco più della nuova rendita, che sarà anche presso a poco l'interesse del nuovo titolo ammortizzabile, nel quale essi dovranno essere convertiti.

È perciò che non solo ne ha parlato liberamente la Giunta generale del bilancio, ma ne ha parlato anche liberamente l'onorevole ministro Majorana, allorquando fece l'esposizione finanziaria nel dicembre dello scorso anno, e ne ha parlato l'onorevole ministro del tesoro Carcano; ripeto, non c'è nessun pericolo di violare segreti o di perturbare la situazione del mercato, a discutere l'argomento in quanto che l'effetto è già per sé stesso giunto a quell'estrema conseguenza, a cui dovrà arrivare, quando la conversione fosse effettuata.

E poichè ho parlato dell'ex-ministro Majorana, al quale mi legava e mi lega vero affetto, mi unisco ai voti che ha fatto l'onorevole ministro del tesoro, perchè egli ci venga presto restituito in piena salute e con la sua bella intelligenza possa essere di nuovo ornamento della nostra Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Rubini, io mi rivolgo alla sua saviezza. Procuri di restrin-

gere il suo discorso, perchè abbiamo un'altra votazione da fare.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Vengo alla fine.

PRESIDENTE. Aveva detto che era un dialogo col ministro del tesoro.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Ma devo pur dire alla Camera quali sono i punti sostanziali in cui sono d'accordo col ministro del tesoro, dopo di avere detto dei punti in cui vi è qualche dissenso.

Non sarà discaro alla Camera di sapere, per esempio, che l'onorevole ministro del tesoro ha fatto una esposizione del probabile risultato finanziario di questo esercizio, nel quale pienamente concorda la Giunta del bilancio. Anche che sia un dialogo, mi pare che la considerazione di questo fatto possa offrire qualche interesse.

PRESIDENTE. Io ho ripetuto quello che ha detto lei, che erano d'accordo.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Sono infatti d'accordo; credo anzi, e l'ha detto anche in forma succinta il ministro del tesoro, che il risultato definitivo potrà essere anche un poco migliore dei 53 milioni di avanzo che egli ha indicato.

Tuttavia, quantunque le condizioni della finanza siano buone e ogni indizio ci confermi che il paese si trova in condizioni veramente promettenti, sono perfettamente d'accordo con il presente ministro del tesoro e con l'ex ministro onorevole Majorana anche in questo: nel credere che non sia ancora finito per noi il periodo di una grande e savia circospezione.

Abbiamo largo avanzo ed una florida situazione del tesoro, ma ricordiamo che si fanno anche debiti in copia. (*Commenti*).

In questo esercizio si fanno 80 milioni di debiti per saldo di altri debiti che avevamo verso le Società ferroviarie. Questa partita può anche essere da noi riguardata senza timore, perchè rappresenta soltanto una sostituzione di debito che ora che viene iscritto in cifra diventa visibile, ma tuttavia già esisteva, era effettivo.

Però facciamo altri 84 milioni di debito per le ferrovie, e questi sono debiti nuovi e saranno seguiti da altri. È bene che la cosa sia tenuta presente, tanto più che nel nostro bilancio non abbiamo una partita di vero e proprio ammortizzamento.

Tutti i nostri ammortizzamenti sono costituiti dai pochi rimborsi di redimibili che vengono a scadere; su per giù 8 o 10 o 12

milioni all'anno di scarico del debito pubblico, mentre altri paesi, anche in condizioni meno buone di bilancio, dedicano somme cospicue all'ammortamento. Talvolta ciò costituirà, sia pure, per quei paesi quasi un controsenso, perchè ammortizzano un debito da un lato, poi si trovano in disavanzo e sono obbligati a rifarlo dall'altro lato; ma, comunque, il partito di scrivere in bilancio ogni anno una somma per diminuire il debito, è sempre commendevole e nei periodi buoni anche effettivo, quindi altamente raccomandabile.

La nostra legge di contabilità non ce lo impone e ne facciamo a meno; onde diventa per noi assai più rigoroso il dovere di osservare il precetto che il bilancio presenti sempre solidi avanzi, perchè è soltanto al civanzo, che affidiamo la cura suprema di diminuire i nostri debiti, di migliorare la situazione.

Ricordiamo, onorevoli colleghi, che ancora siamo in regime cartaceo; che l'uso del debito è pericoloso, delicato assai, talvolta. Il ministro del tesoro diceva ieri: non si potranno fare tutte le opere unicamente a carico del bilancio e per qualche cosa si dovrà anche attingere al debito. Ma io voglio sperare che egli, spiegando il suo concetto, abbia a tranquillarmi nel senso che veri e propri debiti faremo soltanto per ciò che riguarda le ferrovie. (*Commenti*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'ho detto ieri: soltanto in parte e sempre con l'ammortamento. (*Commenti*).

DE NAVA. Per le sole ferrovie!

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Inoltre debbo fare presente che la nostra situazione di bilancio è eccellente, ma è più buona la situazione del bilancio dello Stato di quello che non sia florida la situazione dell'economia del paese. Gli indici della ricchezza, degli affari, del movimento, sono ancora presso di noi troppo bassi, sebbene enormemente migliorati, perchè possiamo riposarci in modo assoluto come avessimo già conseguito quella condizione che ci compete, di un paese che vuol essere ammirato, non solamente per la sua bellezza, ma anche stimato per la sua forza economica e per la sua energia, che marcia all'altezza degli altri nella via del progresso e sa tenere il suo posto degnamente nel mondo.

Noi abbiamo conseguito, diceva ieri il ministro del tesoro, questa buona situazione mercè gli sforzi dei contribuenti, e soggiungeva, dobbiamo pure esserne grati anche a

coloro che hanno condotto attraverso tante difficoltà la finanza italiana fino alla fioridezza presente. Egli citava l'onorevole Giolitti; solo mi consenta di citare altresì gli onorevoli Luzzatti, Di Rudinì...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho citato tutti.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. ...l'onorevole Sonnino e diversi altri. Insomma si può dire, onorevoli colleghi, che la nostra Italia ha avuto una grande fortuna dal 1889 in poi nelle egregie persone che hanno coperto gli uffici dei ministeri finanziari; queste, dobbiamo riconoscerlo, tutte hanno gareggiato perchè il bilancio si rafforzasse, per il bene di tutti, poichè nella forza del bilancio è il segreto di soddisfare ai grandi bisogni che ancora ci premono da ogni lato, è la possibilità anche più santa di alleggerire i tributi.

Facciamo che questi ricordi non impalidiscano, non siano dimenticati, di fronte ai successi odierni; traggano anzi da essi più chiara sanzione, poichè i buoni successi ottenuti sono la prova che, unicamente procedendo con le cautele con le quali abbiamo proceduto finora, potremo assicurare al paese quella condizione alla quale alludevo poc'anzi e che noi tutti vivamente gli desideriamo. (*Approvazioni - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dei due ordini del giorno presentati dalla Commissione, l'onorevole ministro delle finanze accetta il primo?

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ieri il mio collega del tesoro disse le ragioni per le quali accettava il primo ordine del giorno della Commissione, circa il sistema di accertamento della tassa di fabbricazione degli spiriti, ed io mi associo a quanto disse il mio collega del tesoro ed aggiungerò che abbiamo preparato un disegno di legge per far sì che l'ordine del giorno della Commissione del bilancio si traduca presto in legge; e questo disegno di legge sarà presentato nella discussione che si farà del bilancio dell'entrata. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti.

La Giunta generale del bilancio, sulla questione degli spiriti, propone il seguente ordine del giorno, accettato dal Ministero:

« La Camera invita il Governo a riformare le scritture di bilancio della tassa sugli spiriti, in guisa che l'accertamento di competenza, anzichè corrispondere alle quan-

tività della produzione, corrisponda alle quantità effettive passate in consumo, sia direttamente dalle fabbriche, sia per estrazione dai depositi fiduciari, annullando contemporaneamente nel conto del tesoro l'ammontare dei residui che vi figurano per tale titolo ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

#### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Aguglia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**AGUGLIA.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Se la Camera consente, prima di procedere all'esame degli articoli del bilancio di assestamento, procederemo alla seconda votazione segreta sui disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

Intanto sospendiamo la discussione del bilancio d'assestamento e prego l'onorevole Galli di procedere al coordinamento del disegno di legge per i provvedimenti per la Sardegna.

#### Coordinamento del disegno di legge sui provvedimenti per la Sardegna.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Galli, relatore, a riferire sul coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle leggi portanti provvedimenti per la Sardegna ».

**GALLI, relatore.** All'articolo 1 invece di « oliveti » si deve sostituire la parola « olivastri »; all'articolo 2, al penultimo capoverso, vi è una trasposizione tipografica ed è evidente che si debbono sopprimere le parole « 15 luglio 1906 in quelle » e devesi dire « la somma di cui al numero 3 non potrà essere impiegata che nelle operazioni indicate »; gli articoli 3 e 4 rimangono invariati; l'articolo 5 è soppresso; l'articolo 6 diventa 5 e così tutta la numerazione viene variata diminuendo di un numero fino all'articolo 35 che diventa 34; all'articolo 11,

ora 10, dove è detto 12, si deve sostituire 11; all'articolo 12, ora 11, dove è detto 10, bisogna sostituire 9; all'articolo 29, secondo capoverso, dove è citato il solo articolo 4 « della legge 2 agosto 1897 », deve dirsi « agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 ».

All'articolo 30, ora 29, dove è detto « potrà » si deve sostituire « dovrà »; l'articolo 35 *bis* diventa articolo 35; gli articoli 36 e 37 rimangono invariati; l'articolo 37 *bis* diventa 38 e la numerazione aumenta di un numero fino all'articolo 43 che diventa 44; all'articolo 41, ora 42, alla fine del primo capoverso, invece di articolo 40, deve mettersi articolo 43. L'articolo 44 della Commissione è soppresso e in conseguenza riprende la numerazione regolare sino all'articolo 58; all'articolo 51, terza riga, dove si cita l'articolo 42, deve essere citato l'articolo 46; dove si citano gli articoli 43 e 44, vanno citati gli articoli 47 e 48 e da ultimo, dove si cita l'articolo 45 va citato l'articolo 49; all'articolo 52, dove sono citati gli articoli 43 e 44 si devono citare gli articoli 47 e 48; all'articolo 53, dove sono citati gli articoli 42, 43 e 44, si debbono citare gli articoli 46, 47 e 48; l'articolo 59 è soppresso; l'articolo 60 diventa 59; l'articolo 61 è soppresso; l'articolo 62 diventa 60; il 63 diventa 61; il 64 diventa 62; il 65 è soppresso e l'articolo 66 diventa 63.

Avverto poi che all'articolo 60, diventato 59, dove è detto « ai comuni delle due provincie della Sardegna », si deve dire semplicemente « ai comuni della Sardegna », e che all'articolo 63, diventato 61, dove è detto « ai comuni » si deve dire « nei comuni ».

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizioni, queste correzioni si intenderanno approvate.

(Sono approvate).

#### Risultamento delle votazioni segrete.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti:

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Spese militari sino al 30 giugno 1917:

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza . . . . .	116
Voti favorevoli . . . . .	200
Voti contrari . . . . .	31

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908:

Presenti e votanti . . .	232
Maggioranza . . . . .	117
Voti favorevoli . . . . .	198
Voti contrari . . . . .	34

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1906-907, e variazioni ai residui degli esercizi precedenti:

Presenti e votanti . . . . .	230
Maggioranza . . . . .	116
Voti favorevoli . . . . .	197
Voti contrari . . . . .	33

(La Camera approva).

Dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma:

Presenti e votanti . . . . .	233
Maggioranza . . . . .	117
Voti favorevoli . . . . .	205
Voti contrari . . . . .	28

(La Camera approva).

Spesa straordinaria di lire 220,000 per la costruzione di locali ad uso dell'agenzia di coltivazione dei tabacchi di Comiso:

Presenti e votanti . . . . .	231
Maggioranza . . . . .	116
Voti favorevoli . . . . .	203
Voti contrari . . . . .	28

(La Camera approva).

Presero parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnetti — Aguglia — Albasini — Albicini — Alessio — Antolisei — Arlotta — Arnaboldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baranello — Barnabei — Barracco — Battaglieri — Berenini — Bergamasco — Bertetti — Bettolo — Biancheri — Bianchi Emilio — Bissolati — Bizzozero — Bolognese — Bona — Bonicelli — Botteri — Bracci — Brizzolesi — Brunialti — Bucelli.

Calissano — Camera — Cameroni — Campi Emilio — Cao Pinna — Capaldo — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carnazza — Casciani — Castiglioni

— Cavagnari — Centurini — Cerulli — Cesaroni — Chiapusso — Chimirri — Chiozzi — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Cimati — Cimorelli — Cipelli — Cipriani — Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Compans — Cornaggia — Cornalba — Costa Andrea — Costa Zenoglio — Cottafavi — Crespi.

Da Como — Dagosto — D'Alì — D'A-life — Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — De Andreis — De Asarta — De Bellis — Dell'Acqua — Della Pietra — De Luca Ippolito Onorio — De Michele Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riscis — De Seta — De Stefani Carlo — De Viti De Marco — Di Lorenzo — Di Rudinì Antonio — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio.

Facta — Faelli — Falconi Gaetano — Fani — Fasce — Fazzi Vito — Ferrariini — Ferraris Carlo — Ferri Enrico — Ferri Giacomo — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunati Alfredo — Fulci Ludovico — Eulei Nicolò.

Galli — Gallino Natale — Giolitti — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giusso — Gorio — Graffagni — Grassi-Voces — Greppi — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci — Guerritore — Gussoni.

Jatta.

Lacava — Landucci — Larizza — Lazaro — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero Alfonso — Luzzatti Luigi.

Malvezzi — Mango — Manna — Marescalchi — Mariotti — Masi — Masoni — Masselli — Materì — Matteucci — Meardi — Mercì — Miliani — Mira — Montagna — Montauti — Montemartini — Morando — Morpurgo — Moschini — Mazzitelli.

Negri De Salvi — Niccolini.

Odorico — Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Pala — Pantano — Papadopoli — Pascale — Pellerano — Personè — Petroni — Pinchia — Pinna — Pistoja — Placido — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Qui tini.

Rampoldi — Reggio — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizza Evangelista — Rocco — Rochira — Ronchetti — Rondani — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rubini — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Sanarelli — Santini — Santoliquido —

Saporito — Scaglione — Scano — Scellingo — Scorciarini-Coppola — Sesia — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spirito Francesco — Stoppato — Strigari.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Testasecca — Tinozzi — Tizzoni — Torrigiani. Umani.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Veneziale — Visocchi.

Wollemborg.  
Zaccagnino.

*Sono in congedo :*

Ballarini — Baragiola — Bernini — Borghese — Bottacchi.

Camagna.

De Amicis — De Giorgio — Del Balzo. Falletti.

Galimberti — Gallupi — Ginori-Conti. Marsengo-Bastia — Mauri — Mirabelli. Pini.

Rebaudengo — Romanin-Jacur — Rossi Gaetano — Rovasenda.

Scalini.

Targioni.

Weil-Weiss.

*Sono ammalati :*

Badaloni — Bonacossa.

Celesia.

Fazi Francesco — Fracassi.

Majorana Angelo — Massimini.

Resta-Pallavicino — Rizzetti — Rizzo

Valentino.

Simeoni — Sinibaldi.

Villa.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Fusinato.

Gavazzi.

Pompilj.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Si proceda ora alla chiama per la votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907.

Devoluzione del patrimonio della abolita Corporazione dell'Arte della Lana alla Camera di commercio di Firenze.

Concessioni di mutui di favore alle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255:

Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto.

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.

**MORANDO, segretario, fa la chiama.**

**Si riprende la discussione del bilancio di assestamento.**

**PRESIDENTE.** Lasciamo le urne aperte e proseguiremo nella discussione degli articoli del bilancio di assestamento.

**Art. 1.**

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1906-907 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

Do lettura della tabella A:

## Tabella A.

## Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
<b>ENTRATA</b>			
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>			
3	Proventi dei beni del demanio pubblico . . . .	+ 150,000. »	+ 150,000. »
10 <i>bis</i>	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle Strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione del 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .	+ 471,837.05	+ 471,837.05
12	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	+ 8,426,105.96	+ 8,426,105.96
13	Prodotto delle ferrovie complementari esercitate per conto dello Stato dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (Convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269, e col regio decreto 29 giugno 1905, n. 344) . . . . .	— 2,510,000. »	— 2,510,000. »
14	Quote spettanti allo Stato sui prodotti d'esercizio delle ferrovie concesse alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (Art. 10 della Convenzione approvata con la legge 23 luglio 1881, n. 334) . . . . .	— 12,480,000. »	— 12,480,000. »
15	Canone dovuto dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali per le linee Bologna-Ancona e Castelbolognese-Ravenna (Legge 14 maggio 1865, n. 2279) . . . . .	— 3,557,758.64	— 3,557,758.64
15 <i>bis</i>	Canone dovuto dalla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per la facoltà accordatale di valersi del tronco Foggia-Cervaro per la linea Foggia-Benevento-Napoli (Art. 1° della convenzione 10 giugno 1868 approvata con regio decreto 12 luglio 1868, n. 4535) . . . . .	— 36,000. »	— 36,000. »
16	Partecipazione dello Stato, nella ragione del 10 per cento, sui prodotti lordi delle ferrovie Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio concesse in esercizio alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane (leggi 12 luglio 1896, n. 299 e 9 luglio 1905, n. 392) . . . . .	— 159,280. »	— 159,280. »
17	Canone dovuto dalla Società delle ferrovie Nord-Vicenza per l'uso della stazione di Schio in comune con la Società Veneta esercente la ferrovia Vicenza-Schio di proprietà dello Stato . . .	— 700. »	— 700. »
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	— 9,695,795.65	— 9,695,795.65

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . .</i>	— 9,695,795.63	— 9,695,795.63
18	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406) . . . . .	+ 6,000. »	+ 6,000. »
19	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83) . . . . .	+ 63,000. »	+ 63,000. »
19 <i>bis</i>	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia del Gottardo, al netto della quota spettante al Municipio di Genova (art. 18 della convenzione internazionale 15 ottobre 1869, approvata con la legge 3 luglio 1871, n. 311, e art. 1 della convenzione 26 settembre 1883, approvata con la legge 3 luglio 1884, n. 2519) . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
19 <i>ter</i>	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia Monza-Calolzio (art. 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) . . . . .	+ 300,000. »	+ 300,000. »
20	Imposta sui fondi rustici . . . . .	— 6,781,000. »	— 6,781,000. »
21	Imposta sui fabbricati . . . . .	+ 600,000. »	+ 600,000. »
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	— 37,492,000. »	— 35,492,000. »
23	Tasse di successione . . . . .	+ 1,000,000. »	»
25	Tasse di registro . . . . .	+ 5,500,000. »	+ 6,000,000. »
26	Tasse di bollo . . . . .	+ 1,000,000. »	»
27	Tasse in surrogazione del registro e del bollo . . . . .	+ 1,800,000. »	+ 3,000,000. »
28	Tasse ipotecarie . . . . .	+ 600,000. »	+ 700,000. »
29	Tasse sulle concessioni governative . . . . .	+ 800,000. »	+ 1,000,000. »
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945). . . . .	+ 2,342,000. »	+ 2,342,000. »
32	Tasse di fabbricazione . . . . .	+ 5,500,000. »	+ 6,500,000. »
33	Dogane e diritti marittimi . . . . .	+ 31,450,000. »	+ 45,700,000. »
35	Dazio di consumo della città di Roma . . . . .	+ 400,000. »	+ 400,000. »
36	Tabacchi . . . . .	+ 6,000,000. »	+ 6,000,000. »
37	Sali . . . . .	+ 500,000. »	»
38	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori . . . . .	+ 150,000. »	+ 150,000. »
39	Lotto e tasse sulle tombole . . . . .	+ 4,500,000. »	+ 9,000,000. »
40	Poste . . . . .	+ 3,500,000. »	+ 3,500,000. »
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	+ 12,042,204.37	+ 33,292,204.37

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	+ 12,042,204.37	+ 33,292,204.37
41	Corrispondenza telegrafica . . . . .	+ 1,000,000. »	+ 1,000,000. »
42	Canoni, corrispondenza telefonica e compartecipazione ai proventi delle linee telefoniche concesse e da concedersi all'industria privata . . . . .	+ 1,500,000. »	+ 1,500,000. »
42 <i>bis</i>	Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da camere di commercio, da società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane (articolo 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302) . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
43	Prodotto delle reti telefoniche urbane. . . . .	+ 200,000. »	+ 200,000. »
44	Tasse di pubblico insegnamento . . . . .	+ 700,000. »	+ 700,000. »
45	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali. . . . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
46	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative . . . . .	— 100,000. »	— 100,000. »
54	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare. . . . .	— 10,000. »	— 10,000. »
57	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro . . . . .	+ 109,735. »	+ 109,735. »
58	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10) (Interessi 3.75 per cento) . . . . .	— 2,929,124.62	— 2,929,124.62
58 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi di certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi per le somme fornite dal tesoro mediante cessione di certificati alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti, ecc., ai termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (art. 9 e 10), 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (articoli 3 e 4) . . . . .	+ 1,000,000. »	+ 1,000,000. »
59	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma di lire 135,000,000 pagata dal Tesoro alle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per acquisto di materiale rotabile in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . .	— 4,913,662.50	— 4,913,662.50
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 8,649,152.25	+ 29,899,152.25

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	+ 8,649,152.25	+ 29,899,152.25
60	Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma anticipata dal tesoro mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile e d'esercizio assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 delle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . .	— 8,189,437.50	— 8,189,437.50
60 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi relativi ai certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi agli effetti degli articoli 1 e 2 della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	+ 12,939,311.25	+ 12,939,311.25
60 <i>ter</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle Ferrovie di Stato della spesa d'interessi relativi ai certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi per le spese delle liquidazioni ferroviarie e per il completamento della dotazione normale dei magazzini a termini dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638 . . . . .	+ 2,000,000. »	+ 2,000,000. »
61	Rimborso dalla Società delle ferrovie Meridionali della quota d'interessi a suo carico sull'ammontare della spesa pel materiale rotabile ad essa consegnato in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899, approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . .	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze .	+ 200. »	+ 200. »
64	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .	— 700.08	— 700.08
64 <i>bis</i>	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei regi licei, ginnasi e convitti. (Legge 25 febbraio 1892, n. 71) . . . . .	+ 4,032. »	+ 4,032. »
64 <i>ter</i>	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative. (Legge 12 luglio 1900, n. 259) . . . . .	+ 178,432.88	+ 178,432.88
64 <i>quater</i>	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici. (Legge 12 luglio 1900, n. 259) . . . . .	+ 25,432.06	+ 25,432.06
64 <i>sezies</i>	Concorsi per le scuole normali (Legge 12 luglio 1896 n. 293) . . . . .	+ 10,000. »	+ 10,000. »
66	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	— 51,822.47	— 51,822.47
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 15,564,600.39	+ 36,814,600.39

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	+ 15,564,600.39	+ 36,814,600.39
67	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi . . . . .	- 23,000. »	- 23,000. »
68	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra .	+ 200,660.62	+ 200,660.62
69	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina .	- 17,916.67	- 17,916.67
73	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato . . . . .	+ 300,000. »	+ 300,000. »
74	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari . . . . .	- 440,000. »	- 440,000. »
76 <i>bis</i>	Interessi dovuti dalla amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria, per le spese del materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905 per effetto della legge 22 aprile 1905 n. 137 dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e per altri titoli a termini dell'articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	- 977,261.90	- 977,261.90
76 <i>ter</i>	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle Ferrovie di Stato sulle somme pagate dal tesoro con i mezzi ordinari di tesoreria per le liquidazioni ferroviarie, ecc., in attesa di emettere i corrispondenti certificati ferroviari di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 . . . . .	+ 1,240,402.46	+ 1,240,402.46
82	Diritti dovuti, giusta l'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima . . . . .	- 50,000. »	- 50,000. »
82 <i>bis</i>	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa di depositi e prestiti per le epizootie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 . . . . .	+ 20,000. »	+ 20,000. »
83	Diritti di segreteria nelle regie Università. (Articolo 68 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 21 agosto 1905, n. 638) . . . . .	+ 2,953. »	+ 2,953. »
92	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . .	+ 30,752.36	+ 30,752.36
92 <i>bis</i>	Concorso delle provincie e dei comuni nei due sestimi della spesa per la costruzione e ricostruzione di strade comunali, di cui agli articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 333,333.33	+ 333,333.33
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 16,184,523.59	+ 37,434,523.59

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Ripporto . . . . .</i>	+ 16,184,523.59	+ 37,434,523.59
96	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102 . . . . .	+ 188,000. »	+ 188,000. »
96 <i>bi</i>	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli. (Articolo 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351) . . .	+ 180,000. »	+ 180,000. »
96 <i>ter</i>	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata. (Legge 14 maggio 1906, n. 198) . . . .	+ 45,000. »	+ 45,000. »
99	Rimborsi diversi di spese straordinarie . . . . .	+ 24,000. »	+ 24,000. »
100	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333 . . . . .	- 146,000. »	- 146,000. »
108	Prodotto dei beni espropriati od alienati per il bonificamento dell'Agro romano. (Art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255) . . . . .	- 40,562.70	- 40,562.70
108 <i>bis</i>	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni. (Art. 53, 58 e 59 del regio decreto 20 novembre 1905, n. 611) . . . . .	+ 43,605.87	+ 43,605.87
108 <i>ter</i>	Rimborso di mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotere e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti. (Articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e art. 17 del relativo regolamento approvati coi regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661) . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
112 <i>bis</i>	Ricavo della vendita di un terreno demaniale in Tunisi da impiegarsi nell'acquisto o nella costruzione di edifici ad uso delle scuole governative in Tunisi (Legge 14 luglio 1906, n. 359) . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
115 <i>bis</i>	Trenta per cento dell'imposta sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	+ 304,500. »	+ 304,500. »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 16,783,066.76	+ 38,033,066.76

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . .</i>	+ 16,783,066.76	+ 38,033,066.76
115 <i>ter</i>	Trenta per cento dell'imposta sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria, da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 995,500. »	+ 995,500. »
118 <i>bis</i>	Somma dovuta dalla Società delle strade ferrate Meridionali per compartecipazione dello Stato agli utili, a tutto il 1903, della Società stessa provenienti dall'esercizio e dalle costruzioni, giusta l'articolo 9 della convenzione 26 marzo 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324 . .	+ 6,000,000. »	(a) »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+ 23,778,566.76	+ 39,028,566.76
<b>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</b>			
125	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . . . .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
126	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici . . . . .	- 105,000. »	- 105,000. »
135	Somma da ricavarsi, nei modi previsti dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 e dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (Art. 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e leggi 15 luglio 1906, nn. 324-325) . .	+ 80,000,000. »	+ 80,000,000. »
136	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905. (Legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	- 50,000,000. »	- 50,000,000. »
137	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese della Amministrazione delle ferrovie di Stato per l'aumento del traffico negli esercizi 1905-1906 1906-1907 . . . . .	- 34,000,000. »	- 34,000,000. »
137 <i>bis</i>	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905, ed al successivo aumento del traffico. (Leggi 22 aprile 1905, n. 137 e 19 aprile 1906, n. 127) . . . . .	+ 84,000,000. »	+ 84,000,000. »
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	+ 79,995,000. »	+ 79,995,000. »

(a) Il capitolo n. 118-*bis* è trasportato alla categoria 3<sup>a</sup> « Movimento di capitali » col n. 159-*bis*.

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . .</i>	+ 79,995,000. »	+ 79,995,000. »
138 <i>ter</i>	Anticipazioni fatte al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647. (Art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1905, n. 661) . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
138 <i>quater</i>	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura a tenore dell'articolo 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 per mutui di favore ai proprietari che eseguono opere di bonificamento. (Art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1905, numero 661) . . . . .	+ 2,000,000. »	+ 2,000,000. »
141	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi Morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497 . . . . .	— 111,767.37	— 111,767.37
141 <i>bis</i>	Ricupero delle somme corrisposte alla Società italiana delle strade ferrate meridionali fino al 30 giugno 1905 in dipendenza della garanzia di prodotto stabilita per la ferrovia Voghera-Pavia-Brescia (art. 14, 2° capoverso del capitolato annesso alla legge 21 agosto 1862, n. 763) . . . . .	— 1,170,400. »	— 1,170,400. »
142	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140 sui provvedimenti a favore della Basilicata . . . . .	+ 6,000. »	+ 6,000. »
144	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi per il pagamento della somma di lire 135,000,000 rimborsate dal Tesoro alle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'acquisto del materiale rotabile in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56. (Legge 25 giugno 1905, n. 261) . . . . .	— 1,530,157.50	— 1,530,157.50
145	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento della somma anticipata dal Tesoro, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 dalle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per effetto della legge 22 aprile 1905, numero 137 . . . . .	— 2,550,262.50	— 2,550,262.50
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	+ 76,638,412.63	+ 76,638,412.63

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	+ 76,638,412.63	+ 76,638,412.63
145 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	+ 4,029,414.75	+ 4,029,414.75
146 <i>bis</i>	Quota d'ammortamento dovuta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate con mezzi ordinari di tesoreria per le spese del materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905, per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e per altri titoli, a termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	— 304,327.90	— 304,327.90
147 <i>bis</i>	Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di tredici milioni di lire spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325.	+ 60,185.25	
155 <i>bis</i>	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto. (Art. 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623) . . . . .	+ 96,000. »	+ 96,000. »
155 <i>ter</i>	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione. (Articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623) . . .	+ 20,000. »	+ 20,000. »
155 <i>quat.</i>	Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . . . . .	+ 9,310.04	+ 9,310.04
156	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . .	+ 27,212.50	+ 27,212.50
159 <i>bis</i>	Somma dovuta dalla Società delle strade ferrate Meridionali per compartecipazione dello Stato agli utili, a tutto il 1903, della Società stessa provenienti dall'esercizio e dalle costruzioni, giusta l'articolo 9 della convenzione 26 marzo 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324.	»	+ 6,000,000. »
159 <i>ter</i>	Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di tredici milioni di lire spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della Convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 .	»	+ 60,185.25
	Totale delle variazioni alla categoria III . . .	+ 80,576,207.27	+ 86,576,207.27

a) Il capitolo n. 147-bis è trasportato più sotto col n. 159-ter.

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>			
162	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospenso . . . . .	— 152.50	— 152.50
163	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro liberi da ogni vincolo . . . . .	+ 1,644.13	+ 1,644.13
165	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo . . . . .	— 2,103.50	— 2,103.50
167	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'art. 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'Agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa . . . . .	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
168	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato . . . . .	+ 1,008,799.76	+ 1,008,799.76
169	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa . . . . .	— 935,612.76	— 935,612.76
170	Parte del prodotto lordo del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione . . . . .	+ 187,606. »	+ 187,606. »
172	Somma da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonifiche 22 marzo 1900, n. 195). . . . .	— 551,123.61	— 551,123.61
173	Aumento alle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato da destinarsi a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario. (Leggi 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137, 28 giugno e 15 luglio 1906, nn. 261 e 324). . . . .	+ 645,500. »	+ 645,500. »
Totale delle variazioni alla Categoria IV. . . . .		+ 354,557.52	+ 354,557.52

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
<b>S P E S A</b>			
—			
<b>MINISTERO DEL TESORO.</b>			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1	Rendita consolidata 5 per cento ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 197,627,541.45	— 197,627,541.45
1 bis	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 151,901,934.32	+ 151,901,934.32
2	Rendita consolidata 3 per cento ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 70.58	+ 70.58
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 3,920,748. »	— 3,920,748. »
4	Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 14,770.59	— 14,770.59
5	Rendita consolidata 3,50 per cento al netto ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 6,529.11	+ 6,529.11
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia — Interessi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ). . . . .	+ 153. »	+ 153. »
11	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 10,520. »	— 10,520. »
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 123.75	+ 123.75
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885 n. 3048 - Interessi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 1,575. »	+ 1,575. »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 25. »	+ 25. »
20	Interessi di buoni del Tesoro e spese di negoziazione ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 2,500,000. »	— 2,500,000.
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 700,000. »	+ 700,000. »
24	Interessi dell'1.50 0/0 al netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a' sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449; 22 luglio 1894, n. 339; 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 450,000. »	— 450,000. »
<i>Da riportarsi . . . . .</i>		— 51,913,169.28	— 51,913,169.28

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	- 51,913,169.28	- 51,913,169.28
25	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, numero 261 - Interessi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	- 63,788.75	- 63,788.75
25 <i>bis</i>	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 3,000,000. »	+ 3,000,000. »
26	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3,75 per cento netto ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	- 2,929,124.62	- 2,929,124.62
28	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	- 138,300. »	- 138,300. »
30	Sovvenzione fissa chilometrica spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali per le linee di sua proprietà (art. 17 della convenzione 28 novembre 1864 e art. 9 della convenzione 28 aprile 1881, rispettivamente approvate con il R. decreto 24 giugno 1865, n. 2041 e con la legge 23 luglio 1881, n. 334) . . . . .	- 34,562,838.46	- 34,562,838.46
30 <i>bis</i>	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera A, modificato dalla convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . .	+ 30,000,000. »	+ 30,000,000. »
30 <i>ter</i>	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera B, della convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . .	+ 9,053,689.90	+ 9,053,689.90
31	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge 20 luglio 1888, n. 5550 ( <i>spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	- 22,226,089.43	- 22,226,089.43
31 <i>bis</i>	Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . .	+ 8,261,386.53	+ 8,261,386.53
31 <i>ter</i>	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie, di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . .	+ 4,911,013. »	+ 4,911,013. »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	- 56,607,221.11	- 56,607,221.11

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	56,607,221.11	— 56,607,221.11
32	Corrispettivi spettanti alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per l'esercizio e la manutenzione delle ferrovie complementari di cui alle convenzioni con essa stipulate (Leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269, e R. decreto 29 giugno 1905, n. 340 ( <i>Spesa obbligatoria</i> )). . . . .	— 4,188,350. »	— 4,188,350. »
36	Assegni ai mille di Marsala e loro vedove ed orfani e pensioni diverse . . . . .	— 53,000. »	— 53,000. »
37	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli per i veterani 1848-49 ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489 . . . . .	— 195,000. »	— 195,000. »
38	Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per la indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (Legge 8 luglio 1904, n. 341).	+ 248,000. »	+ 248,000. »
43	Spese per la Camera dei deputati . . . . .	+ 10,000. »	+ 10,000. »
44	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) (a)	»	»
45	Personale di ruolo ( <i>Spese fisse</i> ). (Ministero). . . . .	+ 463,482. »	+ 463,482. »
46	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ). (Ministero). . . . .	+ 28,500. »	+ 28,500. »
47	Personale straordinario . . . . .	— 51,877. »	— 51,877. »
48	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	— 10,000. »	— 10,000. »
49	Spese di ufficio del Ministero . . . . .	— 13,060. »	— 13,060. »
60	Personale dell'Ispettorato generale ( <i>Spese fisse</i> ). . . . .	+ 5,900. »	+ 5,900. »
63	Personale di ruolo ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 17,298. »	+ 17,298. »
69	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri-economi delle Intendenze ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 92,480. »	+ 92,480. »
73	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte-valori e dipendenti cartiere, nella regia Zecca, e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	— 132,220. »	— 132,220. »
73 bis	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 1,258,300. »	+ 1,258,300. »
73 ter	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 30,380. »	+ 30,380. »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	— 59,096,388.11	— 59,096,388.11

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . .</i>	— 59,096,388.11	— 59,096,388.11
73 <i>quater</i>	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni . . . . .	+ 15,670. »	+ 15,670. »
74	Personale di gestione e di controllo nella Tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nella regia Zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	— 8,880. »	— 8,880. »
75	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del magazziniere dell'Officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua . . . . .	— 25,055. »	— 25,055. »
76	Personale fiduciario della Tesoreria centrale e dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ). . . . .	— 1,600. »	— 1,600. »
77	Personale delle Delegazioni del Tesoro presso la Regia Tesoreria Provinciale gestita dalla Banca d'Italia ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	— 931,929.50	— 931,929.50
78	Personale delle Delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ). . . . .	— 13,650. »	— 13,650. »
92	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 6,605. »	+ 6,605. »
93	Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esame e alla Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 . . . . .	— 32,355. »	— 32,355. »
96	Spese per i servizi delle Delegazioni all'estero per la applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . . . .	— 20,000. »	— 20,000. »
97	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'Officina carte-valori ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 16,885. »	— 16,885. »
98	Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico . . . . .	— 23,200. »	— 23,200. »
99	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . .	— 13,000. »	— 13,000. »
115	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle Istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) . . . . .	+ 1,317. »	+ 1,317. »
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	— 60,159,350.61	— 60,159,350.61

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	— 60,159,350.61	— 60,159,350.61
118	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 70,200. »	— 70,200. »
120	Spese casuali . . . . .	— ,000. »	— 5,000. »
125	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	— 664,708.98	— 664,708.98
126	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016) . . . . .	— 531,705. »	— 531,705. »
128 <i>bis</i>	Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1° della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Art. 12 legge stessa ed art. 1 regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
128 <i>ter</i>	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interesse e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per riparare i danni a loro causati dal terremoto (Art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
128 <i>quater</i>	Concorso dello Stato per costituire il patrimonio della Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto. (Art. 17 e 56 della legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . .	+ 1,000,000. »	+ 1,000,000. »
128 <i>quinq.</i>	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza e di Napoli, sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate come all'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dall'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 1,300,000. »	+ 1,300,000. »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	— 59,130,964.59	— 59,130,964.59

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	— 59,130.964.59	— 59,130.964.59
128 <i>sexies</i>	Annualità comprensive d'interessi e di ammortamento a carico dello Stato per i primi due anni sui mutui a favore concessi dalla Cassa depositi e prestiti comunali ed istituzioni di beneficenza, giusta l'art. 2 della legge 19 luglio 1906, n. 390 a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio. . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
128 <i>septies</i>	Interessi 4 per cento compresi nella annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro mediante anticipazioni versate alla Cassa provinciale di credito agrario istituita in ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, esclusa la provincia di Napoli, giusta l'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
132 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti in Milano . . . . .	+ 3,825. »	+ 3,825. »
133	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ( <i>Spese fisse e d'ordine</i> ) . . . . .	— 500. »	— 500. »
134	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a' termini dell'art. 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	— 1,000. »	— 1,000. »
146 <i>bis</i>	Somma da pagarsi agli eredi del sig. Gaetano Barbatelli, ex-ricevitore generale della provincia di Avellino, in esecuzione di sentenza 25 marzo-30 aprile 1906 del regio tribunale di Roma . . .	+ 164,100. »	+ 164,100. »
146 <i>ter</i>	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esecuzioni temporanee di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma dell'articolo 28 della legge stessa . . . . .	+ 320,178. »	+ 320,178. »
146 <i>quater</i>	Spese per l'impianto della luce elettrica nei nuovi uffici della Corte dei conti . . . . .	+ 4,645. »	+ 4,645. »
146 <i>quinq.</i>	Rimborsi disposti a favore delle provincie danneggiate dall'eruzione del Vesuvio con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esecuzioni temporanee di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma dell'articolo 28 della legge stessa . . .	+ 357,304.11	+ 357,304.11
	Totale delle variazioni alla Categoria I . .	— 58,282,412.48	— 58,282,412.48

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
<b>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</b>			
148	Debiti redimibili iscritti nel <i>Gran Libro</i> - Ammortamento ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 18,968.75	+ 18,968.75
159	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . .	- 51,005.25	- 51,005.25
160 <i>bis</i>	Quota di ammortamento compresa nelle annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro mediante anticipazioni versate alle casse provinciali di credito agrario istituite in ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, esclusa la provincia di Napoli, giusta l'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
161	Somma da provvedersi all'amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 . . . . .	- 50,000,000. »	- 50,000,000. »
162	Somma da provvedersi all'amministrazione delle ferrovie di Stato per far fronte all'aumento del traffico del 1905-1906 e 1906-1907 . . . . .	- 34,000,000. »	- 34,000,000. »
162 <i>bis</i>	Somma da provvedersi all'amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico del 1905-1906 e 1906-1907 . . . . .	+ 84,000,000. »	+ 84,000,000. »
163	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati colle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048 . . . . .	+ 80,000,000. »	+ 80,000,000. »
166	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella <i>A</i> annessa all'allegato <i>M</i> dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa depositi e prestiti ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 27,212.50	+ 27,212.50
168 <i>bis</i>	Annualità da corrisponderci dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . . . . .	+ 9,310.04	+ 9,310.04
Totale delle variazioni alla Categoria III . .		+ 80,004,486.04	+ 80,004,486.04

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
CATEGORIA VI — <i>Partite di giro.</i>			
169	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso . . . . .	— 762.50	— 762.50
170	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . . . .	+ 150.63	+ 150.63
172	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi di trasporto a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario di cui alla legge 29 marzo 1900, n. 101; 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324 ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 645,500. »	+ 645,500. »
Totale delle variazioni alla Categoria IV . .		+ 644,888.13	+ 644,888.13
<b>MINISTERO DELLE FINANZE.</b>			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) .	+ 1,250.67	+ 1,250.67
50	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio. ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 103,000. »	+ 103,000. »
64	Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione — Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25. ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 5,000. »	+ 5,000. »
65	Restituzioni e rimborsi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . .	+ 2,770,000. »	+ 2,770,000. »
66	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 130,000. »	+ 130,000. »
Da riportarsi . . .		+ 3,009,250.67	+ 3,009,250.67

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	+ 3,009,250.67	+ 3,009,250.67
69	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 110,000. »	+ 110,000. »
71	Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	- 5,000. »	- 5,000. »
77	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 140,000. »	+ 140,000. »
80	Spese di coalizioni e di liti ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 20,000. »	+ 20,000. »
87	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale ( <i>Spesa obbligatoria e d'ordine</i> ) (Asse ecclesiastico) . . . . .	- 35,000. »	- 35,000. »
92	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
99	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 62 del regolamento relativo. ( <i>Spesa obbligatoria e d'ordine</i> ) . . . . .	- 30,000. »	- 30,000. »
106	Restituzioni e rimborsi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 5,900,000. »	+ 5,900,000. »
107	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	- 20,000. »	- 20,000. »
110	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza . . . . .	+ 1,747,049.50	+ 1,747,049.50
113	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza . . . . .	+ 71,220. »	+ 71,220. »
135	Indennità di viaggio e di soggiorno e competenze ai membri delle Commissioni ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 160,000. »	+ 160,000. »
138	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto d'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati; sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 1,100,000. »	+ 1,100,000. »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 12,267,520.17	+ 12,267,520.17

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . .</i>	+ 12,267,520.17	+ 12,267,520.17
156	Restituzione di diritti all'esportazione ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 200,000. »	+ 200,000. »
157	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bonette e cauzione di merci in transito; quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897; e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 520,000. »	+ 520,000. »
163	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	- 935,612.76	- 935,612.76
164 <i>bis</i>	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma da corrispondersi al Comune di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
179	Spesa per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 14,500. »	+ 14,500. »
180	Aggio d'esazione ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 330,000. »	+ 800,000. »
181	Vincite al lotto ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 2,400,000. »	+ 4,900,000. »
188	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
190	Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) (Tabacchi) . . . . .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
194	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 10,000. »	+ 10,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	+ 15,106,407.41	+ 18,076,407.41

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	+ 15,106,407.41	+ 18,076,407.41
195	Compra di tabacchi, lavori di bottaio, e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dello acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . .	+ 1,000,000. »	+ 3,000,000. »
197	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
198	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucri dei tabacchi lavorati nelle manifatture ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 55,000. »	+ 55,000. »
205	Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto e alla Cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
206	Pensioni agli operai delle saline ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	— 13,000. »	— 13,000. »
208	Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 55,000. »	+ 55,000. »
210	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
211	Compra dei sali ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 200,000. »	+ 200,000. »
212	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazioni di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 265,000. »	+ 265,000. »
215	Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 30,000. »	+ 30,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	+ 16,898,407.41	+ 21,868,407.41

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . .</i>	+ 16,898,407.41	+ 21,868,407.41
225	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 115,000. »	+ 115,000. »
228	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 2,000. »	+ 2,000. »
230	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 95,000. »	+ 95,000. »
232	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 40,000. »	+ 40,000. »
233	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino - Art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 15,000. »	+ 15,000. »
240 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano . . . . .	+ 187,500. »	+ 187,500. »
254	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, modificato dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 219,000. »	+ 219,000. »
254 <i>bis</i>	Retribuzioni per lavori straordinari ed altre spese inerenti all'esecuzione delle leggi 15 e 19 luglio 1906, nn. 383 e 390, riguardanti provvedimenti a favore delle provincie meridionali delle isole di Sicilia e di Sardegna e dei danneggiati dal Vesuvio nell'aprile 1906 . . . . .	+ 25,000. »	+ 25,000. »
272	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi . . . . .	— 2,000. »	— 2,000. »
Totale delle variazioni alla Categoria I. . .		+ 17,594,907.41	+ 22,564,907.41

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
<b>CATEGORIA III — Movimento di capitali.</b>			
280 <i>bis</i>	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) - (Legge 22 luglio 1906, n. 623) . . . . .	+ 96,000. »	+ 96,000. »
280 <i>ter</i>	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) - (Legge 22 luglio 1906, n. 623) . . . . .	+ 20,000. »	+ 20,000. »
	<b>Totale delle variazioni alla Categoria III. . .</b>	<b>+ 116,000. »</b>	<b>+ 116,000. »</b>
<b>CATEGORIA IV — Partite di giro.</b>			
284	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio . . . . .	+ 71,187. »	+ 71,187. »
291	Fitto di locali per gli uffici e le caserme . . . . .	+ 2,000. »	+ 2,000. »
294	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio . . . . .	+ 47,606. »	+ 47,606. »
299	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali ed altre. . . . .	+ 140,000. »	+ 140,000. »
	<b>Totale delle variazioni alla Categoria IV. . . .</b>	<b>+ 260,793. »</b>	<b>+ 260,793. »</b>
<b>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.</b>			
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>			
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori ( <i>Spesa obbligatoria</i> ). . . . .	+ 144.24	+ 144.24
36 <i>bis</i>	Indennità temporanea degli impiegati residenti a Milano . . . . .	+ 31,250. »	+ 31,250. »
	<b>Totale delle variazioni della Categoria I. . .</b>	<b>+ 31,394.24</b>	<b>+ 31,394.24</b>

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.</b>			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
22	Stipendi al personale dei Consolati ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 8,000. »	+ 8,000. »
45 <i>bis</i>	Spese per la Macedonia . . . . .	+ 140,000. »	+ 140,000. »
45 <i>ter</i>	Annualità dovuta alla Società di navigazione generale italiana, a titolo di rimborso in via di transazione per spese da essa sostenute nel 1890-91, in dipendenza della spedizione nell'Oceano Indiano del piroscafo <i>Paraguay</i> (Legge 14 luglio 1906, n. 427) . . . . .	+ 70,000. »	+ 70,000. »
45 <i>quater</i>	Spese per l'Istituto Internazionale di agricoltura in Roma . . . . .	+ 20,000. »	+ 20,000. »
Totale delle variazioni alla Categoria I. . . . .		+ 238,000. »	+ 238,000. »
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.</b>			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
3	Ministero - Paga di un disegnatore straordinario - Paghe e mercedi ai diurnisti ed inservienti avventizi come dall'elenco nominativo della tabella <i>B</i> qui allegata . . . . .	»	»
3 <i>bis</i>	Retribuzione agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'Amministrazione centrale . . . . .	+ 2,600. »	+ 2,600. »
7	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità - Consulenza legale . . . . .	+ 50,000. »	+ 38,000. »
10 <i>bis</i>	Ministero - Fitto di locali . . . . .	+ 9,360. »	+ 9,360. »
11	Paghe agli operai addetti ai lavori di costruzione, manutenzione ed adattamento dei locali, e dei mobili dell'Amministrazione centrale, come dall'elenco nominativo della tabella <i>C</i> qui allegata. . . . .	»	»
20	Spese di stampa . . . . .	+ 8,000. »	+ 8,000. »
22	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 1,344. »	+ 1,344. »
Da riportarsi . . . . .		+ 71,304. »	+ 59,304. »

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	+ 71,304. »	+ 59,304. »
29	Regi ispettorati scolastici - Personale ( <i>Spese fisse</i> ).	+ 156,500. »	+ 156,500. »
32 <i>bis</i>	Indennità per le spese di ispezione delle scuole primarie, in applicazione dell'art. 70 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 164,000. »	+ 164,000. »
33	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) - Stipendi - Retribuzioni per gli incarichi di materie obbligatorie nelle regie Università - Assegni, indennità e retribuzioni iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitarie e degli istituti universitari - Retribuzioni per supplenze al personale in aspettativa - Assegno ai dottori collegiali della regia università di Bologna . . . . .	- 114,329.84	- 114,329.84
35	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) - Assegni e paghe al personale straordinario . . . . .	- 1,179.84	- 1,179.84
39	Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni - Assegno fisso all'Università libera di Urbino . . . . .	- 37,800. »	- 37,800. »
45	Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, e 9 luglio 1905, n. 366, e legato di Filippo Barker Webb - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le conferenze nelle scuole di magistero . . . . .	- 165.75	- 165.75
45 <i>bis</i>	Contributo governativo a favore del regio Politecnico di Torino (legge 8 luglio 1906, n. 321) . . . . .	+ 303,593.98	+ 303,593.98
54	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche da erogarsi secondo le disposizioni della legge 28 maggio 1903, n. 224 . . . . .	+ 19,450. »	+ 19,450. »
62	Biblioteche governative - Dotazioni . . . . .	- 35.63	- 35.63
67	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) - Assegni al personale straordinario - Paghe e mercedi al personale già assunto con la qualifica di operai, come dall'elenco nominativo della tabella <i>D</i> qui allegata . . . . .	»	»
99	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 877,921.72	+ 877,921.72
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 1,439,258.64	+ 1,427,258.64

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . .</i>	+ 1,439,258.64	+ 1,427,258.64
100	Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica e spese per la loro conservazione (Art. 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . .	+ 121,566.66	+ 121,566.66
102	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti in servizio dei Musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti, come dall'elenco nominativo della tabella E qui allegata . . . . .	+ 15,000. »	+ 15,000. »
103	Scuole medie governative - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142, al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per insegnamenti speciali e per supplenze al personale in aspettativa - Compensi per maggiore orario contemplato nella legge predetta . . . . .	+ 4,727,028.52	+ 4,727,028.52
104	Scuole medie governative - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali e per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente . . . . .	+ 690,550. »	+ 690,550. »
111	Sussidi ed assegni ad Istituti d'istruzione secondaria classica, ad Istituti tecnici comunali e provinciali, a scuole normali ed alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma . . . . .	- 10.58	10.58
121	Indennità e compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti nel personale delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali . . . . .	+ 110,000. »	+ 110,000. »
123	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
124	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali . . . . .	- 3.75	- 3.75
129	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali e complementari - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte. - Rimunerazioni per supplenze ad insegnanti in aspettativa . . . . .	+ 36,050. »	+ 36,050. »
137	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali . . . . .	- 50,000. »	- 50,000. »
164 <i>bis</i>	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 450,000. »	+ 450,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	+ 7,639,439.49	+ 7,627,439.49

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . .</i>	+ 7,639,439.49	+ 7,627,439.49
173 <i>bis</i>	Retribuzioni agli insegnanti elementari delle scuole serali e festive per adulti analfabeti, in applicazione dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 250,000. »	+ 250,000. »
176	Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, ed 8 luglio 1904, n. 407) . . . . .	+ 1,543,000. »	+ 1,543,000. »
176 <i>bis</i>	Onere dello Stato per l'istituzione delle scuole elementari nelle frazioni o borgate de comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 64 della legge stessa . .	+ 292,000. »	+ 292,000. »
176 <i>ter</i>	Indennità ai maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate risiedenti in luoghi particolarmente disagiati nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1° della legge stessa . . .	+ 250,000. »	+ 250,000. »
176 <i>quater</i>	Contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di direzioni didattiche nei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed indennità di residenza e di missione ai direttori didattici, in applicazione dell'art. 67, comma 2, della legge stessa . . . . .	+ 250,000. »	+ 250,000. »
176 <i>quinq.</i>	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 71 della legge stessa . . . . .	+ 300,000. »	+ 300,000. »
176 <i>sexies</i>	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69, 64, 65, 67 (comma 1°) 67 (comma 2°), 71, 59 e 63 della legge stessa .	+ 351,000. »	+ 351,000. »
182 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano . . . . .	+ 75,000. »	+ 75,000. »
207 <i>bis</i>	Università di Palermo — Concorso dello Stato nelle spese per la commemorazione del 1° centenario dalla fondazione della Università . . . . .	+ 4,000. »	+ 4,000. »
211 <i>bis</i>	Università di Pavia — Lavori di restauro ai tetti del museo di mineralogia e della biblioteca della Università . . . . .	+ 24,000. »	+ 24,000. »
222 <i>bis</i>	Università di Torino — Concorso dello Stato nelle spese per la commemorazione del 5° centenario dalla fondazione della Università . . . . .	+ 4,000. »	+ 4,000. »
259 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per il monumento che dovrà sorgere in Quarto al Mare, sullo scoglio dal quale partì la spedizione dei Mille (Legge 22 luglio 1906, n. 494) . . . . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	+ 11,032,439.49	+ 11,020,439.49

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . .</i>	+ 11,032,439. 49	+ 11,020,439. 49
260 <i>bis</i>	Compensi per opera straordinaria al personale addetto ai lavori per la prima applicazione delle leggi sullo stato giuridico e sul miglioramento economico del personale delle scuole medie, per le relative operazioni contabili di pagamento, e per eventuali lavori di copiatura a cottimo .	+ 55,000. »	+ 55,000. »
260 <i>ter</i>	Fondo per provvedere alle quote arretrate dovute dal 1° ottobre 1904 al 30 giugno 1906 al personale di servizio addetto alle scuole normali della Basilicata . . . . .	+ 10,675. »	+ 10,675. »
266 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per la costruzione di un edificio da servire a sede del convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » in Roma. Legge 8 aprile 1906, n. 105 (Seconda annualità) . .	+ 200,000. »	+ 200,000. »
268	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici, destinati ad uso delle scuole elementari municipali (Legge 18 luglio 1878, numero 4460) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 14,000. »	+ 14,000. »
268 <i>bis</i>	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari, a norma degli articoli 59 e 63 della legge stessa (Prima annualità) . . . . .	+ 1,000,000. »	+ 1,000,000. »
268 <i>ter</i>	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari, a norma degli articoli 59 e 63 della legge suddetta (Prima annualità) . . . . .	+ 160,000. »	+ 160,000. »
269	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, allo ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 14,000. »	+ 14,000. »
269 <i>bis</i>	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, numero 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa . . . . .	+ 40,000. »	+ 40,000. »
273 <i>bis</i>	Sussidio all'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia . . . . .	+ 5,000. »	+ 5,000. »
	Totale delle variazioni alla Categoria I. .	+ 12,531,114. 49	+ 12,519,114. 49

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
<b>MINISTERO DELL'INTERNO.</b>			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1	Ministero — Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	— 4,200. »	— 4,200. »
3	Ministero — Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	— 13,000. »	— 13,000. »
5	Spese per la copiatura a cottimo . . . . .	+ 10,000. »	+ 10,000. »
14	Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	— 20,000. »	— 20,000. »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 38,547.27	+ 38,547.27
39	Amministrazione provinciale — Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 607,700. »	+ 607,700. »
51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi . . . . .	+ 670,000. »	+ 670,000. »
77	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie, sussidi, esperimenti e ricerche varie . . . . .	+ 20,000. »	+ 20,000. »
85	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza — Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 432,500. »	+ 432,500. »
89	Guardie di città — Personale e soprassoldo ai graduati ed alle guardie di città per la medaglia al merito di servizio ai termini dell'art. 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318 ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	— 120,000. »	— 120,000. »
89 <i>bis</i>	Indennità d'alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati, alle guardie di città ed agli agenti sedentari . . . . .	+ 150,000. »	+ 150,000. »
91	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città . . . . .	+ 228,500. »	+ 228,500. »
91 <i>bis</i>	Guardie di città — Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma . . . . .	+ 1,135,000. »	+ 1,135,000. »
113	Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dell'Arma dei reali carabinieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa. . . . .	+ 3,967,012.75	+ 3,967,012.75
114	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai reali carabinieri . . . . .	+ 200,000. »	+ 200,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	+ 7,302,060.02	+ 7,302,060.02

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	+ 7,302,060.02	+ 7,302,060.02
116	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 49,250. »	+ 49,250. »
118	Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori governativi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 20,000. »	+ 20,000. »
119	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 600,000. »	+ 600,000. »
119 <i>bis</i>	Personale di custodia - Indennità di alloggio . . . . .	+ 216,000. »	+ 216,000. »
119 <i>ter</i>	Personale di custodia - Medaglie di servizio . . . . .	+ 150,000. »	+ 150,000. »
122	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo . . . . .	+ 45,000. »	+ 45,000. »
127	Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibili e stoviglie . . . . .	- 400,000. »	- 400,000. »
132	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie . . . . .	- 50,000. »	- 50,000. »
152 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano . . . . .	+ 145,625. »	+ 145,625. »
152 <i>ter</i>	Spesa occorrente per provvedere alle deficienze dei bilanci nell'intento esclusivo di assicurare il normale funzionamento nei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, S. Gennaro di Palma, Somma, Nola per la frazione di Piazzella Cinquevie, Boscotrecase pel rione Oratorio (2 <sup>a</sup> rata) . . . . .	+ 75,000. »	+ 75,000. »
159 <i>bis</i>	Spese per il concorso della Direzione generale per la sanità pubblica all'Esposizione internazionale di Milano del 1906 . . . . .	+ 35,000. »	+ 35,000. »
159 <i>ter</i>	Spese per i lavori di sistemazione degli uffici della Questura di Roma, nei locali della caserma di S. Marta. . . . .	+ 75,000. »	+ 75,000. »
161 <i>bis</i>	Spese per le ricostruzioni e riparazioni delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali, gravemente danneggiate o distrutte, e di altri edifici pubblici dello Stato, e dell'edificio del collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905 (1 <sup>a</sup> delle 10 annualità) . . . . .	+ 500,000. »	+ 500,000. »
161 <i>ter</i>	Spesa a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma, per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390 . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
	<b>Totale delle variazioni della Categoria I . . .</b>	+ 8,762,935.02	+ 8,762,535.02

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.</b>			
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>			
1	Ministero · Personale di ruolo ( <i>Spese fisse</i> ) . . .	+ 132,600. »	+ 132,600. »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 2,861.05	+ 2,861.05
16	Spese di liti e per arbitraggi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ). .	+ 45,000. »	+ 45,000. »
20	Personale di ruolo ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 738,600. »	+ 738,600. »
71	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	- 14,700. »	- 14,700. »
79 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano. . . . .	+ 3,750. »	+ 3,750. »
202	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .	- 200,000. »	- 200,000. »
208 <i>bis</i>	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (Art. 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383) . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
209 <i>bis</i>	Sussidi per l'impianto o l'esercizio in servizio pubblico di automobili per trasporto di viaggiatori e merci tra località non congiunte da ferrovie o da tramvie nelle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna (art. 50 della legge 15 luglio 1906, n. 383) . .	- 400,000. »	+ 400,000. »
217	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria (art. 2, lett. a della legge 21 giugno 1906, n. 238) . . . . .	- 36,500. »	- 36,500. »
219	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (art. 2, lett. a della legge 21 giugno 1906, n. 238) . . . . .	- 90,000. »	- 90,000. »
243	Val di Chiana (Arezzo e Siena) . . . . .	- 200,000. »	- 200,000. »
290	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa . . . . .	- 345,000. »	- 345,000. »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 436,611.05	+ 436,611.05

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . .</i>	+ 436,611.05	+ 436,611.05
380	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali nelle provincie calabresi dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . .	— 158,400. »	— 158,400. »
392	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere <i>a), b), c), d), e)</i> dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica nelle provincie calabresi, in base al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa . .	— 20,000. »	— 20,000. »
409 <i>bis</i>	Costruzione di strade provinciali . . . . .	+ 500,000. »	+ 500,000. »
409 <i>ter</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare . . . . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
409 <i>quater</i>	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni o frazioni di comuni ora isolati . . . . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
409 <i>quinq.</i>	Strade comunali di accesso alle stazioni . . . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
409 <i>sexies</i>	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . . . . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
409 <i>sept.</i>	Bonifiche . . . . .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
409 <i>octies</i>	Porti e opere marittime . . . . .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
409 <i>novies</i>	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
409 <i>decies</i>	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
409 <i>undec.</i>	Riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio compresi fra gli alvei Farina e Campitelli (tabella <i>F</i> annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390) . . .	+ 500,000. »	+ 500,000. »
409 <i>duod.</i>	Bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, sistemazione idraulica . . . . .	+ 600,000. »	+ 600,000. »
409 <i>terd.</i>	Bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, sistemazione forestale e consolidamento delle sponde	+ 300,000. »	+ 300,000. »
409 <i>quat.</i>	Bonifica dei torrenti di Nola . . . . .	+ 200,000. »	+ 200,000. »
409 <i>quind.</i>	Maggiori lavori imprevidi per le bonifiche dei torrenti di Somma e Vesuvio, spese di personale, ecc. . . . .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
464	Maggiori spese imprevidite per le opere autorizzate dalla legge 13 marzo 1904, n. 102, e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292 e 19 gennaio 1902, n. 275 . . . . .	+ 42,400. »	+ 42,400. »
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	+ 3,000,611.05	+ 3,000,611.05

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . .</i>	+ 3,000,611.05	+ 3,000,611.05
474	Sussidi per opere ai porti di 4 <sup>a</sup> classe e per conservazione di spiagge (Art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . . . .	— 49,000. »	— 49,000. »
483	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori . . . . .	— 1,400,000. »	— 1,400,000. »
	Totale delle variazioni alla Categoria I. . .	+ 1,551,611.05	+ 1,551,611.05
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
493	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	— 551,123.61	— 551,123.61
	<b>MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.</b>		
	CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	— 87,000. »	— 87,000. »
3 <i>bis</i>	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 80,000. »	+ 80,000. »
4 <i>bis</i>	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 8,000. »	+ 8,000. »
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	+ 1,000. »	+ 1,000. »

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Ripporto . . . . .</i>	+ 1,000. »	+ 1,000. »
6	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo. . .	+ 847,000. »	+ 847,000. »
7	Assistenti e loro assimilati; telegrafisti militari; aiutanti in prova; allievi ed operai meccanici; operai in genere . . . . .	+ 48,000. »	+ 48,000. »
28	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 561.75	+ 561.75
44	Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 75,000. »	+ 75,000. »
45	Spese per trasbordo nei casi di interruzione di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzione per trasporto di corrispondenze ai capitani dei bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	- 25,000. »	- 25,000. »
53	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 3ª classe, alle collettorie ed ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120) ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	+ 15,000. »	+ 15,000. »
54	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ). . . . .	- 200. »	- 200. »
83	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e telefonica - Spese di cambio ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . .	+ 180,000. »	+ 180,000. »
85	Bonificazioni e rimborsi diversi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) .	- 64,000. »	- 64,000. »
89 <i>bis</i>	Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio, prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa nazionale di previdenza in virtù della legge 11 luglio 1898, n. 350 . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
103	Costruzione della rete nazionale telefonica - Acquisto di apparati ed impianto di uffici e spese diverse (Art. 27 del testo unico delle leggi sui telefoni, approvato con il regio decreto 3 maggio 1903, n. 196) . . . . .	+ 1,116,801.74	+ 1,116,801.74
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 2,194,163.49	+ 2,194,163.49

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . .</i>	+ 2,194,163.49	+ ,194,163.49
103 <i>bis</i>	Lavori in conto anticipazioni ricevute da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da società e da privati per la costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, per la provvista degli apparecchi necessari e spese diverse (Art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302) . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
106 <i>quater</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano (Legge 21 giugno 1906, n. 246) . . .	+ 234,375. »	+ 4,375. »
106 <i>quin- quies</i>	Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia . . . . .	+ 160,000. »	+ 160,000. »
106 <i>sexies</i>	Spesa per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in Parma (Legge 31 marzo 1904, n. 150) (1ª annualità) ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . . . .	+ 10,000. »	+ 10,000. »
	Totale delle variazioni alla categoria I. . . . .	+ 2,598,538.49	+ 2,598,538.49
<b>MINISTERO DELLA GUERRA.</b>			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
17	Corpi di fanteria . . . . .	+ 66,200. »	+ 66,200. »
18	Corpi di cavalleria . . . . .	— 13,400. »	— 13,400. »
19	Armi e servizi di artiglieria e genio . . . . .	+ 166,100. »	+ 166,100. »
23	Corpo invalidi e veterani . . . . .	+ 2,000. »	+ 2,000. »
24	Corpo e servizio sanitario . . . . .	+ 46,400. »	+ 46,400. »
26	Corpo di Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi.	— 60,300. »	— 60,300. »
27	Scuole militari . . . . .	+ 39,050. »	+ 39,050. »
29	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . . .	— 5,100. »	— 5,100. »
34	Vestiaro e corredo alle truppe — Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere . .	+ 305,200. »	+ 305,200. »
35	Pane alle truppe - Rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . . . . .	— 550,000. »	— 550,000. »
51	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 3,850. »	+ 3,850. »
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	»	»

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . .</i>	»	»
51 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano . . . . .	+ 15,625. »	+ 15,625. »
52	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi ( <i>Spesa ripartita</i> ) . .	+ 500,000. »	+ 500,000. »
53	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi ( <i>Spesa ripartita</i> ). .	+ 1,000,000. »	+ 1,000,000. »
54	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi ( <i>Spesa ripartita</i> ). . . . .	+ 1,500,000. »	+ 1,500,000. »
55	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . . . .	+ 100,000. »	+ 100,000. »
56	Lavori a difesa delle coste ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . .	+ 300,000. »	+ 300,000. »
57	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato ( <i>Spesa ripartita</i> ). . . . .	+ 800,000. »	+ 800,000. »
59	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . . . .	+ 2,000,000. »	+ 2,000,000. »
60	Fabbricazione di materiale di artiglieria da campagna e relativo trasporto ( <i>Spesa ripartita</i> ) . .	+ 9,000,000. »	+ 9,000,000. »
61	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . . . .	+ 600,000. »	+ 600,000. »
63	Materiale per la brigata ferrovieri ( <i>Spesa ripartita</i> ). .	+ 200,000. »	+ 200,000. »
	Totale delle variazioni della categoria I. . . .	+ 16,015,625. »	+ 16,015,625. »
<b>MINISTERO DELLA MARINA.</b>			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1	Ministero — Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 25,000. »	+ 25,000. »
3	Ministero — Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 5,000. »	+ 5,000. »
26 <i>bis</i>	Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la pensione agli operai della fabbrica di siluri a San Bartolomeo . . . . .	+ 2,000. »	+ 2,000. »
	Stato maggiore generale . . . . .	+ 31,100. »	+ 31,100. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	+ 63,100. »	+ 63,100. »

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto. . .</i>	+ 63,100. »	+ 63,100. »
40	Corpo di Commissariato militare marittimo . . .	+ 9,000. »	+ 9,000. »
43	Corpo reale equipaggi - Paghe alla bassa forza .	- 317,655. »	- 317,655. »
46	Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma - Soprassoldi e gratificazioni ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) .	+ 567,655. »	+ 567,655. »
53	Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) . . . . .	- 250,000. »	- 250,000. »
73	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi. . . . .	- 122,100. »	- 122,100. »
74	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi . . . . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
81 <i>bis</i>	Sistemazione dei depositi e panifici della R. Marina . . . . .	+ 200,000. »	+ 200,000. »
81 <i>ter</i>	Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia Marina . . . . .	+ 270,000. »	+ 270,000. »
81 <i>quater</i>	Lavori occorrenti a piazze marittime . . . . .	+ 30,000. »	+ 30,000. »
81 <i>quinq.</i>	Spese per la spedizione militare in Cina . . . . .	+ 1,700,000. »	+ 1,700,000. »
	Totale delle variazioni della Categoria I. . . . .	+ 2,200,000. »	+ 2,200,000. »
<b>MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.</b>			
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>			
55	Spese per gli studi e la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> (Legge 24 marzo 1904, n. 139), della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i> ad altri insetti nocivi agli olivi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	15,000. »	+ 15,000. »
63	Spesa per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 300,000. »	300,000. »
73	Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 10,000. »	10,000. »
76 <i>bis</i>	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento, a tenore dell'articolo 30 del testo unico della legge sull'Agro romano, approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 . . . . .	+ 2,000,000. »	+ 2,000,000. »
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	+ 2,325,000. »	+ 2,325,000. »

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	+ 2,325,000. »	+ 2,325,000. »
76 <i>ter</i>	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro Romano, indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
81	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna, in Basilicata e in Calabria - Commissioni - Spese di vigilanza, ispezioni diverse per la esecuzione della legge 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255 (a) . . . . .	+ 7,500. »	+ 7,500. »
86	Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 45,300. »	+ 45,300.
123 <i>bis</i>	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100 . . . . .	+ 20,000. »	+ 20,000. »
127	Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale ( <i>Spesa fissa</i> ) . . . . .	+ 6,250. »	+ 6,250. »
129	Museo industriale di Torino - Personale e dotazioni	- 150,284. 30	- 150,284. 30
131	Insegnamento commerciale industriale ed artistico industriale - Contributi per le scuole commerciali, industriali d'arti e mestieri, professionali di disegno e d'arte applicata all'industria . . .	+ 264,750. »	+ 264,750. »
140	Concorsi ad istituti d'incoraggiamento ed altre istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie - Premi e medaglie al merito industriale - Borse di pratica industriale - Borse di perfezionamento all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla regia scuola industriale di seificio in Como . . . . .	+ 5,000. »	+ 5,000. »
164 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a M ano . . . . .	+ 6,055. »	+ 6,055. »
166	Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, numero 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . . . .	+ 6,000. »	+ 6,000. »
166 <i>bis</i>	Spese per l'esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti per la Calabria ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . . . .	+ 394,000. »	+ 394,000. »
168 <i>bis</i>	Concorso dello Stato alla seconda esposizione agraria sicilia a da tenersi a Catania (Legge 28 giugno 1906, n. 292 ( <i>Spesa ripartita</i> )) . . . . .	+ 50,000. »	+ 50,000. »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 2,979,570. 70	+ 2,979,570. 70

(a) Modificata la denominazione del capitolo

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
	<i>Riporto . . . . .</i>	+ 2,979,570.70	+ 2,979,570.70
168 <i>ter</i>	Spese per la Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere in Sardegna e sui loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse (Legge 19 luglio 1906, n. 393) . . . . .	+ 30,000 »	+ 30,000. »
168 <i>quater</i>	Spese per la Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali ed in Sicilia, i loro rapporti con i proprietari, specialmente la natura dei patti agrari (Legge 19 luglio 1906, n. 394) . . . . .	+ 60,000. »	+ 60,000. »
177	Contributo dello Stato ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 460, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1 <sup>o</sup> semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . . . .	+ 60,000. »	+ 60,000. »
177 <i>bis</i>	Fondo per concessioni di mutui ipotecari a favore dei privati danneggiati che vogliono ricostruire o riparare fabbricati distrutti dal terremoto (articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti per la Calabria) ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . . . .	+ 1,000,000. »	+ 1,000,000. »
177 <i>ter</i>	Concorso dello Stato a favore dei danneggiati dell'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Legge 10 luglio 1906, n. 390) ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . . . .	+ 400,000. »	+ 400,000. »
177 <i>quater</i>	Contributo alla Lega nazionale cooperative per la pubblicazione di un Manuale per le Casse rurali cooperative . . . . .	+ 3,000. »	+ 3,000. »
180 <i>bis</i>	Spese per l'esecuzione della convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia allo scopo di regolare la protezione degli operai, ed approvata con legge 29 settembre 1904, n. 572 (Legge 19 luglio 1906, n. 380) . . . . .	+ 70,000. »	+ 70,000. »
182	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) (a) . . . . .	»	»
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 4,602,570.70	+ 4,602,570.70

(a) Capitolo trasportato nella parte ordinaria.

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
<b>RIEPILOGO DELLA TABELLA A.</b>			
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>			
	ENTRATA - Totale delle variazioni . . . . .	+ 23,778,566.76	+ 39,028,566.76
SPESA:			
	Ministero del tesoro . . . . .	— 58,282,412.48	— 58,282,412.48
	Id. delle finanze . . . . .	+ 17,594,907.41	+ 22,564,907.41
	Id. di grazia e giustizia . . . . .	+ 31,394.24	+ 31,394.24
	Id. degli affari esteri . . . . .	+ 238,000. »	+ 238,000. »
	Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	+ 12,531,114.49	+ 12,519,114.49
	Id. dell'interno . . . . .	+ 8,762,935.02	+ 8,762,935.02
	Id. dei lavori pubblici . . . . .	+ 1,551,611.05	+ 1,551,611.05
	Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	+ 2,598,538.49	+ 2,598,538.49
	Id. della guerra . . . . .	+ 16,015,625. »	+ 16,015,625. »
	Id. della marina . . . . .	+ 2,200,000. »	+ 2,200,000. »
	Id. di agricoltura, industria e commercio. . . . .	+ 4,602,570.70	+ 4,602,570.70
	Totale delle variazioni alla spesa . . . . .	+ 7,844,283.92	+ 12,802,283.92
	DIFFERENZA . . . . .	+ 15,934,282.84	+ 26,226,282.84
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>			
	ENTRATA - Totale delle variazioni . . . . .	+ 80,576,207.27	+ 86,576,207.27
SPESA:			
	Ministero del tesoro . . . . .	+ 80,004,486.04	+ 80,004,486.04
	Id. delle finanze . . . . .	+ 116,000. »	+ 116,000. »
	Totale delle variazioni della spesa . . . . .	+ 80,120,486.04	+ 80,120,486.04
	DIFFERENZA . . . . .	+ 455,721.23	+ 6,455,721.23

Capitoli		Ammontare delle variazioni	
N.	Denominazione	Ministero	Commissione
<b>Totale delle variazioni nelle entrate e spese reali.</b>			
	ENTRATA - Totale delle variazioni . . . . .	+ 104,354,774.03	+ 125,604,774.03
	SPESA:		
	Ministero del tesoro . . . . .	+ 21,722,073.56	+ 21,722,073.56
	Id. delle finanze . . . . .	+ 17,710,907.41	+ 22,680,907.41
	Id. di grazia e giustizia . . . . .	+ 31,394.24	+ 31,394.24
	Id. degli affari esteri . . . . .	+ 238,000. »	+ 238,000. »
	Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	+ 12,531,114.49	+ 12,519,114.49
	Id. dell'interno . . . . .	+ 8,762,935.02	+ 8,762,935.02
	Id. dei lavori pubblici . . . . .	+ 1,551,611.05	+ 1,551,611.05
	Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	+ 2,598,538.49	+ 2,598,538.49
	Id. della guerra . . . . .	+ 16,015,625. »	+ 16,015,625. »
	Id. della marina . . . . .	+ 2,200,000. »	+ 2,200,000. »
	Id. di agricoltura, industria e commercio. . . . .	+ 4,602,570.70	+ 4,602,570.70
	Totale delle variazioni alla spesa . . . . .	+ 87,964,769.96	+ 92,922,769.96
	DIFFERENZA . . . . .	+ 16,390,004.07	+ 32,682,004.07
<b>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</b>			
	ENTRATA: Totale delle variazioni . . . . .	+ 354,557.52	+ 354,557.52
	SPESA:		
	Ministero del tesoro . . . . .	+ 644,888.13	+ 644,888.13
	Id. delle finanze . . . . .	+ 260,793. »	+ 260,793. »
	Id. dei lavori pubblici . . . . .	- 551,123.61	- 551,123.61
	Totale delle variazioni alla spesa . . . . .	+ 354,557.52	+ 354,557.52
	DIFFERENZA . . . . .	»	»

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Debbo osservare che sono incorsi alcuni errori di stampa in questa tabella. Così per esempio, a pagina 136 al capitolo 104 vanno tolte lire 63,200 che vanno invece aggiunte al capitolo 103. Però, siccome non è che uno spostamento, le cifre totali rimangono intatte. Così pure anche in altri capitoli vi sono altri errori di stampa, ma le cifre totali sono sempre esatte.

PRESIDENTE. Sta bene, siccome si tratta di semplici correzioni di forma, pongo a partito l'articolo primo, con l'annessa tabella A tenendo conto delle variazioni indicate dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1906-907, rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

*Entrate e spese effettive:*

Entrata . . . . .	L.	1,862,691,072.17
Spesa . . . . .	»	1,786,798,401.55
Avanzo . . . . .	L.	+ 75,892,670.62

*Costruzione di strade ferrate:*

Entrata . . . . .	L.	»
Spesa . . . . .	»	7,200,000. »
Disavanzo . . . . .	L.	— 7,200,000. »

*Movimento di capitali:*

Entrata . . . . .	L.	205,685,028.66
Spesa . . . . .	»	214,581,783.34
	L.	— 8,896,754.68

*Partite di giro:*

Entrata . . . . .	L.	67,454,870.86
Spesa . . . . .	»	67,454,870.86
		»

È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata . . . . .	L.	2,135,830,971.69
Spesa . . . . .	»	2,076,035,055.75
Avanzo . . . . .	L.	+ 59,795,915.94

Do lettura della tabella B.



## Tabella

## Riepilogo del bilancio di previsione rettificato

	Parte ordinaria			Parte	
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate
<b>Entrata . . . . .</b>	1,850,906,228. 19	67,454,870. 86	1,918,361,099. 05	11,784,843. 98	
<b>Spesa:</b>					
Ministero del tesoro . . . . .	647,725,948. 63	10,106,098. 94	657,832,047. 57	11,219,848. 61	»
Id. delle finanze . . . . .	253,925,145. 42	33,109,800. 22	287,034,945. 64	4,877,938. »	»
Id. di grazia e giustizia e dei culti. . . . .	43,943,218. 95	161,913. 43	44,105,132. 38	47,749. 63	»
Id. degli affari esteri . . . . .	16,375,205. 66	195,352. »	16,570,557. 66	445,000. »	»
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	75,488,937. 10	1,563,775. 45	77,052,712. 55	4,501,799. 86	»
Id. dell'interno . . . . .	90,685,145. 78	1,615,620. 59	92,300,766. 37	2,665,686. 97	»
Id. dei lavori pubblici . . . . .	29,570,211. 05	10,035,609. 69	39,605,820. 74	60,905,300. »	7,200,000. »
Id. delle poste e dei telegrafi. . . . .	96,815,832. 16	706,824. 47	97,522,656. 63	2,492,226. 74	»
Id. della guerra . . . . .	270,046,150. »	7,058,172. 57	277,104,322. 57	16,019,475. »	»
Id. della marina . . . . .	120,683,861. 32	2,700,111. 48	123,383,972. 80	14,570,000. »	»
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	18,932,665. 67	201,592. 02	19,134,257. 69	4,861,055. »	»
	1,664,192,321. 74	67,454,870. 86	1,731,647,192. 60	122,606,079. 81	7,200,000. »
<b>Avanzo . . . . .</b>	+ 186,713,906. 45	»	+ 186,713,906. 45	»	»
<b>Disavanzo . . . . .</b>	»	»	»	- 110,821,235. 83	- 7,200,000. »

B

per l'esercizio finanziario 1906-907.

straordinaria		Insieme				
Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
205,685,028. 66	217,469,872. 64	1,862,691,072. 17	»	205,685,028. 66	67,454,870. 86	2,135,830,971. 69
209,976,533. 34	221,196,381. 95	658,945,797. 24	»	209,976,533. 34	10,106,098. 94	879,028,429. 52
888,000. »	5,765,938. »	258,803,083. 42	»	888,000. »	33,109,800. 22	292,800,883. 64
»	47,749. 63	43,990,968. 58	»	»	161,913. 43	44,152,882. 01
»	445,000. »	16,820,205. 66	»	»	195,352. »	17,015,557. 66
»	4,501,799. 86	79,990,736. 96	»	»	1,563,775. 45	81,554,512. 41
»	2,665,686. 97	93,350,832. 75	»	»	1,615,620. 59	94,966,453. 34
217,250. »	68,322,550. »	90,475,511. 05	7,200,000. »	217,250. »	10,035,609. 69	107,928,370. 74
»	2,492,226. 74	99,308,058. 90	»	»	706,824. 47	100,014,883. 37
»	16,019,475. »	286,065,625. »	»	»	7,058,172. 57	293,123,797. 57
3,500,000. »	18,070,000. »	135,253,861. 32	»	3,500,000. »	2,700,111. 48	141,453,972. 80
»	4,861,055. »	23,793,720. 67	»	»	201,592. 02	23,995,312. 69
214,581,783. 34	344,387,863. 15	1,786,798,401. 55	7,200,000. »	214,581,783. 34	67,454,870. 86	2,076,035,055. 75
»	»	+ 75,892,670. 62	»	»	»	+ 59,795,915. 94
8,896,754. 68	126,917,990. 51	»	7,200,000. »	8,896,754. 68	»	»

Pongo a partito l'articolo 2 con l'annessa tabella B.

(È approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti reali, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi

approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

Do lettura delle annesse tabelle C e D.

Tabella C

*Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.*

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1906-907 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
<b>Ministero delle finanze.</b>				
15 luglio 1906	3820	26	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	1,250.67
31 luglio 1906	3979			
31 luglio 1906	4156			
12 novembre 1906	6317			
22 novembre 1906	6529			
2 dicembre 1906	6854			
6 dicembre 1906	6962			
19 ottobre 1906	5589	80	Spese di coazioni e di liti . . . . .	15,000. »
31 dicembre 1906	7357	211	Compra di sali . . . . .	145,000. »
				161,250.67
<b>Ministero di grazia e giustizia.</b>				
31 dicembre 1906	7487	18	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	144.24
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>				
21 settembre 1906	5270	22	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	1,344. »
4 ottobre 1906	5358	123	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità; di ammissione e di licenza negli Istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie . . . .	100,000. »
				101,344. »

## Segue Tabella C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine stanziato al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1906-907 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
<b>Ministero dell' interno.</b>				
31 luglio 1906	4026	} 25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	38,547.27
7 agosto 1906	4271			
16 agosto 1906	4552			
22 ottobre 1906	5848			
<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>				
26 ottobre 1906	6128	} 14	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	2,861.05
31 dicembre 1906	7557			
19 ottobre 1906	5692	} 16	Spese di liti per arbitraggi . . . . .	45,000. »
31 dicembre 1906	7314			
<b>Ministero delle poste e dei telegrafi.</b>				
15 settembre 1906	5185	28	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	561.75
<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>				
16 novembre 1906	6538	55	Spese per gli studi e la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>diaspis penta gona</i> (legge 24 marzo 1904, n. 139) della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i> ed altri insetti nocivi all'olivo . . . . .	15,000. »
12 settembre 1906	4906	} 63	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> . . . . .	300,000. »
31 dicembre 1906	4947			
<b>315,000. »</b>				

## Segue Tabella C

*Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.*

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1906-907 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<b>Riassunto.</b>	
			Ministero delle finanze . . . . .	161,250.67
			Id. di grazia e giustizia . . . . .	144.24
			Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	101,344. ▶
			Id. dell'interno . . . . .	38,547.27
			Id. dei lavori pubblici . . . . .	47,861.05
			Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	561.75
			Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	315,000. ▶
			Totale . . . . .	664,708.98

## Tabella D

*Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907, durante il periodo di vacanze parlamentari dicembre 1906-gennaio 1907.*

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1906-907 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
<b>Ministero dell'interno</b>				
6 gennaio 1907	—	5	Spese per la copiatura a cottimo . . . .	10,000. »
6 gennaio 1907	—	14	Funzioni pubbliche e feste governative.	5,000. »
				15,000. »
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>				
7 gennaio 1907	—	3 <i>bis</i>	Retribuzione agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'Am- ministrazione centrale . . . . .	2,600. »
<b>Ministero delle poste e dei telegrafi.</b>				
6 gennaio 1907	—	106 <i>quinq.</i>	Retribuzioni, indennità e spese di qual- siasi natura per l'esercizio e la manu- tenzione della rete telefonica urbana di Venezia . . . . .	80,000. »
<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>				
13 gennaio 1907	—	177 <i>quater</i>	Contributo alla Lega nazionale coopera- tiva per la pubblicazione di un ma- nuale per le Casse rurali cooperative.	3,000. »
<b>RIASSUNTO.</b>				
Ministero dell'interno . . . . .				15,000. »
id. dell'istruzione pubblica . . . .				2,600. »
id. delle poste e dei telegrafi . . .				80,000. »
id. di agricoltura, industria e com- mercio . . . . .				3,000. »
				100,600. »

Pongo a partito l'articolo 3 con le annesse tabelle C e D.

(È approvato).

Art. 4.

Agli elenchi delle spese *obbligatorie e d'ordine*, annessi alla legge di approvazione

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-907 sono portate le variazioni indicate nella tabella E unita alla presente legge.

Do lettura della tabella E.

### Tabella E.

*Variazioni all'elenco A delle spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-907.*

#### Capitoli da aggiungersi.

##### *Ministero del tesoro.*

- Capitolo n. 1-*bis*. — Rendita consolidata 3.75 per cento netto.  
 » 25-*bis*. — Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi a' termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 161, e 23 dicembre 1906 n. 638. Interessi.

##### *Ministero delle finanze.*

- Capitolo n. 280-*bis*. — Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto. Legge 22 luglio 1906, n. 623.  
 » 280-*ter*. — Spese proprie della cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione. Legge 22 luglio 1906, n. 623.

#### Capitoli soppressi.

##### *Ministero del tesoro.*

- Capitolo n. 31. — Corrispettivo chilometrico spettante alla Società esercente le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge 20 luglio 1888, n. 5550.

#### Capitoli modificati nella denominazione

##### *Ministero del tesoro.*

- Capitolo n. 44. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.  
 » 172. — Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi di trasporto a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885, delle Casse pensioni e soccorso pel personale ferroviario di cui alla legge 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137, e 15 luglio 1906, n. 324.

Pongo a partito l'articolo 4 con l'annessa tabella *E*.

(È approvato).

Art. 5.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1906-1907, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito in lire 452,000 con l'articolo 5 della legge 20 dicembre 1906, n. 627, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è ridotto alla somma di lire 400,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro . . . . .	L.	»
Id. delle finanze . . . . .	»	30,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	»	14,000
<i>Da riportarsi</i> . . . . .	L.	<u>44,000</u>

*Riporto* . . . . L. 44,000

Ministero degli affari esteri . . . . .	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	»	12,000
Id. dell'interno . . . . .	»	73,000
Id. dei lavori pubblici . . . . .	»	15,000
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	»	26,000
Id. della guerra . . . . .	»	184,000
Id. della marina . . . . .	»	30,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio . . . . .	»	6,000

L. 400,000

(È approvato).

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assetamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *F*, annessa alla presente legge.

Do lettura della tabella *F*.

Tabella F.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1906-907

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
<b>Entrata</b>		
<b>CATEGORIA I - Entrate effettive.</b>		
1	Consolidato 5 per cento . . . . .	— 90,000. »
1 bis	Consolidato 3.75 per cento . . . . .	+ 60,000. »
Totale delle variazioni della categoria I . . .		— 30,000. »
<b>Spesa.</b>		
<b>CATEGORIA I - Spese effettive.</b>		
12	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato per servizio del Fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 15,000. »
19	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 3,000. »
20	Spese di liti e di coazione ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 20,000. »
22	Tassa di manomorta ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 20,000. »
23	Imposta di ricchezza mobile ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	— 15,000. »
24	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici ( <i>Spesa obbligatoria</i> ). . . . .	— 10,000. »
38	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	— 160,000. »
39	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ). . . . .	— 90,000. »
46	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	+ 300,000. »
8	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	— 3,000. »
Totale delle variazioni della categoria I . . .		— 30,000. »

Pongo a partito l'articolo 6 con l'annessa tabella F.

(È approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare sui residui 1905-906 e sulla competenza 1906-907 tutti i pagamenti del capitolo n. 46 - « *Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze* » senza

distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(È approvato).

Art. 8.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella G, annessa alla presente legge.

Do lettura della tabella G.

## Tabella G.

Variazioni per l'assettamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
<b>Entrata.</b>		
<b>CATEGORIA I - Entrate effettive.</b>		
1	Consolidato 3 e 5 per cento . . . . .	- 14,300. »
1	Consolidato 3.75 per cento netto . . . . .	+ 10,400. »
<i>b/c</i> 5	Censi, canoni, livelli, ecc. . . . .	- 3,000. »
8	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	- 900. »
Totale delle variazioni della categ. I. . .		- 7,800. »
<b>Spesa</b>		
<b>CATEGORIA I - Spese effettive.</b>		
1	Pensioni e indennità agl'impiegati a riposo ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	- 300. »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	- 3,000. »
10	Tassa di manomorta ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	+ 2,500. »
11	Imposta di ricchezza mobile ( <i>Spesa d'ordine e obbligatoria</i> ) . . . . .	- 2,500. »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	+ 100. »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	- 200. »
19	Assegni agl'investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	- 700. »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentrazione di religiose ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	- 3,700. »
Totale delle variazioni della categ. I. . .		- 7,800. »

Pongo a partito l'articolo 8 con l'annessa tabella G.  
(È approvato).

## Art. 9.

Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati

dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907 descritte nella tabella *H* annessa alla presente legge.

Do lettura della tabella *H*.

Tabella **H**.

*Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.*

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.</b>		
<b>Spesa.</b>		
GESTIONE ECONOMALE.		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale dell'Economato . . . . .	+ 85. »
	Totale delle variazioni della Spesa . . .	+ 85. »
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.</b>		
<b>Entrata.</b>		
GESTIONE ECONOMALE.		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
1	Rendita sul Debito pubblico . . . . .	— 472.
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi . . . . .	+ 2,199.80
4	Annualità diverse . . . . .	— 35.2
7	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	+ 134.31
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gli impiegati . . . . .	+ 69.44
	Totale delle variazioni della Categoria I . . .	+ 1,895.52
<b>GESTIONI SPECIALI.</b>		
13	Esazione di rendite per conto dei terzi . . . . .	+ 18,000. »
	Totale delle variazioni dell'Entrata . . .	+ 19,895.52

## Segue Tabella H.

Variazioni per l'assettamento del bilancio di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
<b>Spesa.</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE.</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
1	Personale dell'Economato . . . . .	— 750. »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli . . . . .	+ 6,769.92
4	Spese d'ufficio . . . . .	+ 500. »
5	Spese postali e di telegrammi . . . . .	+ 400. »
6	Contribuzioni e tasse . . . . .	+ 686.76
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità . . . . .	+ 10,000. »
12	Spese diverse e casuali . . . . .	— 3,440. »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici maggiori . . . . .	— 1,000. »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici minori . . . . .	— 9,000. »
Totale delle variazioni della Categoria I . . .		+ 4,166.68
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</b>		
16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali . . . . .	— 25,000. »
18	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie . . . . .	+ 25,000. »
Totale delle variazioni della Categoria II . . .		»
<b>GESTIONI SPECIALI.</b>		
20	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi . . . . .	+ 18,000. »
Totale delle variazioni della Spesa . . .		+ 22,166.68

Segue Tabella **H.**

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Milano.</b>		
<b>Spesa.</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE.</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
13	Spese diverse e casuali . . . . .	+ 3,000 .
	Totale delle variazioni della Spesa . . .	+ 3,000. »
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.</b>		
<b>Entrata.</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE.</b>		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</b>		
5	Avanzo netto nell'Amministrazione dei benefici maggiori . . . . .	+ 5,000. »
	Totale delle variazioni dell'Entrata . . .	+ 5,000. »
<b>Spesa.</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE.</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
7	Spese di liti e contrattuali . . . . .	— 2,000. »
8	Spese tecniche per la manutenzione delle proprietà economali . . .	+ 5,400. »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici maggiori . . . . .	— 2,000. »
15	Fondo di riserva . . . . .	+ 3,600 »
	Totale delle variazioni della Spesa . . .	+ 5,000. »

Segue Tabella **H.**

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906 907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.</b>		
<b>Entrata.</b>		
GESTIONE ECONOMALE.		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
9	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	8,738.97
10	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gli impiegati . . . . .	102. »
Totale delle variazioni dell'Entrata . . .		8,840.97
<b>Spesa.</b>		
GESTIONE ECONOMALE.		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale dell'Economato . . . . .	4,000. »
6	Contribuzioni e tasse . . . . .	+ 789.46
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse . . . . .	+ 300. »
13	Spese diverse e casuali . . . . .	- 4,060. »
Totale delle variazioni della Spesa . . .		- 6,970.54
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Torino.</b>		
<b>Entrata.</b>		
GESTIONE ECONOMALE.		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
7	Ricuperi e proventi diversi]. . . . .	65.44
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gli impiegati . . . . .	36.24
Totale delle variazioni della Categoria I . . .		101.68

## Segue Tabella H.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</b>		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . . . .	+ 526,000. »
	Totale delle variazioni della Categoria II	+ 526,000. »
	Totale delle variazioni dell'Entrata . . .	+ 525,898.32
<b>Spesa.</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE.</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli . . . . .	— 544.23
8	Spese tecniche per la manutenzione delle proprietà economali . . .	+ 4,411.44
12	Spese diverse e casuali . . . . .	— 6,367.64
	Totale delle variazioni della Categoria I. . .	— 2,500.43
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</b>		
16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali . . . . .	+ 526,000. »
	Totale delle variazioni della Categoria II . . .	+ 526,000. »
	Totale delle variazioni della Spesa . . .	+ 523,499.57
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Venezia.</b>		
<b>Entrata.</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE.</b>		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</b>		
1	Rendita sul Debito pubblico . . . . .	+ 40. »
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi . . . . .	+ 960. »
	Da riportarsi . . . . .	+ 1,000. »

## Segue Tabella H.

*Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-1907.*

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto . . . . .</i>	+ 1,000. »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori . . . . .	+ 3,000. »
6	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici minori . . . . .	+ 10,000. »
7	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	+ 2,139.51
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gli impiegati . . . . .	+ 117.04
	Totale delle variazioni della Categoria I . . .	+ 16,256.55
	<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</b>	
9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	— 425. »
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . . . .	— 7,000. »
	Totale delle variazioni della Categoria II . . .	— 7,425. »
	<b>GESTIONI SPECIALI.</b>	
14	Esazione di rendite per conto di terzi . . . . .	+ 25,000. »
	Totale della variazione dell'Entrata . . .	+ 33,831.55
	<b>Spesa.</b>	
	<b>GESTIONE ECONOMALE.</b>	
	<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>	
1	Personale dell'Economato . . . . .	— 4,150. »
2	Pensioni agl'impiegati, loro vedove e figli . . . . .	+ 3,108.57
3	Spese pel servizio esterno . . . . .	+ 1,000. »
4	Spese d'ufficio . . . . .	+ 200. »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 158.57

Segue Tabella H.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto . . .</i>	+ 158.57
6	Contribuzioni e tasse . . . . .	+ 600. »
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse . . . . .	+ 552.76
12	Spese diverse e casuali . . . . .	+ 200. »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici maggiori . . . . .	+ 1,000. »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici minori . . . . .	+ 2,000. »
15	Fondo di riserva . . . . .	+ 4,320.22
	Totale delle variazioni della Categoria I . . .	+ 8,831.55
GESTIONI SPECIALI.		
21	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi . . . . .	+ 25,000. »
	Totale delle variazioni della Spesa .	33,831.55

Pongo a partito l'articolo 9 con l'annessa tabella H.

(È approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle Fer-

rovie dello Stato per l'esercizio 1907-908 descritte nella tabella I annessa alla presente legge.

Do lettura della tabella.

## Tabella I.

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
N.	Denominazione	
<b>Entrata.</b>		
<i>Parte ordinaria.</i>		
1	Prodotti del traffico:	
	a) Viaggiatori . . . . .	+22,500,000. »
	a bis) Viaggi dei Membri del Parlamento . . . . .	+ 97,000. »
	b) Bagagli e cani . . . . .	+ 1,400,000. »
	c) Merci a grande velocità . . . . .	+ 3,900,000. »
	d) Merci a piccola velocità accelerata . . . . .	- 100,000. »
	e) Merci a piccola velocità ordinaria . . . . .	+24,000,000. »
		+51,797,000. »
2	Introiti diversi del traffico . . . . .	+ 665,000. »
	Totale prodotti del traffico . . .	+52,462,000. »
3	Prodotti indiretti . . . . .	- 300,000. »
4	Introiti a rimborso di spesa . . . . .	- 1 400,000. »
5	Noli attivi . . . . .	»
6	Proventi della vendita di materiali fuori d'uso provenienti dall'armamento e dai rotabili . . . . .	+ 1,000,000. »
7	Prodotti provenienti dai lavori in conto patrimoniali . . . . .	+ 400,000. »
	Totale della parte ordinaria . . .	+52,162,000. »
<i>Parte straordinaria.</i>		
8	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile, per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905. (Art. 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e art. 2 della legge 19 aprile 1906, n. 127).	-50,000,000. »
9	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile, per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e del 1906-907. (Articolo 2 della legge 19 aprile 1906, n. 127) . . . . .	-34,000,000. »
9 bis	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile (Leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile 1906, n. 127) . . . . .	+84,000,000. »
10	Proventi della vendita a forma di legge, di aeree, relitti e costruzioni . . . . .	»
	<i>Da riportarsi . . .</i>	»

## Segue Tabella I.

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto . . . . .</i>	»
11	Prelevamenti delle somme depositate al tesoro per fondo di riserva (art. 12 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	»
12	Ministero dei lavori pubblici. Rimborso spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni di cui all'art. 23 della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . .	»
	Totale della parte straordinaria . . .	»
	<i>Partite di giro.</i>	
13	Approvvigionamenti - Forniture fatte alle stazioni, ai depositi, alle officine, alle linee, ecc. . . . .	+36,500,000. »
14	Officine - Lavori eseguiti per conto dei vari servizi . . . . .	+28,300,000. »
15	Sovvenzione del tesoro in conto corrente contabilità speciali per maggiore dotazione di magazzino (art. 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	»
16	Imposta erariale sui trasporti . . . . .	+ 5,152,000. »
17	Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza . . . . .	+ 1,369,000. »
18	Tassa di bollo sui trasporti . . . . .	+ 3,350,000. »
	Totale delle partite di giro . . .	+74,671,000. »
	Totale generale dell'entrata . . .	+126,833,000. »
	<b>Spesa.</b>	
	<i>Parte ordinaria.</i>	
1	Spese della direzione generale coi servizi centrali ed uffici dipendenti:	
	Personale . . . . .	+ 5,000,000. »
	Spese diverse . . . . .	+ 400,000. »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+ 5,400,000. »

## Segue Tabella I.

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione.	
	<i>Riporto . . . .</i>	+ 5,400,000. »
2	Spese generali:	
	Imposte e tasse . . . . .	— 140,000. »
	Contributo istituti di previdenza . . . . .	+ 2,640,000. »
	Spese diverse . . . . .	+ 2,220,000. »
	Spese generali per la gestione dei magazzini dell'Economato:	
	Personale . . . . .	+ 3,000,000. »
	Spese diverse . . . . .	+ 100,000. »
		+ 7,820,000. »
3	Spese servizio Mantenimento e sorveglianza:	
	Personale . . . . .	+ 3,600,000. »
	Lavori ed accessori . . . . .	+ 2,150,000. »
		+ 5,750,000. »
4	Spese del servizio trazione ed officine:	
	Personale . . . . .	+ 4,800,000. »
	Combustibile ed energia elettrica . . . . .	+ 4,500,000. »
	Manutenzione materiale rotabile ed accessori . . . . .	+ 2,900,000. »
		+12,200,000. »
5	Spese del servizio movimento e traffico:	
	Personale . . . . .	+10,250,000. »
	Spese accessorie . . . . .	+ 2,350,000. »
		+12,600,000. »
	<i>Da riportarsi . . . .</i>	+43,770,000. »

## Segue Tabella I.

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Numer.	Denominazione	
	<i>Riporto . . . . .</i>	+43,770,000. »
<b>5 bis</b>	<b>Spese navigazione dello stretto di Messina:</b>	
	Personale . . . . .	+ 175,000. »
	Combustibile . . . . .	+ 118,000. »
	Spese diverse . . . . .	+ 78,000. »
		+ 371,000. »
<b>6</b>	<b>Noli passivi . . . . .</b>	— 3,100,000. »
<b>7</b>	<b>Rinnovamento del materiale rotabile, della parte metallica degli armamenti e manutenzione straordinaria delle linee . . . . .</b>	+ 3,400,000. »
	Dette da sostenersi col ricavo del materiale fuori d'uso . . . . .	+ 1,000,000. »
		+ 4,400,000. »
<b>8</b>	<b>Spese di miglorie da sostenersi a carico dell'esercizio (legge 19 aprile 1906, n. 127) . . . . .</b>	»
	Dette da sostenersi col ricavo della vendita di materiali fuori d'uso . . . . .	+ 400,000. »
		+ 400,000. »
<b>9</b>	<b>Quota d'interessi al 3.65 per cento e di ammortamento in 40 anni della somma di lire 225 milioni (approssimativa) rimborsata alle tre Società pel riscatto del materiale rotabile e d'esercizio esistente al 1° luglio 1885 . . . . .</b>	—10,739,700. »
<b>10</b>	<b>Quota d'interessi al 3.65 per cento e di ammortamento in 40 anni sulla somma di lire 135 milioni rimborsata dal Tesoro alle Società per acquisto di materiale rotabile in dipendenza della Convenzione 29 novembre 1899, approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . .</b>	— 6,443,820. »
<b>11</b>	<b>Interessi e quota d'ammortamento sulle somme fornite dal Tesoro, mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti, a sensi degli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . .</b>	— 3,964,293.02
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	+24,693,186.98

## Segue Tabella I.

## Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto . . . . .</i>	+24,693,186.98
12	Interessi e quota d'ammortamento sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per il materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905, per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle tre Società e per altri titoli, a termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	— 1,281,589.80
13	Rimborso al Tesoro degli interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme loro pagate dopo il 1° luglio 1905 . . . . .	»
13 <i>bis</i>	Interessi ed ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 netto, relativi alle liquidazioni ferroviarie ed al completamento delle dotazioni di magazzino . . . . .	+18,968,726. »
13 <i>ter</i>	Interessi dovuti sulle somme pagate con mezzi di tesoreria fino alla decorrenza di quelli relativi ai certificati ferroviari di credito da emettersi in relazione alle liquidazioni ferroviarie . . . . .	+ 1,240,402.46
13 <i>quat.</i>	Interessi ed ammortamento dei mutui e dei certificati di credito emessi e da emettersi per le spese straordinarie di cui agli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, ed alla legge 19 aprile 1906, n. 127 . . . . .	+ 2,035,168.40
14	Fondo di riserva (2 per cento dei prodotti del traffico) . . . . .	+ 1,080,000. »
15	Quota spettante ai concessionari delle ferrovie, delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse all'industria privata . . .	— 3,000,000. »
16	Prodotti netti dell'esercizio, da versare al Tesoro . . . . .	+ 8,426,105.96
	Totale della parte ordinaria . . .	+52,162,000. »
	<i>Parte straordinaria.</i>	
17	Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 . . . . .	—50,000,000. »
18	Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e del 1906-907 . . . . .	—34,000,000. »
18 <i>bis</i>	Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907 . . . . .	+84,000,000. »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	»

## Segue Tabella I.

## Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	<i>Riporto . . . .</i>	»
19	Spese in aumento patrimoniale da sostenersi coi proventi della vendita a forma di legge di aree, relitti e costruzioni . . . . .	»
20	Spese impreviste a carico del fondo di riserva . . . . .	»
21	Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni . . . . .	»
	<b>Totale della parte straordinaria . . . .</b>	<b>»</b>
	<i>Partite di giro.</i>	
22	Approvvigionamenti — Materie di primo acquisto o restituite al magazzino . . . . .	+36,500,000. »
23	Officine — Mano d'opera, materie d'impiego ed altre spese delle officine . . . . .	+28,300,000. »
24	Spese per eccedenze di dotazione di magazzino (art. 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	»
25	Imposta erariale sui trasporti . . . . .	+ 5,152,000. »
26	Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza . . . . .	+ 1,369,000. »
27	Tassa di bollo sui trasporti . . . . .	+ 3,350,000. »
	<b>Totale delle partite di giro . . .</b>	<b>+74,671,000. »</b>
	<b>Totale generale della spesa . . .</b>	<b>+126,833,000.»</b>

RUBINI, *presidente della Giunta del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Mi consenta l'onorevole ministro del tesoro e mi consenta la Camera di fare una osservazione su questo articolo 10, che riguarda l'assestamento del bilancio delle ferrovie. Nella legge di contabilità manca una disposizione, per cui venga ad essere disciplinata la facoltà delle variazioni in sede di assestamento. Nel bilancio delle ferrovie, cioè, non abbiamo l'elenco delle spese obbligatorie e di ordine. Bisognerà quindi che l'onorevole ministro del tesoro raccomandi alla Commissione, la quale si occupa delle riforme da portare alla legge di contabilità, di disciplinare anche questa materia.

La Giunta del bilancio ha fatto in punto alla sistemazione di questo bilancio ciò che le suggeriva il suo criterio, ed ha avuto la fortuna di averne ottenuta l'approvazione da parte della Camera; ma la Giunta generale non può fare essa la legge. La riforma deve venire per la via legittima ed anche in un tempo breve, perchè altrimenti l'anno prossimo ci troveremo di fronte alle medesime difficoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ringrazio il presidente della Giunta generale del bilancio della osservazione fatta. Certamente fra le modificazioni, da introdursi nella legge di contabilità e nel regolamento, deve trovar posto quella, indicata dall'onorevole Rubini.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione della regia Scuola di setificio in Como.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione della regia Scuola di setificio in Como.

Si dia lettura del disegno di legge.

MORANDO, *segretario, legge*: (V. *Stampato* n. 804-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

La somma stanziata sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il mantenimento annuo e per le dotazioni della regia Scuola di setificio di Como e del Museo annessovi, è portata da lire 43,830 a lire 80,000, a partire dall'esercizio finanziario 1907-908.

(È approvato).

#### Art. 2.

È approvata l'unita tabella organica degli insegnanti addetti alla regia Scuola predetta, i cui stipendi saranno pagati direttamente dallo Stato.

(È approvato).

#### Art. 3.

Dedotte le spese fisse, portate dalla citata pianta organica, la somma residuale sarà versata alla Scuola a titolo di dotazione per la gestione e l'incremento dello Istituto.

Saranno pure versati direttamente alla Scuola i contributi ed i sussidi concessi dagli Enti pubblici e dai privati, i proventi per lavori eseguiti nei laboratori e nelle officine, e tutti gli altri eventuali, nonchè le tasse scolastiche.

Le tasse di diploma saranno pagate all'erario.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le somme, che non fossero spese nell'esercizio, si porteranno in aumento dell'entrata del bilancio speciale della Scuola per l'esercizio successivo.

Il bilancio speciale e il relativo conto consuntivo saranno annualmente approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

## Art. 5.

Il personale compreso nella unita pianta organica godrà degli stessi diritti assicurati dalle leggi vigenti agli insegnanti delle scuole governative, segnatamente per quanto riguarda la promozione da straordinario ad ordinario, gli aumenti quinquennali di stipendio ed il trattamento di riposo.

Per gli altri funzionari addetti alla regia Scuola, si provvederà, sia per gli stipendi, sia per la carriera, con le norme in vigore per le altre scuole industriali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

**Tabella organica degli insegnanti ordinari e straordinari della regia Scuola di setificio in Como.**

	Stipendi	
	di straordinario	di ordinario
1 professore di 1° grado . . . . .	L. 4,000	5,000
2 professori di 2° grado . . . . .	» 3,000	3,500
4 professori di 3° grado . . . . .	» 2,600	3,000
Retribuzione al direttore . . . . .	» 1,000	

(È approvato).

## Art. 6.

La somma di lire 22,074.50, residuata nel capitolo n. 116 bis del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1905-906 e quella che rimarrà non spesa nel capitolo n. 135 per l'esercizio 1906-907 sugli stanziamenti per spese di personale e di mantenimento della regia Scuola di setificio di Como, saranno assegnate alla Scuola stessa per sopperire alle spese d'impianto delle officine e dei laboratori.

(È approvato).

## Art. 7.

Con regio decreto, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sarà provveduto all'ordinamento amministrativo, disciplinare e didattico della regia Scuola.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione di acquisto di un palazzo in Berlino per la residenza della regia Ambasciata d'Italia e spese di restauri e d'arredamento.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di acquisto di un palazzo in

Berlino, per la residenza della regia Ambasciata d'Italia e spese di restauri e di arredamento.

Si dia lettura del disegno di legge.

**MORANDO, segretario, legge:** (Vedi *Stam-pato*, n. 815-A).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

(Pausa).

Nessuno avendo chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

## Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,200,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1906-907, per lo acquisto, per l'adattamento e per l'arredamento di un edificio ad uso di sede della Regia Ambasciata italiana in Berlino.

(È approvato).

## Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà di derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato per provvedere alle spese autorizzate con l'articolo precedente.

(È approvato).

## Art. 3.

A decorrere dal 1° aprile 1908, cesserà l'assegno annuo per indennità di alloggio

al titolare della Regia Ambasciata in Berlino.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge:  
Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia.

Si dia lettura del disegno di legge.

MORANDO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 693-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. (Pausa).

Nessuno avendo chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

**Art. 1.**

È istituita in Roma, presso la Regia Zecca, una scuola dell'arte della medaglia, intesa ad addestrare i giovani artisti nella modellatura, nella composizione e nell'incisione delle monete, delle medaglie, delle placchette e dei sigilli.

(È approvato).

**Art. 2.**

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata in apposito capitolo per l'esercizio finanziario 1907-1908 e per successivi avente la denominazione « Scuola dell'arte della medaglia », la somma di lire 15,000 per far fronte ai pagamenti degli assegni indicati nella tabella annessa alla presente legge, nonchè alle altre spese relative alla scuola stessa.

**Tabella degli assegni.**

Professore di modellatura (titolare) . . . . . L.	4,000
Incaricato dell'addestramento dell'incisione in acciaio (1) . . . »	1,500
L.	<u>5,500</u>

(1) L'incarico potrà essere affidato all'incisore della Regia Zecca.

(È approvato).

**Art. 3.**

Le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge, e per l'ordinamento didattico, amministrativo e disciplinare della scuola dell'arte della medaglia, saranno stabilite per decreto reale, su proposta del ministro del tesoro di concerto col ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge modificato dal Senato: Disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi.

Si dia lettura del disegno di legge.

MORANDO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 126-C).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani,

STOPPATO. Chiedo di parlare.

MONTI GUARNIERI. Chiedo di parlare.

TORRIGIANI. Onorevoli colleghi, io credo che tut'i siamo d'accordo nel desiderare che sia represso l'abuso delle armi, e specialmente del coltello, perchè troppi e troppo frequenti sono i casi, nei quali noi vediamo che questa arma micidiale è adoperata ed è quasi, se non una specialità, una caratteristica delle nostre popolazioni, almeno in qualche regione d'Italia. Quindi non è per oppormi al concetto della legge che io ho preso la parola, ma per fare alcune osservazioni, perchè credo che questa legge possa portare dei risultati assolutamente contrari allo spirito ed alle intenzioni di chi l'ha proposta e studiata.

Giova rammentare che questo disegno di legge, che è stato prima approvato dalla Camera e quindi con qualche modificazione dal Senato, non è quale fu proposto dal Ministero; perchè la Commissione, di cui era relatore l'onorevole Lucchini, lo mutò sostanzialmente.

Il progetto ministeriale altro non faceva che stabilire pene maggiori per chi avesse fatto uso del coltello contro le persone; era

quindi legge repressiva, ma fu trasformata in legge preventiva.

Gravissimi sono gli inconvenienti ai quali si può andare incontro, se, cosa che non oso nemmeno sperare, il disegno di legge non sarà modificato, ma se almeno col regolamento non si farà in modo di togliere i pericoli che esso presenta, primo quello di disarmare il cittadino onesto ed ossequiente alla legge. Infatti, mentre la gente dabbene viene privata della possibilità di andare armata, invece non si impedisce che i malfattori, i quali non rispettano la legge, vadano sempre in giro con coltelli ed altre armi. Il malfattore saprebbe di trovarsi di fronte il galantuomo disarmato, perchè, per effetto della legge, questi non può portare un'arma, se non contravvenendo alle disposizioni della legge. E questo effetto io credo che nessuno dei proponenti della legge abbia voluto ottenere.

La legge nel primo articolo dichiara che « sotto l'espressione di arma propria, o propriamente detta, nel codice e in ogni altra legge penale, s'intende qualsiasi arma da fuoco od esplodente e qualsiasi coltello acuminato o altro strumento consimile, anche se di uso domestico, professionale, o sportivo, che, ove sia adoperato contro le persone, possa esporre a pericolo la vita ».

Quindi con questo articolo si comprende qualunque forma di arma, dal temperino alla coltella da macellaio, dallo spillone per i cappelli fino al punteruolo. Qualunque arma, se acuminata, agli effetti di questa legge è considerata ed è colpita dalle varie disposizioni di essa.

Se non che, a temperare ed a dare il criterio di quello che il legislatore ha voluto fare, viene l'ultimo alinea del secondo articolo, dove è detto che « dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli strumenti per uso domestico o professionale ». Quindi io vorrei che nel regolamento, combinando le disposizioni dell'articolo primo e secondo, fosse ben chiarito quale è il concetto che ha avuto il legislatore.

E forse sarà opportuno che nel regolamento si stabiliscano, se non la misura del coltello, almeno la forma, la foggia che deve avere questo coltello per essere considerato davvero come arma micidiale, affinchè non accada che qualunque temperino, qualunque coltello di uso domestico possa essere considerato, con una interpretazione eccessiva della legge, come arma colpita dal divieto.

Nell'articolo 2 vi è una disposizione che è stata molto modificata e migliorata dal

Senato, ma che ancora resta assai difficile nella sua applicazione, ed è quella che vuole che ogni commerciante che vende o cede armi senza farne le dovute annotazioni in un regolare registro di carico e scarico sia punito con l'arresto o con l'ammenda. Ora nell'atto pratico sappiamo che i principali venditori di codeste armi nelle campagne sono i venditori ambulanti che girano di qua e di là con la cassetta sulle spalle e vanno a vendere a domicilio ai contadini il coltello che loro serve per tagliare il pane, il piccolo strumento che loro serve per il lavoro. Ora, come è mai possibile supporre che codesti negozianti ambulanti possano essere sottoposti a queste prescrizioni di registri e di annotazioni le quali contrastano addirittura con la natura del loro commercio?

Non oso fare proposte di modificazione, ma credo che, anche per questa parte, il regolamento debba determinare esattamente quali sono le norme per la esecuzione di questa legge, date le condizioni speciali nelle quali questo commercio si svolge.

Finalmente all'articolo 3 vi è una disposizione sulla quale in Senato fu fatta una lunga discussione, mi pare specialmente dall'onorevole Tassi.

Quest'articolo dice che dal permesso di portare armi fuori dell'abitazione è sempre escluso il porto delle armi nei pubblici esercizi. Si intende quale è il concetto che ha avuto il proponente della legge. È appunto nelle osterie dove più frequentemente succedono le risse, dove e più facilmente si fa uso del coltello; ma si può fare uso di qualunque arma, perchè qualunque arma può diventare micidiale. Diventano micidiali lo sgabello, la boccia, il bicchiere! Ma insomma il concetto del legislatore è stato questo: nei pubblici esercizi, specialmente dove si vende vino, dove si riunisce la gente la sera, il porto delle armi può essere pericoloso, onde l'esclusione assoluta di poter portare armi nei pubblici esercizi.

Ma come? Un cacciatore qualunque torna da caccia o va a caccia, si trova in campagna, deve entrare in un'osteria per fare colazione, nossignori, non può entrare perchè è armato o deve lasciare l'arma fuori dell'osteria!

Ora è ammissibile questo? È possibile nell'atto pratico una disposizione la quale vieta che chi ha un'arma possa entrare in un pubblico esercizio? Si intende quale è lo scopo però, e nel regolamento potrà essere determinato in modo preciso e chiaro

quale è stata l'intenzione e quali sono gli inconvenienti, a cui si vuole ovviare, senza andare incontro ad inconvenienti maggiori.

Debbo dire un'altra cosa. Questa legge oltre questi gravi inconvenienti ne ha un altro, che, se non è così grave, è da tenere in qualche considerazione. Vi sono in qualche regione d'Italia paesi interi che vivono della fabbricazione delle armi bianche e dei coltelli.

Queste fabbriche si trovano adesso improvvisamente addosso una legge la quale, senza stabilire esattamente che cosa si intende per questa arme proibita, che non può essere comperata nè venduta nè esposta al pubblico, li priva assolutamente di qualunque commissione, perchè in questo stato di incertezza nessun negoziante fa più commesse.

Ora io credo che potrebbe essere utile, giusto, e equo che almeno la applicazione di questa legge fosse protratta, non fosse immediata, non fosse a ghigliottina, in modo che queste fabbriche potessero smaltire o modificare il grosso stock di questi coltelli che hanno fabbricato, e che ormai nessuno più acquista, secondo le prescrizioni del regolamento.

Vede, onorevole presidente del Consiglio, sono modeste le osservazioni e le critiche che io faccio a questo progetto di legge sempre nel senso non di oppormi al concetto che lo ha ispirato, ma di vedere che nella sua applicazione pratica raggiunga gli scopi lodevoli, giusti, santi, che si propone, ma che dall'altra parte non si vada incontro ad inconvenienti che sarebbero così gravi, da preferire di non aver la legge, piuttosto che averla così come è concepita.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ha ricordato l'onorevole Torrigiani, si tratta di una legge già discussa ed approvata dalla Camera. Senonchè, sottoposta all'esame dell'altro ramo del Parlamento, questo vi introdusse due modificazioni, che attenuano la gravità della legge stessa; non comprendo quindi come la Camera, che approvò il disegno di legge, quando questo era più severo, possa trovarvi delle gravi difficoltà, ora che le sue disposizioni sono state di molto attenuate nei due punti, che dettero luogo allora a maggiore contestazione.

L'importante è questo: l'Italia ha il primato, su tutte le nazioni civili, degli omicidi per l'uso dei coltelli e delle rivoltelle; e se noi non promulghiamo una legge severa, non potremo avere alcun efficace risultato, e saremo segnalati da tutto il mondo, come il paese dove gli assassini sono i più numerosi. Ora credo che questa sia tale vergogna, che ci imponga il dovere di portarvi rimedio.

Si è osservato che la formula dell'articolo 1° è troppo elastica. Ora esaminiamo un po' ciò che finora si verificava in pratica.

Il nostro codice in vigore considera coltelli proibiti quelli che abbiano una determinata lunghezza, e la lama fissa con un meccanismo speciale. Orbene, simili coltelli sono scomparsi dal commercio. I fabbricanti di armi, studiando bene il Codice penale, hanno costruito dei coltelli che costano dai 15 ai 20 centesimi l'uno, e che hanno tutti i requisiti per non essere colpiti dal Codice penale, perchè mentre alla lunghezza della lama manca un paio di millimetri per raggiungere la misura voluta, essi sono fabbricati in modo che, senza avere una molla fissa, non si chiudono quando colpiscono, ed il manico entra nella ferita insieme alla lama, onde l'effetto si raggiunge lo stesso, come se si adoperasse l'arma prevista dal Codice penale. Quale rimedio v'era da opporre? È possibile fare nella legge la descrizione esatta, una per una, di tutte le svariate forme di coltelli?

Certamente no, ed allora si è adottata la seguente formula, lungamente studiata e discussa in questa Camera:

« Sotto l'espressione di arma propria o propriamente detta nel codice ed in ogni altra legge penale, si intende qualsiasi arma da fuoco o esplodente e qualsiasi coltello acuminato od altro strumento consimile, anche se di uso domestico, professionale o sportivo, che, ove sia adoperato contro le persone, possa esporne a pericolo la vita ».

Evidentemente si tratta di una formula, la quale lascia al giudice un criterio discriminativo, perchè non è lecito supporre che i nostri giudici non arrivino a comprendere quale sia l'arma, portata a scopo di offendere le persone. Certo se un coltello non è acuminato, per esempio, non è colpito da questa disposizione.

Notisi poi che l'articolo 2 di queste disposizioni, in quanto all'obbligo di avere il permesso od altro...

DE ANDREIS. No, questo si riferisce all'articolo 2, non al primo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo 2 dice che il porto degli strumenti professionali è giustificato, e quindi non soggetto a pena, quando avvenga per esercizio della professione, ovvero si attui da chi deve recarsi sul luogo del proprio lavoro o da questo alla sua dimora. Ora, finchè l'individuo porta l'istrumento professionale, per l'esercizio della sua professione, non è colpito in alcuna maniera, ma evidentemente se chi non esercita, per esempio, la chirurgia, porta un ferro chirurgico in tasca, o chi non è calzolaio porta un coltello da calzolaio, che è micidiale, è evidente lo porta non per l'esercizio della professione, ma unicamente per compiere un fermento.

L'articolo 2, come era stato votato dalla Camera, obbligava il venditore di armi a non alienarle se non a chi avesse il permesso di portarle; ma questa disposizione fu eliminata, appunto perchè sarebbe riuscito difficile al venditore il potere accertare l'identità della persona, sulla semplice esibizione del porto d'armi.

La disposizione che ha dato luogo a critiche, anche da parte dell'onorevole Torrigiani, è quella contenuta nell'ultima parte dell'articolo 3, dove si vieta il porto d'armi nei pubblici esercizi. Ora in ciò è veramente la parte sostanziale della legge, perchè i nove decimi degli omicidi avvengono appunto nei pubblici esercizi, dove, dopo aver copiosamente bevuto, colui che porta un'arma non è più *compos sui*, e ne fa quell'uso che ogni giorno constatiamo.

Ha già accennato l'onorevole Torrigiani che tutte queste disposizioni sono collegate ad un'altra dell'articolo 9, che autorizza il Governo a provvedere al loro coordinamento con le prescrizioni delle altre leggi; nel regolamento da emanarsi all'uopo, adunque, potrà essere disciplinata questa materia in quei punti in cui sarà necessario, e principalmente in quello accennato dall'onorevole Torrigiani. Egli ha parlato, per esempio, delle foggie dei coltelli; ora nel regolamento sarà possibile stabilire in proposito qualche più particolare disposizione, ed in ciò non v'è da parte mia alcuna difficoltà. Ma se si afferma che d'ora in avanti il galantuomo non potrà più difendersi, si dice cosa non esatta, perchè il galantuomo può chiedere il permesso pel porto d'arma, e portarla; chè se invece il galantuomo vuol portare le armi, senza il permesso, mi si permetta di dire che non è un galantuomo perfetto, (*Si ride*) perchè la legge proibisce

di portare le armi senza permesso, e chi le porta, in contraddizione alla legge, manca al suo dovere, e quindi è logico che sia punito.

L'onorevole Torrigiani ha parlato delle condizioni in cui può venire a trovarsi qualche fabbrica d'armi per effetto dell'improvvisa applicazione della legge. Ora fra i poteri da concedersi al Governo, vi potrà essere anche quello di disciplinare meglio questa materia, e di consentirne la graduale applicazione.

Certo la vendita delle armi, lo spero almeno, subirà una diminuzione, perchè lo scopo nostro è appunto quello che non si vada col coltello in tasca, ed è necessario che si perda l'abitudine detestabile, che v'è in Italia, di non uscire di casa senza asportare il coltello.

Vi sono città in cui perfino i due terzi di coloro che girano per le strade hanno il coltello in tasca, ed occorre, ripeto, far perdere questa pessima abitudine. Senza dubbio qualche danno le fabbriche d'armi potranno risentirne, ma si tratterà di una graduale e limitata diminuzione di vendita, perchè armi se ne potranno portare sempre col relativo permesso.

Relativamente poi agli esercizi pubblici ed al divieto del porto delle armi in essi, l'onorevole Torrigiani ha addotto gli stessi argomenti, discussi in Senato, fra cui quello, per esempio, che se un cacciatore va in un'osteria, non può entrarvi col fucile. Ma io osservo che nel regolamento si potrà stabilire che se il fucile è scarico non debba essere considerata l'arma come pericolosa.

In ogni modo, bisogna persuadersi che noi siamo di fronte ad una calamità sociale, ad un vero disonore del nostro paese, al quale non possiamo rimediare con dei pannicelli caldi; e che se non si fa una legge severa, non si otterrà alcun risultato. Certamente nell'applicazione della legge bisogna far calcolo sulle attenuazioni più dettagliate, che si possano ad essa apportare col regolamento, e soprattutto sul discernimento dell'autorità giudiziaria...

DE ANDREIS. Ma è l'autorità di pubblica sicurezza che deve applicare la legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per l'esecuzione della presente legge sarà compilato un regolamento e certamente l'autorità di pubblica sicurezza vi si atterrà; ma quando si tratterà di un procedimento penale, sarà l'autorità giudiziaria, che dovrà vedere se una data arma sia di tale natura, che possa essere stata asportata a scopo di offendere.

Insomma, io prego la Camera di considerare la questione dal punto di vista della necessità assoluta di togliere un'invetrata abitudine del nostro popolo, abitudine che è la causa di quasi due terzi degli omicidi che si commettono, e la quale non si riuscirà ad eliminare, se si vorrà fare una legge, la quale, sottilizzando, non presenti qualche inconveniente.

Certamente una legge repressiva e restrittiva qualche inconveniente lo deve portare. L'applicazione pratica di essa ci rivelerà se vi siano delle lacune, nella quale ipotesi si potrà, in seguito, colmarle con altre disposizioni legislative.

Ma intanto è una necessità provvedere perchè, lo ripeto, non vi è paese al mondo in cui succedano degli omicidi, in proporzione così grande, come in Italia. (*Bravo! — Approvazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Andreis.

DE ANDREIS. Io devo cominciare col dire che, per quanto una legge sia stata discussa dalla Camera e ritorni dal Senato soltanto con alcune modificazioni non principali, la Camera è sempre sovrana nel poter modificare, anche nel poter respingere.

Dico questo perchè ciò è stato portato come argomento; ma potrei anche accennare che la legge è stata votata dalla Camera con tante modificazioni improvvisate sopra ogni articolo, che potrebbe anche darsi che la Camera d'oggi, rivedendola, e vedendo quale pasticcetto ne sia venuto fuori, ritornasse sulla sua deliberazione, e modificasse o rinnovasse il disegno di legge.

Il presidente del Consiglio è d'accordo con me e con l'onorevole Torrigiani nel ritenere che bisogna reprimere l'uso delle armi. Ed in ciò siamo completamente d'accordo; io ricorderò, ad esempio, che quelle anime leggiadre che erano Aurelio Saffi ed Antonio Fratti, con la continua predicazione, con i continui rimproveri, diminuirono in modo enorme l'uso del coltello in Romagna, uso che purtroppo prima era abituale; lo diminuirono in modo, ripeto, enorme, senza bisogno di una legge repressiva, ma solo con la loro azione continua di educatori; bastò l'opera di questi uomini amati dai popolani, e la predicazione dei nostri circoli repubblicani, per diminuire in gran parte questo triste uso.

Ma, se il desiderio è comune, possono essere diversi i mezzi con cui raggiungere lo scopo; e l'onorevole Torrigiani ed io crediamo appunto che il mezzo che ora si pro-

pone non solo non raggiunge lo scopo, ma può raggiungere lo scopo contrario; per cui è giustificata la nostra opposizione al disegno di legge come è presentato.

La legge proposta non è sufficiente per reprimere; ed ha ragione l'onorevole Torrigiani affermando che i galantuomini, appunto perchè temono di essere messi in contravvenzione e temono le relative sanzioni penali, ordinariamente non sono armati, mentre i manigoldi, a cui poco importa di aumentare di un mese o due la pena a cui possono essere condannati per avere ammazzato qualcuno, di questa legge repressiva non si preoccupano e non si preoccuperanno affatto.

Anche per la rivoltella è prescritto il permesso, e sono comminate sanzioni penali per le contravvenzioni, ed è fissata l'aggravante quando un reato è commesso mediante la rivoltella senza il porto d'arma. Eppure, con tutto ciò, una quantità di grassazioni e di omicidi avvengono con la rivoltella, appunto perchè i malvagi sanno che i galantuomini non la tengono per timore della pena, e sono seccati o impediti dal domandare il permesso.

Quanto poi alla sostanza, ammetto che l'intenzione è buona; l'intenzione è di proibire quelle armi che chiamiamo insidiose, e che possono facilmente essere adoperate nel momento della passione. Ma la formula che avete adoperata, risponde all'intenzione? Finchè voi dite: qualsiasi coltello acuminato, sta bene; ma quando dite: o qualsiasi altro strumento consimile anche se di uso domestico, professionale o sportivo, allora, guardate, io vi metto sotto il naso il temperino che ho in tasca, il cacciavite, il cavaturaccioli... (*Interruzioni*).

Ma come? Non credete che si possa con un cavaturaccioli colpire uno in modo molto più pericoloso che con un temperino? Tutti i martelli che hanno la coda tagliente, una quantità di chiavi inglesi che hanno la coda a cacciavite, tutti questi strumenti sono acuminati e sono strumenti che tutti i nostri operai, e noi professionisti, adoperiamo continuamente; e per tutti questi strumenti occorrerà un porto d'arme, occorrerà il porto d'arme anche per i lunghi spilloni delle trecce delle nostre donne; perchè tutti questi strumenti sono non solo acuminati, ma anche pericolosi. E non parlo di alcuni strumenti che gli operai meccanici e gli ingegneri adoperano continuamente, come certi compassi triangolari che sono dei veri pugnali.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo 3 non proibisce più. Legga l'articolo come è.

DE ANDREIS. Ma intanto tutti questi strumenti sono compresi nell'articolo 1; e l'articolo 3 dice che occorre il permesso; ed esso aggiunge soltanto che è giustificato il porto degli strumenti professionali da parte di chi esercita una professione, sul luogo del lavoro o durante il tragitto da questo alla propria abitazione.

Io accetto benissimo l'ultimo comma dell'articolo 2, per il quale è permessa la vendita delle armi, per uso domestico e professionale, ma esso si riferisce soltanto ai commercianti e ai venditori; non a coloro che portano gli strumenti, i quali sono solo genericamente compresi nel vastissimo articolo 1, cosicché per la massa dei cittadini, l'ultimo comma dell'articolo 1° non modifica nessuna condizione. Ma veniamo all'articolo 3. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Veniamo alla fine.

DE ANDREIS. Ma l'argomento è gravissimo.

PRESIDENTE. Ma ora siamo all'articolo 1. Parli sul primo: non anticipiamo.

DE ANDREIS. Siccome sono tutti connessi, a me occorre di dimostrare che la loro coordinazione rende oppressiva la legge nel suo complesso.

Dunque l'articolo 3 dice che il porto degli strumenti professionali è giustificato quando avvenga per l'esercizio della professione, ovvero per trasportarli, da parte di chi l'esercita, sul luogo del lavoro o da questo all'abitazione.

Ma ove non vi siano queste condizioni si ricade nella generalità dell'articolo 1° e nelle sanzioni penali. Così, se, per esempio, l'amico Tizzoni, che mi siede vicino, è trovato col suo bisturi in saccoccia, e non è sulla via che lo conduce a casa dopo di avere fatto un'operazione, cade sotto la sanzione della legge. (*Interruzioni*).

Tutto ciò è assurdo, lo capisco, ma è scritto nella legge. Noi possiamo ben dire che la legge non intendeva tutte queste esagerazioni, ma la legge è così, non come avrebbe dovuto essere, ma come l'hanno immaginata l'onorevole Giolitti e l'onorevole Ronchetti.

Questa disposizione mette qualunque galantuomo in balla del primo agente di polizia che capita.

Io cavo il mio temperino per temperare una matita; viene un agente di polizia e mi mette in contravvenzione e se, per combinazione, io rispondo all'agente: lei è un

asino; allora c'è anche l'oltraggio. (*ilarità — È vero! è vero!*)

Ora, è questo il vostro scopo? Evidentemente no! me ne appello all'intelligenza dell'onorevole Giolitti.

Se non è questo lo scopo, se l'urgenza non è proprio tale che non possiate governare domani senza questa legge, se questa urgenza non c'è, se convenite con noi...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, non convergo affatto.

DE ANDREIS. Nella sostanza avete convenuto con noi... e allora non vi limitate a mettere qualche cosa nei regolamenti, perchè quella di modificare le leggi con i regolamenti è una delle peggiori nostre abitudini, mentre poi è contraria assolutamente allo Statuto.

Ristudiamo questa legge, e mettiamoci d'accordo perchè dai suoi effetti non debba trarre vantaggio la canaglia a scapito dei galantuomini. La nostra domanda mi pare onesta...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Soltanto favorisce gli omicidi.

DE ANDREIS. Ma scusi; lei intanto agli argomenti dell'onorevole Torrigiani e ai miei non ha risposto ancora; e noi sosteniamo non esservi alcun dubbio che la legge favorisce coloro che portano le armi, infischandosi di tutte le leggi e di tutti i regolamenti, cioè i malfattori.

Ognuno sa quante seccature e quanta spesa occorre per ottenere un porto d'armi; se voi riducete il povero taglialegna a chiedere il permesso per portar la scure, io dico che voi riducete al nulla tutta la nostra stessa vita quotidiana. Questo non risponde a nessun principio moderno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma legga l'articolo 4! (*Commenti*).

DE ANDREIS. Da qui in avanti non si potrà portar più nemmeno il compasso, non più il temperino. Io non comprendo proprio come l'onorevole Giolitti, che in ogni occasione si mostra di una grande ragionevolezza e arrendevolezza verso le obiezioni serie, non comprenda che queste esagerazioni sono enormemente dannose. Si unisca dunque a noi per raggiungere con questa legge lo scopo veramente onesto che è nell'animo di tutti; e allora solo io potrò non credere che egli miri con questa legge ad uno scopo di polizia del tutto contrario alla sana libertà. (*Bene! Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Desidera parlare, onorevole presidente del Consiglio?

**GIOLITTI, presidente del Consiglio ministro dell'interno.** Una sola osservazione all'onorevole De Andreis, in ordine a questo articolo che egli trova il più saliente. Esso dice: «Sotto l'espressione di arma propria, o propriamente detta, si intende qualsiasi arma da fuoco o esplodente, e qualsiasi coltello acuminato o altro strumento consimile, anche se di uso domestico, ecc.».

Dunque deve essere uno strumento consimile al coltello acuminato, e cioè uno strumento che possa cagionare le stesse lesioni del coltello acuminato. Ora, se noi non usiamo questa formula, è inutile che facciamo una legge, perchè i delinquenti finiranno col portare le lime o i chiodi, ed ammazzeranno la gente egualmente. (*Commenti — Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Antolisei.

**STOPPATO.** L'ho domandata prima io, onorevole Presidente.

**PRESIDENTE.** Ma niente affatto!... Non sta bene far credere che il Presidente faccia violare il diritto dei deputati. Lei non può dire di aver chiesto di parlare prima degli altri, perchè io ho qui segnati tutti e per ordine.

**STOPPATO.** Domando scusa.

**PRESIDENTE.** Io ho il dovere di trattare tutti i colleghi egualmente: appena si iscrive una legge all'ordine del giorno, si apre anche il turno delle prenotazioni per parlare ed io chiamo tutti al loro turno secondo l'ordine delle domande.

**STOPPATO.** A questo ci arrivo.

**PRESIDENTE.** Mi pare di no. (*Viva ilarità*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Antolisei.

**ANTOLISEI.** Le osservazioni fatte dai colleghi Torrigiani e De Andreis mi consentono la più assoluta brevità. Io ho ascoltato con doverosa attenzione il presidente del Consiglio, ma francamente egli non m'ha persuaso. Anzi l'avevo visto già per due volte correre alle difese, mi farebbe dubitare se non anche a lui appaiano i gravi e irreducibili difetti di questo disegno di legge, il quale, è vero, fu dalla Camera largamente discusso, ma ciò non impedisce che si possa ora rinnovare la discussione. Perchè la Camera non potrebbe modificarlo, benchè lo abbia approvato da pochissimi giorni?

Hanno detto che qualche volta Omero

dormiva. Anche la Camera nostra può avere dormito quel giorno, in cui ha approvato tante esagerazioni e tante enormità con questo disegno di legge. (*Siride*). E le esagerazioni e le enormità sono numerose.

Ella, onorevole presidente del Consiglio, ha cercato di spiegare la opportunità dell'articolo primo della legge. Ma, pur dopo i suoi commenti, la dizione adoperata resta così vaga, che sarà permesso di comprendere sotto il nome di armi una quantità di piccoli strumenti, che ciascun galantuomo crede di poter portare in tasca. Onde non è inesatto quanto osservavano gli onorevoli Torrigiani e De Andreis, che questa legge è fatta a danno dei galantuomini e a tutto vantaggio dei birbaccioni, che non hanno l'abitudine di fornirsi della licenza di porto d'armi. Il galantuomo, cui vien fatta la non piacevole condizione...

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Può avere il permesso, il galantuomo!

**ANTOLISEI.** Benissimo; ma dico questo, onorevole presidente del Consiglio: se è esatta la interpretazione, che io do, e che forse i magistrati daranno all'articolo primo, neppure un temperino il cittadino onesto avrà facoltà di portare, se non abbia la relativa licenza. È una enormità!

Ora a me pare che nelle leggi, e specialmente nelle leggi, che contengono sanzioni penali e restrizioni alla libertà individuale, si debba essere assolutamente precisi. Non si può permettere la indeterminatezza delle formule, lasciandone l'interpretazione al magistrato. Bisogna stabilire con esattezza i casi, nei quali la legge debba essere applicata.

Ella dice che non è possibile fare un elenco delle armi. Non lo contesto. Ma, se l'elenco non può farsi, possono e debbono esser posti gli estremi necessari ad avere l'arma, di cui per ragioni giustissime di prevenzione e di difesa sociale il possesso deve esser disciplinato da una legge.

Vuole che le dica una cosa, onorevole presidente del Consiglio? Il disegno del Governo era molto migliore di quello uscito dal lavoro della Commissione, che porta tutta l'impronta delle abitudini mentali di chi ne fu il principale artefice.

Ma non è soltanto l'articolo primo, che richiede una sostanziale modificazione. Ella accennava che dalle sanzioni di questa legge sono esclusi gli strumenti per uso domestico e professionale. Non è esatto.

L'ultimo comma dell'articolo secondo

non ha riferimento alle disposizioni dell'articolo primo. È necessario, quindi, dichiararlo esplicitamente: e questo appunto dice l'emendamento proposto da me e da altri colleghi.

Ma non basta: ad altri e più interessanti rilievi fornisce materia questo disegno di legge.

L'articolo terzo consente il porto degli strumenti professionali solo quando si vada al lavoro o se ne ritorni. Immaginate voi la condizione disgraziata dell'operaio, cui è vietato ogni più onesto passatempo, se prima non ha depositato gli strumenti del lavoro. Qui proprio siamo nel caso di un'odiosa e illegittima restrizione della libertà individualé; odiosa e illegittima perchè, mentre è inutile vessazione per il galantuomo, non è efficace riparo alla brutalità e alla violenza del delinquente.

È l'ultimo comma dell'articolo terzo? Non mai, anche quando si abbia la licenza, si potranno portare armi nei pubblici esercizi. Il cittadino, che pur con l'ossequio alle prescrizioni della legge, abbia la disgrazia di portare un'arma, è fuori del diritto comune. Perfino il diritto di aver sete a lui è negato!

Andare al caffè delle stazioni, rappresenterà per moltissimi il permanente pericolo di essere trascinati dinanzi al pretore. Ed a chiunque di noi (forse anche a lei, onorevole Giolitti) potrebbe capitare di essere oggetto di una domanda di autorizzazione a procedere, solo perchè si abbia avuta la melanconica idea di entrare al Valiani, portando addosso magari un temperino. Onde la necessità di preparare in tutte le stazioni una sala per depositare le armi.

Vede, dunque, onorevole Giolitti, che vi sono in questo disegno di legge errori e difetti gravissimi, e che è stata una vera fortuna che il Senato l'abbia rimandato a noi, perchè così lo potremo esaminare con maggiore pacatezza ed anche con maggiore diligenza.

Ella ha ragione quando chiama triste il primato, che ha l'Italia nei reati di sangue. E noi tutti sentiamo il dovere di adottare mezzi legislativi efficaci a reprimere codesta bestialità sanguinaria.

Ma le eccessive severità ci aiuteranno esse a raggiungere un tale scopo? O non piuttosto disposizioni così enormi, da dover essere contravvenute anche dagli onesti, non toglieranno anche ogni virtù di prevenzione all'intera legge?

Questo io temo; ed è perciò che ritengo

utile, anzi doverosa, l'opera di revisione e di critica, che oggi stiamo compiendo. Necessaria è la legge; ma essa non deve risolversi in un'ingiuria per gli onesti e in un vano e ridevole spauracchio per i delinquenti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo solo per dimostrare alla Camera a quali conseguenze si andrebbe incontro con questo emendamento, che pare assolutamente innocente.

L'articolo primo, secondo l'onorevole Antolisei, suonerebbe così:

« Sotto l'espressione di arma propria o propriamente detta, nel codice ed in ogni altra legge penale, s'intende qualsiasi arma da fuoco o esplodente, o qualsiasi coltello acuminato o altro strumento consimile, anche se di uso domestico, professionale o sportivo, che, ove sia adoperato contro le persone, possa esporne a pericolo la vita ».

Verrebbe poi il seguente alinea:

« Dalle disposizioni di questo articolo sono esclusi gli strumenti per uso domestico e professionale ».

Quindi sarebbe proibito di portare un coltello acuminato. Ma, se qualcuno prende un lunghissimo coltello da cucina, e se lo porta quale strumento di uso domestico, ciò, secondo l'emendamento dell'onorevole Antolisei, non sarebbe vietato.

Se un altro porta in tasca uno strumento chirurgico, molto più terribile di qualsiasi altro strumento, l'emendamento dell'onorevole Antolisei renderebbe ciò cosa assolutamente innocua. (*Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Dico questo per dimostrare come sia assai facile, sottilizzando, fare obiezioni; mi sentirei di sollevarne anche io; ma non è possibile in questa materia, senza una locuzione abbastanza ampia, rendere la legge efficace.

Se si vuole conseguire il fine è necessario adottare i mezzi. Se si vuole raggiungere lo scopo di impedire questa vergogna nazionale, bisogna restringere l'uso di portare il coltello di qualunque forma sia; perchè, se si volesse permettere l'asportazione di un coltello anche di uso domestico, ma acuminato, non varrebbe la pena evidentemente di mutare lo stato presente della legislazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

MONTI-GUARNIERI. Mi associò com-

pletamente a quanto ha detto prima di me il collega Torrigiani, e sono anche d'accordo col presidente del Consiglio sul principio informatore della legge. Temo assai però che, così come questa è stata proposta, possa raggiungere l'effetto desiderato.

E mi permetto, anzitutto, di richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio sopra la parte formale della legge. Ci sono infatti alcune disposizioni, delle quali non si arriva a comprendere la portata. All'articolo primo, ad esempio, si parla di uno **strumento** ad uso domestico, professionale e sportivo!

Anzitutto comincio col dire che *sportivo* non è parola italiana, secondariamente poi non si arriva a comprendere se con la parola « sportivo » si siano voluti indicare oggetti di vero *sport* ovvero sia...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Un coltello da caccia, per esempio.

MONTI-GUARNIERI. Ma usando siffatta espressione, un *alpenstock* diverrà un'arma proibita!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non è simile ad un coltello!

MONTI-GUARNIERI. Ma la legge così come è redatta dice: « qualsiasi coltello acuminato o altro strumento consimile », ed il « consimile » si riferisce evidentemente ad acuminato e non a coltello. (*Interruzioni — Commenti*).

Ma andiamo avanti. All'articolo 4 è detto che il permesso di porto d'armi non possa accordarsi a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto.

Ora nel nostro codice penale il delitto di ricatto non esiste, perchè è compreso sotto il nome di estorsione; quindi se si parla di estorsione, non si può parlare di ricatto. Si dimostrerebbe al pubblico che il Parlamento non conosce il codice penale! La parola ricatto deve quindi essere eliminata.

Al numero 4 poi di questo stesso articolo è detto che il permesso non possa accordarsi a chi si trovi sottoposto a vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza o in condizione analoga. Ora io vorrei domandare al ministro guardasigilli quale sia la condizione analoga alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza!

È un vero non senso giuridico. (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È l'ammonizione.

MONTI-GUARNIERI. Allora si dica: l'ammonizione; ma non si crei l'equivoco; per quanto la condizione analoga alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza non sia l'ammonizione, perchè ella, che è giurista, mi insegna che l'ammonizione è un istituto molto diverso dalla sorveglianza speciale.

Andiamo avanti. All'articolo 5 si ripete che la licenza per esercizi pubblici non possa essere concessa, o, se concessa, debba revocarsi a chi si trovi sottoposto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza o in condizione analoga. Siamo d'accordo! Ma non basta.

L'articolo 6 dispone: La licenza per gli esercizi dove si smerciano vino, birra, liquori ed altre bevande alcoliche può essere subordinata alla condizione che non vi sia posto da sedere per i consumatori e che a un'ora di notte l'esercizio sia chiuso.

Ora al tempo del papa andava benissimo parlare di un'ora di notte, ma oggi no davvero! (*Interruzioni — Commenti*).

Io, per esempio, non so quale sia un'ora di notte, e sfido molti dei miei colleghi a dirmelo. Non c'è ragione di adoperare una fraseologia incerta, che ha fatto il suo tempo, di fronte a quella adottata ufficialmente in tutto il mondo a questo riguardo.

Avanti ancora.

L'articolo 8 dispone: Le pene stabilite nel codice penale, nella legge di pubblica sicurezza e nella presente legge, sono aumentate della metà per chi si renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti le armi. Evidentemente questo articolo è redatto con una fretta che fa spavento. E poi: Concorrendo insieme le circostanze prevedute nei numeri 1 e 2 dell'articolo 465 del codice penale, si cumulano i relativi aggravamenti di pena.

Si parla qui di cumulo di pene; ma di grazia, di qual cumulo si parla, di cumulo materiale o di cumulo giuridico?

Anche per mandare la gente allegramente in galera, bisogna, in un paese libero, stabilirne il modo. (*Commenti — Ilarità*).

La dizione è evidentemente incerta ed oscura, e darà luogo ad una quantità di sentenze che saranno rivedute e ricorrette dal magistrato superiore.

E questo dico per la forma. Ora alla sostanza della legge. E qui possiamo essere tutti d'accordo nel volere un disegno di legge, che conduca alla soppressione del

coltello, causa di tanti mali; ma è necessario fare una legge con calma, con riflessione, perchè non vengano fuori incongruenze ed anomalie antiggiuridiche e pericolose.

Si dice che con questo disegno di legge si vuol l'interesse dei buoni e non quello dei cattivi; ma ritengo, nel mio piccolo cervello, che con questa legge si farà tutto il contrario, l'interesse, cioè, dei cattivi e non quello dei buoni; perchè il buono, il perfetto gentiluomo, il galantuomo, per trovarsi nella condizione di vero gentiluomo e galantuomo, dovrà andare sempre disarmato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. O prendere il permesso.

MONTI-GUARNIERI. Ma il permesso lo si impone anche ai professionisti, ai medici, ai veterinari, agli ingegneri, ai meccanici per il porto degli strumenti loro!

DE ANDREIS. Anche a tutti gli operai.

MONTI-GUARNIERI. Non potranno portarsi fuori della abitazione o dalle adiacenze di essa, armi proprie senza giustificato motivo, dice l'articolo; ed in questa dizione sono compresi tutti gli strumenti, anche se di uso domestico, professionale e sportivo. Quindi, ripeto, il chirurgo, il veterinario, l'ingegnere, dovranno essere costretti a munirsi di un permesso speciale, che poi non gioverà a gran cosa; perchè, quand'anche essi si saranno muniti di esso, non potranno entrare nei pubblici esercizi, non in un caffè, non in una birreria, nemmeno in uno spaccio di sali e tabacchi. (*Commenti*). Non sono esagerazioni queste mie! La legge poi non la dobbiamo applicare nè noi nè lei, onorevole presidente del Consiglio: la devono applicare gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri e per l'articolo 7 anche le guardie municipali.

Infatti questo articolo dice:

Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri e le guardie municipali possono accedere in qualunque ora nei locali degli esercizi pubblici preveduti nel precedente articolo e in quelli annessi ai medesimi e sono autorizzati, ove accertino qualche infrazione alla presente o ad altre disposizioni di legge concernenti la sicurezza pubblica, di ordinarne con disposizione motivata la chiusura per il rimanente dal giorno e della sera.

Dunque per questa legge è data facoltà non solo agli agenti di pubblica sicurezza ed ai carabinieri, ma anche alle guardie municipali di curarne l'applicazione. Ora le

guardie municipali, specialmente nei piccoli paesi, non danno tutte quelle garanzie, che possono dare gli agenti della sicurezza pubblica e i carabinieri. L'applicazione non sarà facile. Infatti nella legge è anche detto che il permesso del porto d'arme non possa più accordarsi a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi, ad un cacciatore, per esempio, che abbia dimenticato di rinnovare la licenza del porto d'arme e sia sorpreso senza essa.

Che cosa succederà nei piccoli paesi con una disposizione di questo genere nei momenti di lotta elettorale?

Non basta; in questa legge è detto che il permesso può essere generale o speciale, per le armi bianche, da fuoco, o per le armi da caccia. Ora vorrei sapere dall'onorevole presidente del Consiglio quali sono le armi da caccia che non siano armi bianche o da fuoco, a meno che non siano le innocenti reti! E non aggiungo altro.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di non voler insistere in una discussione affrettata di questo disegno di legge. La Camera tutta, dai banchi dell'estrema destra ai banchi dell'estrema sinistra, è concorde nello spirito di essa, ed è disposta a votarla; ma non vuol votare affrettatamente disposizioni mal redatte, che possono prestarsi all'equivoco, al sopruso e perciò anche a qualche ingiustizia! (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Odorico.

ODORICO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Onorevoli colleghi, quando l'altra volta venne in discussione la presente legge, fui io il primo a richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro guardasigilli sulla forma soverchiamente vaga dell'articolo primo, e ad ottenere che ne fosse migliorata la dizione.

Senza dubbio con questa legge si vuole ottenere lo scopo di impedire sempre più l'abuso del porto delle armi; intorno a questo intendimento tutta la Camera è d'accordo, perchè un tale abuso porta a conseguenze esiziali. Non basta che vi sia la legge di pubblica sicurezza, che proibisce il porto di un coltello, la cui lama sia accuminata e sia più lunga di dieci centimetri. Dunque una legge come questa che ha uno scopo così eminentemente benefico, come è quello di restringere l'uso del coltello e di reprimere l'abuso che se ne fa, è necessaria. Inconve-

nienti se ne possono sempre mettere innanzi; ma questa è senza dubbio una legge di indole preventiva; e quindi dobbiamo accettarne il principio informatore, perchè non vi sarà una pena per il porto di qualunque arma, ma soltanto per le armi pericolose in se stesse, e tali da poter esporre a pericolo la vita, se adoperate contro le persone.

Nell'articolo primo, dunque, sono esposti i caratteri, i quali determinano l'arma, di cui è proibito il porto; nel regolamento poi saranno stabilite disposizioni, che chiariranno sempre più la portata della legge. Quindi credo che, pure essendovi innegabilmente inconvenienti, non si abbia il diritto di respingere la legge, che è utile e buona nel suo complesso.

Detto questo, richiamo l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio intorno ad una agitazione, che è sorta in alcuni paesi, specialmente della mia provincia dove l'industria dei coltelli è molto progredita come Frosolone e Campobasso; e chiedo che nel regolamento siano date norme con cui sia questa industria agevolata e non distrutta completamente.

L'onorevole presidente del Consiglio ha già accennato che nel regolamento saranno date le norme per disciplinare la vendita dei coltelli; ed io ho tutta la fiducia che le norme stesse saranno tali da non produrre la distruzione d'una industria, da cui pure traggono sostentamento molti operai.

L'industria dell'acciaio nella mia provincia, specialmente nella costruzione dei coltelli, è molto diffusa e progredita e merita protezione. Confido quindi che nel regolamento, come ha già promesso il presidente del Consiglio, siano contemplate norme, che tutelino la vita dell'industria stessa; altrimenti sarebbe una grave jattura per taluni grossi centri del Molise. Si cerchi di reprimere l'abuso del coltello; in questo siamo tutti d'accordo; ma non si distrugga l'industria dei coltellinai, producendo la ruina di tante famiglie di operai e di paesi interi, come Frosolone e Campobasso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Stoppato. (*Segni di attenzione*).

**STOPPATO.** Farò brevissime osservazioni.

Vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio, se creda anche udendo prima il parere illuminato del suo collega per la grazia e giustizia, di riflettere nella sua saviezza se non convenga che egli medesimo si fac-

cia autorevole propugnatore della idea di una sospensiva. Questo disegno deve essere ristudiato.

Anzitutto credo che qui dentro non ci sia alcuno che non partecipi alla viva aspirazione, che anima il pensiero dell'onorevole presidente del Consiglio; voglio dire quella di vedere che nel nostro paese diminuiscano i reati di sangue,

Ma, onorevole presidente del Consiglio, questo non è argomento, col quale si possa di straforo, in un Parlamento liberale, far passare una legge restrittiva di questa specie. Perchè il primato, per quanto le statistiche varrebbero forse anche a dimostrarne la discutibilità, il primato, che ci si vuole attribuire nei reati di sangue, non si può sopprimere nè attenuare con una legge come questa.

Sono altre le cause di questo disgraziato primato: sono cause in parte etniche, in parte morali, in parte economiche, in parte sociali. Nè è il momento qui di esaminarle partitamente e discuterle.

Ma crede proprio l'onorevole presidente del Consiglio che, restringendo la libertà della gente onesta, che ha pur bisogno di difendersi, la gente disonesta non seguiti a commettere reati con il coltello o con altre armi?

È questa una illusione, che non può esistere nella mente del presidente del Consiglio, che è veramente uomo di Governo.

Ed io mi permetto di fare qualche altra osservazione, che traggio dalle disposizioni positive della nostra legge penale.

L'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro di grazia e giustizia non ignorano che, secondo la nostra legge penale, l'essere l'omicidio commesso con arma propria o non propria non vuol dire nulla; la pena non si modifica. Invece l'essere la lesione personale commessa con arma propria o non propria induce un aggravamento nella responsabilità penale. Dunque questa legge che ora discutiamo non può avere che una pura e semplice influenza di carattere preventivo, non repressivo.

Non si modificano le disposizioni del codice penale, che riguardano le aggravanti dell'omicidio. Ciò gioverebbe di più.

Per ciò, poi, che riflette lesioni personali, se mi permettete di dire in una sola parola la mia opinione, credo che, invece di sancire restrizioni eccessive al porto delle armi, bisognerebbe intensificare la repressione e diminuire l'influenza delle circostanze scusanti, quando queste lesioni siano commesse

con armi proprie. Occorre anche tener conto che il nostro codice penale non ha alla sua volta tenuto conto dei progressi della medicina e della chirurgia; perchè i ferimenti in Italia sono spesso puniti irrisoriamente. Abbiamo un codice penale, che stabilisce che fino a dieci giorni non si procede se non vi è querela di parte. Ora voi sapete che la chirurgia moderna, con i suoi straordinari progressi, riesce a curare in dieci giorni ferite gravissime, inflitte con malizia profonda ed inferte con armi micidialissime; orbene, nonostante ciò l'impunito cammina liberamente, perchè non gli si dà querela.

Occorrono dunque provvedimenti per intensificare la repressione dei reati contro le persone.

Tornando ora al disegno di legge mi permetto di aggiungere brevissime considerazioni a quelle molto savie poste innanzi da tutti, a cominciare dall'onorevole Torrigiani fin al mio amico onorevole Monti-Guarnieri. Prima di tutto, onorevole presidente del Consiglio, ella, che è stato anche magistrato, conosce che cosa sono i nostri magistrati. I magistrati specialmente in questa materia, sono applicatori rigidi della parola della legge; ma, quando si tratta di elevarsi al disopra di questa parola, ed arrivare a ciò, che si chiama, dottrinarmente, lo spirito della legge, essi al volare, preferiscono il rimanere seduti. L'areostatica intellettuale non è l'arte, che i magistrati amino di più, per elevarsi al disopra della stretta lettera legislativa. Quando poniamo sott'occhio ad un pretore, od anche ad un tribunale, un articolo che scrive: ogni coltello acuminato od altro strumento consimile; allora il giudice vi comprende tutto: i rasoi, i temperini, le forbici; cose di uso comune tutte, necessarie alla vita; e viceversa manca l'indicazione di altre armi. L'onorevole presidente del Consiglio deve sapere come, specialmente nel mio Veneto, l'arma che si usa nella rissa, non è il coltello acuminato o lo stile, ma la roncola; arma micidialissima, che taglia la testa o squarcia il petto senza complimenti. Quindi con questo primo articolo, solo che si voglia sostituire la roncola al coltello acuminato, il delinquente è esente da qualsiasi maggiore punizione.

L'articolo primo va coordinato con l'articolo 3, il quale dice che non possono portarsi fuori dell'abitazione o delle appartenenze di essa armi proprie, senza giustificato motivo e senza il permesso dell'auto-

rità. Ciò vuol dire che non si può uscire da casa con le forbici per tagliarsi le unghie o col rasoio per farsi la barba, ecc. Così chi si reca da casa sua in altra città, non potrà portare nella valigia neanche la forbice o il rasoio.

L'articolo 3 dice poi in fondo: « dal permesso è sempre escluso il porto delle armi nei pubblici esercizi ».

Dunque non si potrà più entrare in un pubblico esercizio con un temperino o con una forbice in tasca. E ci vorranno pubblici depositi di temperini e forbici. Così, senza essersene liberati, non si potrà più entrare in una bottega di caffè, ed anche dal tabaccaio, che ha pure un esercizio pubblico, e neppure al teatro. Anzi è a discutersi se si potrà entrare nei vagoni ferroviari, perchè si sa che i vagoni ferroviari sono luogo ritenuto pubblico: si è discusso dalla giurisprudenza, e la Corte di cassazione ha detto di sì. È quindi da porsi persino in dubbio se si possa viaggiare in ferrovia con armi innocenti portate a innocentissimo scopo.

Da ultimo prego l'onorevole presidente del Consiglio di permettermi un'altra considerazione sull'articolo 4. Qui si dice che il permesso di porto d'armi non può essere concesso a chi abbia riportato condanne alla reclusione per delitti commessi con violenza.

Ora questo è gravissimo; perchè di delitti commessi con violenza nella nostra legge penale ce ne sono in tutti i titoli, e quindi in quello contro l'ordine pubblico, contro la libertà, contro le persone, e via dicendo.

Possono essere anche reati per sè lievi moralmente, sebbene commessi con violenza. Dunque bisogna essere precisi e non scrivere disposizioni di leggi tali che possono dar luogo a interpretazioni oppressive.

L'onorevole collega Monti-Guarnieri accennava alla Camera la gravità del numero 3 dell'articolo 4, il quale addirittura commina l'interdizione perpetua del porto d'armi a chi sia stato condannato una volta per porto abusivo di armi. A me pare che non ci sia bisogno di aggiungere altro. L'onorevole presidente del Consiglio rispondeva che la condizione analoga a quella della vigilanza speciale della pubblica sicurezza è l'ammonizione. Mi scusi, onorevole presidente del Consiglio; non voglio discutere con lei se l'ammonizione, che può dirsi l'ultimo resto dei ferri arrugginiti del

vecchio armamentario repressivo o preventivo, possa parificarsi alla vigilanza speciale. Ma, ella, se potesse parificarsi, onorevole Giolitti, così amante della libertà, perchè nella legge, invece di « o in condizione analoga » non vuole scritto « o alla ammonizione? » È inutile: questo articolo di legge, posto in mano alla pubblica sicurezza od anche ai magistrati, potrà dar luogo ad apprezzamenti larghissimi e ad una infinità di divieti; per esempio, ai così detti diffamati. Ed allora dove si va a finire? Scriviamo « ammonizione » e non vi sarà più pericolo di malintesi!

Anche il numero 5 contiene un provvedimento di gravità eccezionale. Già, mi scusino, tutte queste disposizioni mi sembrano fatte troppo in fretta, e con una preoccupazione che non lascia posto alla ragione.

Per ciò, che riflette, dunque, l'apertura di esercizio, perchè negare (come farebbe la legge) il diritto di vivere a chi non ha la capacità civile di obbligarsi? A chi pure ha già la piena responsabilità penale e può far da testimone in giudizio, e può fare testamento, e può essere emancipato? Vorrete negare a chi ha diciannove o venti anni, per esempio, il diritto di aprire un pubblico esercizio? Questo mi pare eccessivo.

L'articolo al numero 2 dice poi che non lo può aprire chi sia stato condannato alla reclusione maggiore di sei mesi, notino i colleghi, per delitti contro l'ordine pubblico, il buon costume e l'ordine delle famiglie, la persona o la proprietà o per violenza o resistenza all'autorità. Qui, onorevole presidente del Consiglio, c'è troppo e troppo poco. Troppo, e un esempio basterà per spiegare quello che voglio dire: uno che sia stato condannato a più di sei mesi per diffamazione non può avere il permesso di aprire un pubblico esercizio; uno che sia condannato, supponete, per sequestro di persona, sì. E perchè questo? Perchè i reati contro le persone impediscono, quelli contro la libertà, no; e quindi il plagio, la minaccia, la violenza privata, la violenza di domicilio e via dicendo, non impediscono la concessione del pubblico esercizio, se la condanna è anche maggiore di sei mesi. Ma è possibile questo?

Onorevoli colleghi (ed ho proprio finito), è possibile che derivino incapacità da reati moralmente lievi e permangano le capacità con reati moralmente gravi?

È possibile sacrificare a questo modo la libertà dei cittadini?

Studiamo pure delle misure preventive da associare alle repressive; ma non bisogna in un libero paese vincolare la libertà degli onesti con la speranza che i delinquenti non commettano delitti; perchè, se no, sarebbe il caso di ripetere con il famoso Pitou della Madama Angot: ora che abbiamo la libertà, mi mettono sempre in prigione. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Debbo avvertire la Camera che è stata presentata una proposta sospensiva la quale, essendosi già iniziata la discussione di questo disegno di legge, è sottoscritta da quindici deputati, e quindi deve essere discussa prima che si continui la discussione in merito. Ne dò lettura:

« La Camera, convinta della necessità di una legge che severamente reprima l'abuso della armi, rinvia la legge alla Commissione per un più maturo studio.

« Firmati: Mira, Vicini, Antolisei ed altri deputati ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Bisogna mettere in chiaro, come venga oggi innanzi alla Camera questo disegno di legge. Esso fu presentato circa tre anni fa dal mio collega d'allora onorevole Ronchetti, d'accordo con me, ed era basato su di un sistema molto diverso. (*Commenti*).

DE ANDREIS. Ed era migliore.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Di questo non discuto: si trattava di un aggravamento di pena per porto d'arma abusivo, per casi di recidiva ed altro. Il presente disegno di legge è rimasto per due anni presso la Commissione nominata dalla Camera: dunque non si può dire che sia stato improvvisato. (*Viva ilarità*). Debbo ritenere che siano stati due anni di studio. (*Risa generali*). Esso venne poi presentato alla Camera da persona di competenza veramente superiore, ed anche quelli, che lo hanno combattuto, non hanno potuto fare a meno di riconoscere il grande valore, come giurista, di quel relatore.

Voci. Chi è? chi è?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Lucchini. Io ho accettato il disegno di legge, dopo tutti questi studi, perchè l'ho creduto e lo credo di imprescindibile necessità, se si

vuol riescire a riparare ad uno stato di cose che non esito a definire ancora una volta vergognoso pel nostro paese.

Questo disegno di legge, dunque, fu lungamente esaminato, e largamente discusso; tanto vero che furono proposti ad esso molti emendamenti, dei quali alcuni furono anche accolti, come quelli dell'onorevole Treves. Poi fu portato all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ove nessuno può contestare che si trovino le più alte competenze giuridiche. Ed è stato anche là prima esaminato da una Commissione, e poi discusso lungamente, tanto lungamente che non vi fu articolo, al quale non si fossero proposti emendamenti.

Il Senato li respinse in gran parte, accettando soltanto quelli, che ora sono indicati nella relazione ora presentata alla Camera.

Intanto questo disegno di legge, che fu approvato dalla Camera con immensa maggioranza, e che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche con immensa maggioranza, trova ora qui avvocati abilissimi, i quali lo giudicano inaccettabile.

Non alludo all'onorevole Torrigiani, perchè non è avvocato, e non ha proposto di sospendere la legge; egli da uomo pratico, quantunque di sottigliezza non manchi, non però di sottigliezza legale, si è limitato a domandare che coi poteri, che conferisce l'ultimo articolo della legge, venga disciplinata nel regolamento questa materia; ed io ho già risposto che per gli argomenti principali accennati nell'odierna discussione, con esso si poteva rimediare.

Ora io metto la questione così: la Camera vuole assumersi essa la responsabilità di lasciare continuare uno stato di cose così vergognoso? (*No! No!*)

Credo che farebbe molto male! (*Com-menti*). L'onorevole Stoppato crede possibile fare una legge interamente diversa? Egli ha sostenuto che bisognava modificare perfino il Codice penale.

Comprendo che, se mi si porta su questo terreno, occorreranno tre o quattro anni prima di arrivare ad una conclusione! Veda un po' da quanto tempo si studia per riescire a modificare il codice di procedura penale! Dunque qui la questione è molto semplice: è stata fatta una proposta sospensiva, ed io dico: la Camera veda essa se vuole assumerne la responsabilità! Io la responsabilità di far continuare uno stato di cose così vergognoso non mi sento di assumerla. (*Benissimo! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Essendo stata presentata una domanda di sospensiva, come la Camera sa, possono parlare quattro deputati, due in favore e due contro, compreso il proponente. Ora do facoltà di parlare all'onorevole Mira, che è il proponente.

MIRA. La prima volta, che venne in discussione alla Camera questa legge, parlai contro, perchè fece anche a me l'impressione, che ha fatto a molti colleghi di diverse parti della Camera, che fosse una legge di una gravità eccezionale, la quale, mentre aveva uno scopo nobilissimo, così, come era redatta, non lo raggiungeva, producendo gravi danni alla libertà dei cittadini. Non voglio ripetere, perchè l'ora e le condizioni della Camera non me lo permetterebbero, e tanto meno me lo permetterebbe la mia pochissima competenza, tutte le osservazioni, che sono state fatte.

Queste però hanno dimostrato a luce meridiana come assolutamente questa sia una legge inaccettabile, così come è. L'onorevole presidente del Consiglio porta, come unico argomento contrario alla domanda nostra di rinvio alla Commissione per un più accurato studio, solamente questo: vuole la Camera assumersi la responsabilità che continui uno stato vergognoso di cose per giorni, e mesi?

Io credo che, se anche la legge non potesse venire più alla Camera che dopo le vacanze estive, il male non sarebbe tanto grave, quanto quello di fare una legge, che tutti hanno dimostrato che è sbagliata. Non è poi detto che l'Italia, continuando nello stato, in cui è presentemente, vada in isfacelo, vada incontro a conseguenze così gravi, come quelle adombrate dal presidente del Consiglio. Del resto alle autorità non mancano con le leggi vigenti i mezzi per far sì che i diritti dei cittadini siano rispettati.

Quindi insisto nella mia sospensiva, giustificata da questo che, mentre la Camera ed il Governo sono concordi nel volere che si reprima l'abuso delle armi, altrettanto concorde deve essere il volere di noi tutti perchè con una legge non si violi la libertà dei cittadini, ed essi non si mettano in condizione, senza che lo vogliano, d'andar contro le disposizioni d'una legge. (*Ai voti!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, contro la sospensiva, l'onorevole Camera.

CAMERA. Sarò breve, perchè l'ora in cui siamo me l'impone.

Parlo contro la sospensiva, perchè penso che questa legge, analiticamente esaminata, come è stata esaminata da valorosi oratori,

che mi hanno preceduto, può dar luogo e dà luogo certamente a critiche.

Ma, per certe leggi, specialmente quando hanno avuto la preparazione, che ha avuto questa, bisogna guardare non solo il lato giuridico, ma anche quello sociale e politico.

Ora ho sentito, anche da questa parte della Camera, associarsi tutti al pensiero, che ha dettato questa legge. Ed il pensiero è questo: dividere gli uomini in due grandi categorie, galantuomini e farabutti, e cercar di colpire i farabutti, la canaglia (*Com-menti*) coi mezzi migliori.

Ora s'intende bene che, quando si debba fare una legge, che colpisca l'elemento più pericoloso della società, inconvenienti possano nascere; ma bisogna guardare all'effetto, che si vuole raggiungere.

Che cosa si è detto a proposito di questa legge? Che essa restringe la libertà dei cittadini, perchè, approvata che fosse, nessuno potrebbe entrare in un esercizio pubblico, andando ad una partita di caccia o tornandone con armi; perchè si troverebbe in condizioni molto difficili quella persona, che volesse chiedere un permesso di porto d'arme.

Ora prego i colleghi di questa parte di meditare sul punto principale che è stato toccato. (*Interruzioni*).

Di che vi siete occupati? Del fatto che il galantuomo è messo sempre in una condizione di inferiorità, ed è disarmato innanzi a coloro che non sono galantuomini.

Ebbene, richiamo l'attenzione della Camera sull'articolo terzo, nel quale è appunto la sanzione precisa, per cui l'uomo onesto è messo in condizione di difendersi.

PRESIDENTE. Stia alla sospensiva!

CAMERA. Sto precisamente nei termini della questione, e dico le ragioni per le quali parlo contro la sospensiva.

Dunque nell'articolo 3 non è detto soltanto che non si possono portare gli strumenti professionali, se non nell'esercizio della propria professione, e trasportando questi strumenti da casa nel luogo dell'esercizio della professione medesima.

Ma c'è anche il capoverso successivo, che dice che questi strumenti si possono sempre portare, anche fuori dei casi dell'esercizio professionale, col permesso dell'autorità di pubblica sicurezza; permesso che è concesso con esenzione da qualsiasi tassa. (*Segni d'impazienza*).

Ora a me pare che una piccola formalità, a cui si debba sottomettere un libero cittadi-

no, quella di dichiarare anticipatamente che intende, anche fuori dell'esercizio della professione, portare gli strumenti, che alla stessa servono; che questa piccola formalità, dico, non debba essere una preoccupazione che possa creare fantasmi di restrizione delle pubbliche libertà. Se consideriamo che, di fronte ad una formalità così piccola, sta il doloroso primato del coltello, che incombe sul nostro paese, e contro cui abbiamo il dovere di insorgere, credo che sia dovere patriottico di non esitare e di associarsi alla frase dell'onorevole presidente del Consiglio.

Facciamo l'esperimento, vediamo questa legge come procede; e quando avremo raggiunto questo effetto, avremo data la prova della nostra volontà energica di colpire inesorabilmente la tendenza sanguinaria dei delinquenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Turati ha facoltà di parlare a favore della sospensiva.

TURATI. Mi pare inutile parlare lungamente, perchè appare più che certo il favore della Camera verso la sospensiva alla quale del resto il presidente del Consiglio, lo constato con piacere, non si è opposto in modo reciso.

Voci. No! no!

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. No!

TURATI. Ella ha detto semplicemente che lasciava alla Camera la responsabilità di questa sospensiva. Ha però quasi avuto l'aria di addossarci la responsabilità degli accoltellamenti che, nel frattempo, potessero avvenire.

Ora creda l'onorevole presidente del Consiglio che ciò che noi vorremmo sarebbe unicamente che non fosse accoltellato il senso comune.

In verità, onorevole Giolitti, ella è stato oggi di un'eccessiva generosità. Ella ha riconosciuto che il figliuolo da lei generato, era un bel figliuolo sano e robusto, ma che glielo hanno cambiato in cuna ed ella, per l'onore della famiglia, si è rassegnata ad adottarlo. (*Si ride*). Ora noi vorremmo aiutarla a ricuperare il suo stato di famiglia regolare. È evidente (l'impressione è chiara in tutti) che il presente disegno di legge non è emendabile con piccole modificazioni, che c'è proprio nel concetto fondamentale un vizio insanabile. Questo è risultato da tutti i discorsi che abbiamo uditi oggi. Si pensa da tutti che questo genere di disegni di legge disarmano soltanto i galantuomini, perchè chi vuol fare un occhiello nel ven-

tre al suo prossimo non teme la contravvenzione.

Furono poi notate infinite assurdità. Io capirei che si aggravasse la pena ai feritori, ma non questo genere di leggi che ordinariamente non fanno che aumentare i reati.

Ma, a tutte le osservazioni che furono già sollevate, mi permetta la Camera di aggiungerne un'altra, che è quasi un fatto personale per me e per parecchi miei amici di questa parte della Camera.

Nell'articolo 4 (per aggiungere un'altra gemma alle tante che furono rivelate) c'è una disposizione, per esempio, per la quale io e parecchi colleghi del gruppo socialista non potremmo più armarci in caso di difesa necessaria. Il primo comma dell'articolo 4 vieta il permesso di porto d'armi a chi fu condannato per ferite, violenze, ecc. E il collega Stoppato ne ha già fatto il commento. Poi il comma seguente lo nega a chiunque sia stato condannato, per qualunque reato, a tre anni di reclusione. Siamo parecchi in questa condizione. E perciò ci troveremmo domani nel caso di non poter avere il permesso d'armi. Neppure l'amnistia ci salverebbe, perchè la Cassazione ha già giudicato, in tema elettorale, che l'amnistia toglie bensì gli effetti penali della condanna, ma non restituisce i diritti di natura politica o civile. Questo, del divieto del porto d'armi, non sarebbe un effetto penale della sentenza cancellata dall'amnistia. Quindi io reclamo, per mio conto, il diritto, se domani andassi in un luogo pericoloso, di poter portare le armi. E lei non me lo potrebbe dare.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** L'amnistia cancella tutti gli effetti, quindi lei potrebbe portare le armi.

**TURATI.** No, perchè ci sono sentenze di Cassazione che parlano chiaro. (*Interruzioni — Commenti*).

Questo disegno di legge prova proprio che le leggi preparate dagli specialisti, dai tecnici, sono le peggiori. Ella, onorevole Giolitti, non si è opposto alla sospensiva ed io la esorto di nuovo a non opporvisi in modo assoluto. Avremo tempo di fare una legge migliore.

Del resto, l'onorevole Giolitti sa benissimo che non si cambia il costume d'Italia in un mese, o in due mesi. La polizia è affidata al suo forte pugno e noi non trememo davvero per la nostra pelle, se anche di qualche mese si ritarderanno queste misure di pretesa prevenzione. E non ci dica

l'onorevole Giolitti che la Camera è in colpa di aver altre volte votato questo disegno di legge; essa lo ha votato, probabilmente, per la grande fiducia che ha in lei, che lo patrocinava, e nell'esimio consigliere di Cassazione che l'aveva fucinato; per il rispetto che noi tutti professiamo verso il potere giudiziario e il potere esecutivo.

Non ci rimproveri, onorevole Giolitti, un eccesso di fiducia, mentre noi cerchiamo di salvarla dal disdoro di questa prole, che non è affatto legittima!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

**CHIMIRRI, relatore.** Eodo l'onorevole Turati di aver posto la questione in modo chiaro e preciso. Egli propone il rinvio alla Commissione, perchè a suo giudizio questo disegno di legge, com'è formulato, non è suscettibile di emende, ma occorre rifarlo da capo. Ora io credo che se la Camera votasse questa specie di sospensiva, commetterebbe un errore politico e sociale. Andrebbe contro il fine che Governo e Parlamento si prefissero di muover guerra all'uso micidiale del coltello con mezzi efficaci vigorosi.

Il disegno di legge addita questi mezzi. (*Commenti*). Se ad alcuno non paiono accettabili, torniamo a discuterli, ma non si respinga senza esame un disegno di legge, il quale ritorna dinanzi a voi dopo aver subito la prova di un duplice dibattito. Parecchie delle osservazioni fatte sono degne di considerazione; anche a me e ad altri commissari alcuni provvedimenti paiono eccessivi, ma la legge fu accettata nel suo complesso poichè ha carattere preventivo. (*Commenti*).

La materia, che dobbiamo disciplinare, è difficile. La critica è facile; ma, se si vuole far cosa utile e profittevole, alle disposizioni criticate si contrappongano altre più accettabili. Nessuno nega alla Camera il diritto di emendare o migliorare questo disegno di legge. Vengano gli emendamenti e li discuteremo; ma non sarebbe serio rinviare alla Commissione un disegno di legge, che ebbe già il suffragio della Camera e del Senato. (*Bene! — Commenti*).

Dopo le gravi dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, il rinvio non farebbe buona impressione in paese. (*Commenti — Rumori — Approvazioni*). Si interpreterebbero male le nostre intenzioni. Non tutti possono apprezzare certe sottigliezze parlamentari, e l'effetto del rinvio sarebbe quello di far credere che non si voglia far nulla per impedire che il coltello

continui a menar strage specialmente in mezzo alle classi proletarie. Perciò vi propongo di respingere la sospensiva e passare alla discussione degli articoli. (*Approvazioni — Commenti animati in vario senso*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Mira se insista nella proposta sospensiva.

MIRA. Insisto.

MONTI-GUARNIERI. Domando di parlare. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Siamo in votazione.

MONTI-GUARNIERI. Per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Parli per una dichiarazione di voto.

MONTI-GUARNIERI. La mia dichiarazione è semplicissima. Dopo le parole del relatore, il quale ha dichiarato di essere disposto ad accettare emendamenti agli articoli...

CHIMIRRI, relatore. A discuterli!

MONTI-GUARNIERI. ...a discuterli, dichiaro che voterò contro la sospensiva. (*Rumori all'estrema sinistra*).

STOPPATO. Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Parli.

STOPPATO. Ho cominciato col pregare il presidente del Consiglio ad accettare, anzi a proporre la sospensiva; ma io era ispirato dal concetto che la legge dovesse subire modificazioni radicali. Nella speranza quindi che negli emendamenti a discutersi (*Rumori a sinistra*) queste si accettino, voterò contro la sospensiva. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio e prendano i loro posti, onorevoli deputati. Verremo ai voti sulla sospensiva. Coloro, che approvano la proposta sospensiva col rinvio alla Commissione di questo disegno di legge, sono pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova la proposta sospensiva è respinta. Commenti animati*).

Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

### Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Devoluzione del patrimonio dell'abolita Corporazione dell'arte della lana alla Camera di commercio di Firenze:

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza . . . . .	139
Voti favorevoli . . . . .	245
Voti contrari . . . . .	31

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906 907:

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza . . . . .	139
Voti favorevoli . . . . .	237
Voti contrari . . . . .	39

(*La Camera approva*).

Concessione dei mutui di favore alle regie scuole speciali e pratiche di agricoltura:

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza . . . . .	139
Voti favorevoli . . . . .	240
Voti contrari . . . . .	36

(*La Camera approva*).

Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1896, n. 255:

Presenti e votanti . . . . .	276
Maggioranza . . . . .	139
Voti favorevoli . . . . .	243
Voti contrari . . . . .	33

(*La Camera approva*).

Costruzioni di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto:

Presenti e votanti . . . . .	276
Maggioranza . . . . .	139
Voti favorevoli . . . . .	241
Voti contrari . . . . .	35

(*La Camera approva*).

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 26 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna:

Presenti e votanti . . . . .	276
Maggioranza . . . . .	139
Voti favorevoli . . . . .	240
Voti contrari . . . . .	36

(*La Camera approva*).

Presero parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Albasini — Albicini — Alessio — Antolisei — Arigò

— Arlotta — Arnaboldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baranello — Barnabei — Barracco — Battaglieri — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bettolo — Bianchi Emilio — Bissolati — Bizzozero — Bolognese — Bona — Bonicelli — Botteri — Bracci — Brizzolesi — Buccelli.

Calissano — Callaini — Camera — Camerini — Cameroni — Campi Emilio — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carnazza — Casciani — Castiglioni — Castoldi — Cavagnari — Celli — Centurini — Cerulli — Cesaroni — Chiapusso — Chimienti — Chimirri — Chiozzi — Ciartoso — Cicarelli — Cimati — Cimorelli — Cipelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Compans — Cornaggia — Cornalba — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Crespi.

Da Como — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Danco — Danieli — Dari — De Amicis — De Andreis — De Asarta — De Bellis — De Giorgio — Dell'Acqua — Della Pietra — De Luca Ippolito Onorio — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis — De Stefani Carlo — Di Lorenzo — Di Rudinì Antonio — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Donati.

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Fani — Faranda — Fasce — Fazi Francesco — Fazzi Vito — Felissent — Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Filii-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunati Alfredo — Fulci Ludovico.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gattorno — Gianturco — Giardina — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Gorio — Graffagni — Grassi-Voces — Greppi — Guarraçino — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci — Guerritore — Gussoni.

Jatta.

Lacava — Landucci — Larizza — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero Alfonso — Luzzatti Luigi.

Majorana Giuseppe — Malvezzi — Manno — Manna — Marazzi — Marescalchi — Mariotti — Martini — Masciantonio — Masi — Masoni — Masselli — Matteucci — Mazziotti — Merzi — Mezzanotte — Miliani — Mira — Montauti — Montemar-

tini — Monti-Guarnieri — Morando — Morgari — Morpurgo — Moschini.

Negri de Salvi — Niccolini.

Odorico — Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Pala — Pantano — Papadopoli — Pascale — Pastore — Pellecchi — Pellerano — Personè — Petroni — Pillacci — Pinna — Pistoja — Placido — Podestà — Poggi — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Quistini.

Raccuini — Rampoldi — Rasponi — Reggio — Rienzi — Rizza Evangelista — Rocco — Rochira — Ronchetti — Roselli — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rubini — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Sanarelli — Santini — Scaglione — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scociarini-Coppola — Sesia — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spada — Spirito Francesco — Squitti — Stoppato — Strigari.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Teodori — Testasecca — Tinozzi — Tizzoni — Torlonia Giovanni — Torrigiani — Turati.

Umani.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Vecchini — Venditti — Vendramini — Venezia — Vicini — Visocchi.

Wellemborg.

Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Ballarini — Baragiola — Bernini — Borghese — Bottacchi.

Camagna.

De Amicis — De Giorgio — Del Balzo. Falletti.

Galimberti — Galluppi — Ginori-Conti. Marsengo-Bastia — Mauri — Mirabelli. Pini.

Rebaudengo — Romanin-Jacur — Rossi Gaetano — Rovasenda.

Scalini.

Targioni.

Weil-Weiss.

*Sono ammalati:*

Badaloni — Bonacossa.

Celesia.

Fracassi.

Majorana Angelo — Massimini.

Resta-Pallavicino — Rizzetti — Rizzo Valentino.

Simeoni — Sinibaldi.

Villa.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Fusinato.  
Gavazzi.  
Pompilj.

**Interrogazioni e interpellanze.**

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze oggi pervenute alla Presidenza,

**CIMATI, segretario, legge.**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia vero che, per favorire la coltura delle miniere di Sutera, si voglia trasferire l'abitato di quel comune.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra, per sapere se non intenda prendere accordi col Ministero dei lavori pubblici, affinchè sia concesso ai comuni, ai quali giunge avviso ufficiale di grave infermità di soldati sotto le armi, di rilasciare biglietti gratuiti ferroviari per i genitori indigenti che vogliono recarsi a visitare i loro figli.

« Di Saluzzo ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra, per sapere se non ritenga opportuno attuare senza ulteriore indugio due provvedimenti di riconosciuta convenienza, vale a dire la conversione in reggimento della brigata ferrovieri del genio e l'autonomia della brigata specialisti dell'arma stessa.

« Di Saluzzo ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra per conoscere se al personale civile dell'amministrazione centrale, sieno stati conferiti tutti i posti concessi dall'ultimo organico — e se creda di studiare una più razionale e giusta distribuzione e ripartizione di servizi, nella stessa amministrazione.

« Abozzi ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia sul ritardo frapposto nel provvedere per le residenze notarili vacanti nel distretto di Brescia, Breno e Salò.

« Castiglioni, Da Como ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno, intorno ai gravi fatti che turbano l'ordine pubblico e la vita economica nella provincia di Ferrara, ove è stato proclamato lo sciopero generale alla vigilia della mietitura, per imporre l'abolizione di tutti i contratti colonici annuali.

« Niccolini ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno per sapere se egli creda conforme alla disposizione del 3° capoverso dell'articolo 142, della legge comunale e provinciale, la sospensione del sindaco di Cosato, Angelo Mino.

« Rondani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando intenda provvedere alla deficienza di personale, nell'ufficio del Genio civile di Bergamo.

« Rota Attilio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se e come intenda provvedere contro il prefetto di Benevento, che ha posto fuori della legge il comune di Montesarchio, il quale dopo 40 giorni di commissario prefettizio e 6 mesi di regio commissario fu impedito dal prefetto di eleggersi la sua rappresentanza e fu invece sottoposto ad un nuovo commissario prefettizio! Perpetrandosi così un enorme sopraffazione dal potere politico che violentemente ed arbitrariamente ha tolta a quel comune la rappresentanza legittima e la funzione normale.

« Ferri Giacomo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione se non creda giusto, per questo solo anno, prorogare il termine per la presentazione delle domande per gli esami di licenza nelle scuole medie superiori, a tutti coloro che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 6 dell'ultima legge « disposizione sugli esami nelle scuole medie ed elementari ».

« Faranda ».

« Il sottoscritto interroga i ministri degli interni e dei lavori pubblici per sapere quali provvedimenti in via provvisoria e quali in via definitiva, abbiano preso od intendano prendere, per riparare all'immane disastro che minaccia Castell'Umberto.

« Faranda ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro della guerra per conoscere se consenta di confortare della sua autorevole opinione, la discussione del problema ferroviario sulla relazione della Commissione presieduta dal senatore Adamoli.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla necessità di immediati provvedimenti per la graduale costruzione della linea direttissima da Genova a Milano.

« Bertarelli ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno secondo il loro turno di presentazione; così pure le interpellanze, qualora i ministri competenti non dichiarino entro le ventiquattrore di non accettarle.

Gli onorevoli Rampoldi e Berenini hanno presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

### Sui lavori parlamentari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Poichè sono iscritte nell'ordine del giorno leggi di grande urgenza, così prego la Camera di consentire che la legge, di cui testè è stata respinta la sospensiva, sia iscritta subito dopo quella concernente l'autorizzazione della spesa per la esecuzione di nuove opere marittime. (*Commenti*).

Se la Camera poi non ha difficoltà, proporrei di mettere nell'ordine del giorno per la seduta di domani, subito dopo le interrogazioni, il disegno di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci non discussi, essendo evidentemente della massima urgenza. E poichè detto disegno di legge deve essere approvato dall'altro ramo del Parlamento prima del 30 giugno corrente, sarebbe opportuno di poterlo presentare domani stesso.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole presidente del Consiglio propone che come primo argomento della seduta di domani sia posta all'ordine del giorno, subito dopo le interrogazioni, la legge per l'esercizio provvisorio, poi quella per l'autorizzazione della spesa per la esecuzione di nuove opere marittime e poi la legge re-

lativa alle disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi. Io poi proporrei che subito dopo il disegno di legge per l'esercizio provvisorio sui bilanci si mettesse all'ordine del giorno anche il disegno di legge che riguarda l'esercizio provvisorio del fondo per l'emigrazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Va bene.

PRESIDENTE. Se non sorgono opposizioni, così rimarrà inteso.

(Così rimane inteso).

La seduta termina alle 20.

### Ordine del giorno per la seduta di domani.

#### 1. Interrogazioni.

##### Discussione dei disegni di legge :

2. Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1907 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-908, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1907 (843).

3. Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1907-908, a tutto il mese di dicembre 1907 (843-bis).

#### 4. Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge :

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1906-907 (620).

Provvedimenti per la sistemazione della Regia Scuola di setificio a Como (804).

Approvazione di acquisto di un palazzo in Berlino per la residenza della regia Ambasciata d'Italia e spese di restauri ed arredamento (815).

Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia (693).

5. Proposte della Commissione circa i provvedimenti da adottare rispetto all'ex ministro Nasi, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione di Roma.

##### Discussione dei disegni di legge :

6. Per dichiarare festa nazionale il giorno 4 luglio 1907, centenario della nascita del Generale Giuseppe Garibaldi (822).

7. Estensione della legge 28 giugno 1885 ad altri volontari della spedizione guidata dal generale Garibaldi (801).

8. Assestamento del bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-1907 (620-bis).

9. Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (627).

10. Provvedimenti per i sotto ufficiali (653).

11. Autorizzazione di spese per l'esecuzione di nuove opere marittime (543).

12. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi (126-B).

*Discussione dei disegni di legge:*

13. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 (569, 569-bis e 569-ter).

14. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 (568).

15. Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (658).

16. *Seconda lettura del disegno di legge:* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titoli II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

*Discussione dei disegni di legge:*

17. Modificazioni alla legge 14 luglio 1887, n. 4715, sulla emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari (450).

18. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

19. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).

20. Domanda a procedere contro il deputato Scaglione per il delitto previsto dall'articolo 105 della legge elettorale politica (275).

21. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Vetroni per ingiurie (412).

22. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione (470).

23. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (471).

24. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Di Trabia per contravvenzione alla legge sugli infortuni del lavoro (366).

25. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Enrico Ferri per ingiurie (475).

26. Approvazione della convenzione per la proroga per un anno, a decorrere dal 1° luglio 1906, dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane da parte dello Stato (508).

27. Mutualità scolastiche (244).

*Seguito della discussione sui disegni di legge:*

28. Riordinamento ed affitto delle Regie Terme di Montecatini (394).

29. Conversione in legge del Regio Decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (350).

*Discussione dei disegni di legge:*

30. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Ravaschieri per lesioni colpose (520).

31. Conversione in legge del Regio Decreto 5 luglio 1906 che approva le annesse convenzioni 30 giugno 1906 per la proroga per un anno a decorrere dal 1° luglio 1906 dell'esercizio provvisorio da parte dello Stato delle linee Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio (580).

32. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Morgari per istigazione a delinquere commessa per mezzo della stampa (472).

33. Aggiunta all'elenco dei Comuni danneggiati, annesso alla legge a favore della Calabria (518).

34. Vendita al comune di San Pier d'Arena di alcuni immobili demaniali (642).

35. Modificazioni all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito (654).

36. Modificazioni al Regolamento della Camera (Doc. IX-A).

37. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).

38. Per le antichità e le belle arti (584).

39. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi 1903-904 e 1904-905 (7 e 277).

40. Per il miglioramento dei pascoli montani (539).

41. Assetto giuridico delle cattedre ambulanti di agricoltura (695).
42. Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (733).
43. Ordinamento del Benadir (745).
44. Tombola telegrafica nazionale a pro dello spedale civile di Monselice (760).
45. Convalidazione del Regio Decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).
46. Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (764).
47. Lotteria nazionale a favore degli Istituti Pii in provincia di Macerata e del comune di Visso (777).
48. Tombola a favore dell'ospedale di La Maddalena (754).
49. Tombola a favore degli ospedali riuniti di Cortona (761).
50. Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di lire 120,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario (439).
51. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (445).
52. Modificazioni alla circoscrizione territoriale dei mandamenti VI, VII e IX di Milano (715).
53. Modificazioni ed aggiunte alla legge 25 giugno 1906, n. 255, concernente provvedimenti a favore della Calabria (774).
54. Disposizioni sulla navigazione interna (542).
55. Ruolo organico dei farmacisti della Regia marina (765).
56. Organici del personale delle capitanerie di porte — Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale (766).
57. Provvedimenti per un maggiore allungamento della flotta e per l'aumento graduale della forza organica del Corpo reale equipaggi (769).
58. Modificazioni alla ripartizione della spesa straordinaria approvata con la legge 2 luglio 1905, n. 320 (770).
59. Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (800).
60. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Arigò per diffamazioni ed ingiurie a mezzo della stampa (367).
61. Rinsaldamento, rimboschimento e sistemazione dei bacini montani (538).
62. Costituzione in comuni autonomi delle frazioni Oricola e Roca di Botte (386).
63. Trasferimento dei professori universitari (582-B).
64. Modificazioni all'organico del Corpo sanitario militare, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni per il Regio esercito ed alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito (654-A bis).
65. Esecuzione delle convenzioni e degli accordi postali internazionali stipulati a Roma il 26 maggio 1906 (742).
66. Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti (814).
67. Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito (626).
68. Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (659).
69. Maggiore indennità d'arma per gli ufficiali (ingegneri) del Genio navale (767).
70. Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379 (803).
71. Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri-geometri del genio, ai capi tecnici di artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'istituto geografico militare (812).
72. Permuta di terre fra l'Orto Botanico della Regia università di Palermo, gli eredi del duca Archirafi ed il municipio di Palermo (823).
73. Estinzione del debito parmense creato coi decreti soviani 15 e 16 giugno 1827 (816).
74. Autorizzazione della spesa di lire 60,000 per le opere di finimento occorrenti alla costruzione di un nuovo edificio ad uso della clinica psichiatrica della Regia Università degli studi di Pavia (810).
75. Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della Regia marina militare, n. 4610 (serie 2ª), in data 3 dicembre 1878 (830).
76. Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti laureati e capi tecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della regia marina (728).
77. Ope e di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana

Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza (735).

78. Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche e degli istituti di patologia della R. Università degli studi in Napoli, e del palazzo costruito per sede della Università medesima, e per la manutenzione dei nuovi locali (797).

79. Istituzione di Uffici tecnici centrali per i Monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle private e dell'Amministrazione centrale delle finanze (799).

80. Disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia (802).

81. Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno, da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze, per la durata di nove esercizi finanziari (817).

---

PROF. AVV. LUGI RAVANI

*Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia*

Licenziata per la stampa il 4 luglio 1907

---

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.